

Avv. Giuseppe Benvenuto
del Foro di Napoli

LE PENE E LE MISURE DI SICUREZZA

(Commento teorico-pratico)

Prefazione di **Girolamo Penso**



CASA EDITRICE GIACOMO D'ANNA - MESSINA

LE PENE E LE MISURE DI SICUREZZA

F8429

Avv. Giuseppe Benvenuto
del Foro di Napoli



LE PENE E LE MISURE DI SICUREZZA
(Commento teorico-pratico)

Prefazione di **Girolamo Penso**



CASA EDITRICE G. D'ANNA - MESSINA

Ai miei Maestri
ENRICO DE NICOLA
e ALFREDO SANDULLI

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

Benvenuto

PREFAZIONE

Degna del miglior rilievo è quest'elaborazione teorico-pratica dell'Avv. GIUSEPPE BENVENUTO sur una delle parti fondamentali del nuovo codice penale italiano.

L'A., già conosciuto per vari, apprezzati studi, riafferma le sue doti di chiarezza d'indagine e di larghezza di esperienza in questa diligente, forbita illustrazione dell'importantissima ed ardua materia delle pene e delle misure di sicurezza nel sistema della nostra nuova legislazione.

L'opera, quindi, non mancherà del favore degli studiosi, e specialmente adesso ch'è da poco che s'è iniziata l'elaborazione scientifica, e ch'è oggi che s'inizia l'applicazione pratica dei nuovi codici: di questa nuova pagina che il glorioso diritto penale italiano apre alla scienza ed alla civiltà!

Messina, 1 luglio 1931 - IX

Girolamo Penso

INDICE

PARTE I

LE PENE

- Cap. I — Delle pene pag. 13
„ II — Della modificazione, applicazione, esecuzione della pena . „ 50
„ III — Della estinzione della pena nel nuovo codice . . . „ 79

PARTE II

LE MISURE DI SICUREZZA

- Cap. IV — La dottrina delle misure di sicurezza pag. 109
„ V — La legislazione penale straniera e le misure di sicurezza . „ 126
„ VI — Le misure di sicurezza personali e patrimoniali . . . „ 134

PARTE I

LE PENE

COMMENTO TEORICO-PRATICO

DEI TITOLI II E V E DEL CAPO II DEL TITOLO VI

CAPITOLO I

DELLE PENE

§ 1. — IL NUOVO CODICE E I DUE INDIRIZZI SCIENTIFICI

1. Scopi del nuovo codice. — 2. Concetto generale della pena.

1. **Scopi del nuovo codice.** — Il nuovo codice penale, che à suscitato un grande interesse nel mondo giuridico internazionale, à grandi, innegabili pregi. Esso accomuna i due indirizzi scientifici, occupandosi non soltanto del delitto come entità giuridica ma anche della persona del delinquente.

È doveroso riconoscere che SILVIO LONGHI ¹⁾ è stato un precursore, perchè egli, quando più ferveva la lotta fra le due scuole, proclamò la necessità di accumunare nell'opera legislativa i due indirizzi scientifici, regolando la repressione con le norme della scuola classica e disciplinando la prevenzione con le conclusioni a cui era pervenuta la scuola positiva. Allora tale tentativo di placare in siffatto modo il dissidio fra le due scuole non fu accolto favorevolmente dagli esponenti di esse.

Ma sono giorni lontani, perchè il pensiero del LONGHI si è adesso vittoriosamente affermato. Infatti, il nuovo codice, mentre riafferma il concetto tradizionale dell'imputabilità, attua gran parte dei risultati della moderna psicologia e antropologia criminale per arrivare alla

¹⁾ SILVIO LONGHI, *Repressione e prevenzione nel diritto penale attuale*, Milano 1911, p. 932, 952, 980; id., *Per un codice della prevenzione criminale*, Milano 1922, p. 14.

conclusione che il giudice deve tener conto, nella valutazione del reato, della personalità del reo.

Il nuovo codice si propone scopi chiari e precisi: combattere efficacemente il delitto; disciplinare, più organicamente, il sistema delle pene, affinché queste sempre più servano alla lotta della società contro la delinquenza; migliorare l'applicazione giudiziaria delle pene stesse, in modo da assicurare la collettività sulla funzione della prevenzione e della repressione della delinquenza; difendere l'organismo politico dello Stato e lo svolgimento della sua attività amministrativa da tutti i tentativi e da tutte le forme di aggressione individuale e collettiva.

2. Concetto generale della pena. — La pena è un male che lo Stato, soggetto del diritto di punire, infligge a colui che trasgredisce il precetto penale. È un male inevitabile, perchè è una conseguenza giuridica del reato.

Questa dottrina fu illustrata da FRANCESCO CARRARA, il quale elevò a fondamento della pena la *tutela giuridica* ed a suo limite la giustizia.

Le teorie intermedie ¹⁾, che considerano, come presupposto della

¹⁾ Fra le scuole intermedie merita una speciale menzione la scuola tecnico-giuridica che a suoi maggiori esponenti il MANZINI, il MASSARI e ARTURO ROCCO, e che annovera fra i suoi più autorevoli sostenitori il BATTAGLINI, il CIVOLI, ARTURO DEL GIUDICE e OTTORINO VANNINI.

Questa scuola proclama che i limiti della scienza giuridica sono determinati dal diritto obiettivo e che ogni altra indagine, avendo soltanto un valore sussidiario, rimane fuori del campo giuridico. Essa sostiene che unico argomento di studio per il giurista deve essere la legge penale *vigente* in ciascun paese, la quale è la sola realtà positiva di cui il giurista debba tener conto.

La scuola tecnico-giuridica ha affermato altresì per bocca del suo più autorevole esponente, ARTURO ROCCO (*Il problema e il metodo della scienza del diritto penale*, "Riv. di diritto e procedura penale.", 1910, fasc. 10) che "il primo e più generale criterio che si possa fornire anche per uno studio tecnico del diritto positivo penale, che voglia essere utile alla scienza e alla vita, è quello di seguire la via sicura e fidata dei cultori del diritto privato prima e, poi, di quelli del diritto amministrativo e processuale così finora magistralmente battuta, quella via stessa per cui sembrano incamminarsi ormai con passo sicuro anche il diritto costituzionale e il diritto internazionale impossessandosi, in pari tempo, dei procedimenti propri di quelle, fra le scienze ora nominate, che, come il diritto privato, sono di perfezionata tecnica del diritto esempio evidente „

imputabilità, la normalità psichica, ritengono che la pena, conservando il carattere tradizionale, rappresenti un male per il condannato.

Il LISZT e gli altri esponenti di codeste teorie proclamano la pena un male necessario, inflitto al delinquente affinché egli si astenga in avvenire dal compiere altri delitti.

Ma questa concezione della scuola tecnico-giuridica è stata combattuta vivacemente dal FERRI e dagli altri giuristi della scuola positiva, i quali hanno osservato che il diritto privato è come presupposto l'uomo normale, giacchè studia e regola i rapporti giuridici e i negozi giuridici come forme di attività *normale*, mentre nel diritto penale è presupposto il delinquente, il quale spesso non è completamente normale. Inoltre, mentre nel diritto penale l'indagine giudiziaria non prescinde mai dall'esame del reo, nel diritto privato invece, meno i casi rari e tassativamente indicati (come violenza o frode o errore o incapacità), l'uomo rimane estraneo ad ogni discussione, giacchè, come osserva il FERRI, "il possesso, il contratto, il testamento ecc. sono considerati come entità giuridiche indipendentemente dalle caratteristiche fisio-psichiche dei loro autori," (*Diritto Criminale*, p. 68).

La terza scuola creata da BERNARDINO ALIMENA e dal CARNEVALE si ricollega a LISZT, giacchè, mentre accetta dalla scuola positiva le premesse sulla genesi naturale della criminalità, mettendo in maggior rilievo il delinquente di fronte al delitto, riafferma d'altra parte la netta distinzione fra responsabili ed irresponsabili, tra pena e misura di sicurezza.

Alla terza scuola si riconnette la "Scuola unitaria", fondata dal SABATINI, il quale dichiara (*Il programma della Scuola penale unitaria*, "La Scuola penale unitaria.", 1927) che "la pena, per conseguire il suo fine difensivo, non è diretta soltanto a coloro i quali siano capaci d'intenderne l'ipotesi, preventiva efficacia intimidatrice, come motivo contrario al motivo che induce al delitto, ma più generalmente a coloro i quali abbiano la capacità psichica di risentire i positivi effetti individualmente utili della sua concreta applicazione, anche nella sua forma estrema di eliminazione dalla civile convivenza degli assolutamente inadattabili. Occorre perciò a fianco alla causalità psichica dolosa e colposa tener conto e disciplinare giuridicamente la causalità psichica criminosa *immanente*, in quanto alla normalità si associ una semplice tendenza criminale (senza la quale si trascende il campo del diritto punitivo) come titolo specifico d'imputabilità e come elemento soggettivo psichico del reato „

Sul proposito va notato l'indirizzo che, sempre su questo terreno unitario, ma con diverse conclusioni, persegue il PENSO col suo *integralismo scientifico* (v. *Studi prel. di un nuovo cod. pen. ital.*, e *Programma* del suo "Il Pensiero Giuridico-penale.„).

Vi è infine la cosiddetta scuola "Umanista", creata da un discepolo del CARNEVALE, V. LANZA, la quale è per postulato l'esistenza di uno "Stato etico", e non soltanto giuridico, e per conseguenza pratica una funzione esclusivamente educativa, attribuita alla giustizia penale. In sostanza questa scuola, che sembra già tramontata, vorrebbe, contro ogni realtà storica, far coincidere l'azione punibile con l'azione immorale, l'imputabilità con l'educabilità (v. sul proposito, oltre ai lavori del LANZA, quelli, assai perspicui, del FERRUCCI-FALCHI).

Esse distinguono la pena dalle misure, che sono adottate in confronto dei delinquenti non imputabili, cioè anormali.

Infatti la pena corrisponde al concetto di repressione ed è destinata alla categoria dei delinquenti normali, mentre le misure di sicurezza corrispondono al concetto della prevenzione e sono destinate alla categoria dei delinquenti anormali. Per la maggior parte di codesti giuristi esse sono amministrative, benchè siano applicate dallo stesso giudice che infligge la pena.

La scuola positiva ¹⁾ considera la pena non più castigo ed espiazione, ma mezzo di difesa sociale contro la criminalità, e *trattamento* del delinquente secondo gli scopi della difesa stessa. Donde la necessità che la pena si spogli del suo carattere di castigo e di espiazione e si applichi, come misura e provvedimento di sicurezza e di difesa, a qualsiasi autore di reato socialmente pericoloso, sia esso imputabile o non imputabile.

I positivisti sostengono col ROMAGNOSI e col CARMIGNANI che il più importante fra tutti i caratteri sia quello della necessità, onde la pena si debba applicare dopo che tutti gli altri mezzi, specialmente i preventivi, si siano dimostrati inefficaci.

Per essi l'afflittività non è un requisito essenziale e indispensa-

¹⁾ Si può dire che la scuola positiva abbia percorso tre fasi: antropologica, sociologica e giuridica.

La fase antropologica è rappresentata da CESARE LOMBROSO e da GASPARE VIRGILIO, i quali, con la nuova scienza: "l'Antropologia Criminale", affermarono la teoria naturalistica del delitto e, mettendo in rilievo fondamentali anomalie dei più perversi criminali, sostennero che il delinquente fosse riconoscibile per un complesso di caratteri fisici, atavici. Ma le conclusioni di questa fase primordiale della scuola positiva furono notevolmente attenuate dal FERRI, il quale, con la sua "Sociologia criminale", pur attribuendo al fattore antropologico tutta la sua importanza, dimostrò ch'è assurdo ridurre i delinquenti tutti ad un tipo unico, onde li classificò in cinque categorie; e sostenne che ogni delitto dal più lieve al più grave è la risultante di tre ordini di cause naturali (fattori individuali, fattori fisici e fattori sociali). Successivamente alla prima fase della sociologia criminale sorsero nella stessa scuola positiva valorosi giuristi (FLORIAN, PUGLIA, GRISPIGNI, DE MARSICO, ALTAVILLA ecc.) i quali seppero dare un'ordinata, completa sistemazione giuridica alle nuove acquisizioni scientifiche. Lo stesso FERRI integrò l'opera di codesti giuristi col suo trattato di *Diritto criminale*, dimostrando, come rilevò ENRICO DE NICOLA, che non merita censura chi assegnava alle tre fasi della scuola positiva "il valore, non d'una divisione di lavoro scientifico, ma d'una successione di tempi, cioè d'un graduale, progressivo e logico sviluppo".

bile della pena, appunto perchè esso non è richiesto dal fine di preservazione e di difesa sociale al quale la pena mira.

Questa, raggiunto lo scopo della sicurezza, deve altresì esercitare quanto più è possibile tutta la sua efficacia morale, e suscitare nell'animo del delinquente sentimenti e attitudini capaci di agevolare la riabilitazione e quindi il riadattamento alla vita sociale.

§ 2. — LA PENA IN CONFRONTO DI ISTITUTI AFFINI

3. La pena giuridica in rapporto alla pena disciplinare. — 4. Pena giuridica e risarcimento del danno. — 5. Pena giuridica e altri istituti affini.

3. La pena giuridica in rapporto alla pena disciplinare. — La pena viene denominata da alcuni giuristi come pena *sociale* o *statuale* o *pubblica* per meglio distinguerla da altre improprie o diverse specie di pena. Anzitutto la pena, nel senso di pena giuridica, si differenzia dalla cosiddetta pena *disciplinare*. Infatti, mentre la pena giuridica è per presupposto il reato ed è la conseguenza giuridica di questo, la pena disciplinare è la conseguenza giuridica d'un illecito disciplinare.

Dal punto di vista teleologico, poi, mentre la pena nel momento della sua applicazione si propone, come finalità immediata, di riadattare il delinquente al rispetto, nel futuro, dell'ordine giuridico criminale, la pena disciplinare è invece un mezzo per costringere, nel futuro, l'individuo all'osservanza dell'ordine giuridico disciplinare.

Ne segue che, mentre la pena giuridica è inflitta nell'interesse del mantenimento della sicurezza generale, la pena disciplinare è invece inflitta nell'interesse d'una funzione particolare dello Stato ¹⁾, e propriamente a tutela del particolare rapporto di soggezione intercedente fra l'individuo e l'ente pubblico. Onde, come ben dice il ROMANO ²⁾, la pena disciplinare colpisce l'individuo non nella sua qualità di uomo, ma in quella speciale di funzionario, studente, ecc.

¹⁾ BONUCCI, *Il reato come fatto illecito e come fatto punibile*, "Riv. di dir. e proc. pen.", 1919, I, p. 169.

²⁾ ROMANO, *I poteri disciplinari delle pubbliche amministrazioni*, "Giur. it.", 1898, IV, p. 438.

4. **Pena giuridica e risarcimento del danno.** — Non è possibile confondere con la pena giuridica il risarcimento del danno ¹⁾. Infatti, il risarcimento del danno è per presupposto e causa un illecito di diritto privato: è sempre proporzionato al danno oggettivo, nè la misura di esso varia secondo l'elemento soggettivo dell'illecito. Il risarcimento del danno serve ad un interesse privato, onde è rinunciabile od anche trasmissibile ad altri. Inoltre, essendo istituto di diritto privato, è suscettivo delle modificazioni lecite nella sfera del diritto privato; è restrizione che tocca normalmente il patrimonio, e si propone di eliminare le conseguenze materiali del reato e di reintegrare, direttamente o indirettamente, lo stato di fatto precedente.

Infine l'obbligo del risarcimento del danno, essendo riparazione del male passato, si applica esclusivamente in ragione della qualità e quantità di danno che dal reato è derivato; e, prescindendo, quindi, dalla personalità del delinquente, si estrinseca in confronto della persona danneggiata mediante il pagamento di una somma di danaro.

La pena giuridica è, invece, per presupposto e causa un reato, è proporzionata alla personalità psichica del soggetto, è per finalità preminente il riadattamento dell'individuo alla vita sociale, è carattere personale, e quindi non è trasmissibile, e si applica sempre ed esclusivamente nell'interesse della collettività.

5. **Pena giuridica e altri istituti affini.** — La pena si differenzia pure da quelle diminuzioni, perdite o decadenze del diritto che le

¹⁾ GRISPIGNI, *La sanzione criminale nel moderno diritto repressivo*, "La scuola positiva", 1920, p. 441; FLORIAN, *Dei reati e delle pene in generale*, Vol. I, parte II, p. 12 e 13; PUGLIA, *Della responsabilità penale per colpa e senza colpa*, ne "La scuola positiva", X, p. 581; PINSERO, *Repressione penale e coazione civile*, ivi, VI, p. 386.

Sono per le differenze tra pena e risarcimento anche dal punto di vista del diritto vigente il BINDING (*Normen*, § 241); il ROCCO, *Il danno e il pericolo sociale risultante dal reato*, Estratto dell'"Archivio giuridico Serafini", Pisa 1909, p. 15, e 45-48); il BATTAGLINI (*Le norme del diritto penale e i loro destinatari*, Roma 1910, n. 21, p. 79 e segg., n. 61, p. 232 e segg.); l'ALIMENA (*Principii*, I, p. 118 e segg.); MANZINI (III, n. 552). Invece la sostanziale identità fra la pena e il risarcimento è stata affermata in Germania dal MERKEL, e in Italia dal FERRI (*Soc. criminale*, p. 447); dall'ANGIOLINI ("La scuola positiva", IV, p. 449).

leggi non penali pongono come conseguenza dell'inadempimento di alcune obbligazioni (art. 237 e 238 cod. civ.).

La pena si differenzia, infine, dalle pene private e contrattuali, che sono rivolte all'adempimento di natura privatistica. Esse infatti non provengono nè sono attuate dallo Stato, e non si propongono la realizzazione d'un diritto pubblicistico, quale è il diritto di punire.

§ 3. — FINALITÀ DELLA PENA

6. Principi fondamentali e metodi della scuola classica e della scuola positiva. — 7. Tutela giuridica e difesa sociale.

6. **Principi fondamentali e metodi della scuola classica e della scuola positiva.** — Ormai si può dire che la pena non è più intesa in funzione di retribuzione, ma in funzione di difesa sociale.

Infatti, a mano a mano che il sistema fondato sul concetto della pena retributiva è ceduto parte del suo terreno, si è sempre più dimostrata la necessità di pene a tempo almeno relativamente indeterminato per alcune categorie di delinquenti.

La scuola classica è errata quando, considerando, a cagione della sua origine illuministica e giusnaturalistica, il delitto come una astrazione e un ente giuridico, è assegnato alla pena soltanto la finalità di reintegrare l'ordine giuridico violato.

7. **Tutela giuridica e difesa sociale.** — Invece la difesa sociale è per limite la necessità, e non può quindi legarsi al rigore di formule retributive.

È giusto che il delinquente subisca il male della pena, ma è un errore fondamentale credere che l'espiazione sia il fine della pena, anzi il solo fine di essa.

Platone, muovendo dal pensiero che la pena è giusta in sè stessa, proclamò nel *Gorgia* ch'essa è purificazione dell'anima.

Venne, poi, il cristianesimo, che riaffermò questa dottrina in forma di credenza religiosa: dottrina che fu ripresa nel Medio-Evo da Tommaso d'Aquino e da Dante. Ma essa, considerando la pena come mezzo di espiazione morale, finì col confondere l'elemento morale col giuridico.

Infatti, l'espiazione, sia la pena considerata come mezzo di espiazione morale, come riteneva KANT¹⁾, o come mezzo di espiazione giuridica d'una violazione di diritto, come precisò l'HEGEL²⁾, è una nozione sovrumana, perchè soltanto a Dio può spettare il giudizio morale, la precisa determinazione della colpa per il delitto dell'uomo,

È assurdo pensare che si possa esattamente misurare il male causato dal delitto ed il male che infliggerà la pena, ed ottenere così equivalenza fra essi.

D'altra parte, anzichè fare della pena un'espiazione, occorre ricercare le cause dell'infrazione commessa e tentare di eliminarle o di attenuarle.

Solo così si potrà disciplinare, con successo, la difesa sociale contro la criminalità.

Il delitto è compiuto dall'uomo, onde il giudice deve valutare l'azione delittuosa non astrattamente, fuori dell'individuo, ma nella realtà concreta di chi l'ha compiuta.

§ 4. — FONDAMENTO E SCOPO DEL DIRITTO DI PUNIRE SECONDO IL NUOVO CODICE PENALE

8. Il pensiero del Ministro Rocco. — 9. La dottrina della scuola criminale positiva esposta da E. FLORIAN.

8. Il pensiero del Ministro Rocco. — La pena dev'essere applicata in rapporto alla personalità del delinquente, e non soltanto all'indole della norma giuridica.

A questo concetto s'ispira in gran parte il nuovo codice.

Non è inopportuno ricordare alcuni brani della chiara e precisa relazione del Ministro Rocco al Re per l'approvazione del testo definitivo del codice: " Il diritto di punire dello Stato non è un derivato d'un diritto naturale dell'individuo, come ritennero i giusnaturalisti, le cui concezioni più o meno avvertitamente dominano altresì l'opera di alcuni sommi nostri criminalisti, quali il CARRARA ed il PESSINA.

¹⁾ KANT, *Principi metafisici del diritto*, § XLIII.

²⁾ HEGEL, *Filosofia del Diritto*, 1828, § 95 e segg.

Il diritto di punire è invece, secondo la concezione fascista (che in ciò si ricollega alla tradizione proprio del ROMAGNOSI e del CARMIGNANI, ripresa, se pur talvolta con evidenti esagerazioni della scuola criminale antropologica), null'altro che un diritto di *conservazione e di difesa* proprio dello Stato, nascente con lo Stato medesimo, analogo, ma sostanzialmente diverso, dal diritto di difesa dell'individuo e avente lo scopo di assicurare o garantire le condizioni fondamentali ed indispensabili della vita in comune.

Non più semplicemente un diritto di difesa sociale quale l'intesero i seguaci della scuola criminale positiva, e cioè una difesa soltanto contro il pericolo della recidiva del reo, bensì un diritto di difesa della società contro il pericolo di reati o di nuovi reati da parte di tutti e contro tutti, ossia contro il pericolo della criminalità come fenomeno sociale generale: difesa che si attua mediante la minaccia, l'applicazione e l'esecuzione della pena; e si esplica per via della prevenzione generale o sociale dei reati da parte di tutti i cittadini, non escluse le vittime dei reati stessi, per via della prevenzione speciale o individuale di nuovi reati da parte dei colpevoli, e così per mezzo dell'intimidazione e della soddisfazione del pubblico in generale, come per mezzo dell'intimidazione, dell'emenda e dell'eliminazione individuale dei rei.

9. La dottrina della scuola criminale positiva esposta da E. Florian. — In verità mi sembra che il legislatore si accosti più di quel che non creda al punto di vista dei positivisti, il cui pensiero EUGENIO FLORIAN¹⁾ riassunse magistralmente, or sono parecchi anni, in questi scultorei concetti: " Fondamento nel diritto di punire è la difesa sociale.

La società è un organismo nel senso scientifico e non esagerato ed artificiale; come tale essa deve vivere, conservarsi, svilupparsi; ogni lesione, quindi, devesi respingere, ed anzi, ove si può, prevenire. Il diritto di punire rappresenta nella società un'ineluttabile necessità naturale, uno strumento di difesa e di conservazione, un mezzo di protezione degli interessi sociali legittimi.

Il concetto di difesa sociale, messo alla base del diritto penale,

¹⁾ EUGENIO FLORIAN, *Trattato di dir. penale*, V. I, Parte I, p. 63 e segg.

deve infatti intendersi con moderna larghezza, e non è a confondersi con nessuna delle precedenti teoriche, relative, unilaterali.

Esso rappresenta l'idea madre e generale, da cui emanano gli scopi immediati più o meno contingenti e relativi che sono da prefiggersi alla pena.

L'esperienza quotidiana dimostra che le pene si applicano: 1°) perchè i delinquenti siano posti, temporaneamente o perpetuamente, nella fisica impossibilità di nuocere, e cioè nell'impossibilità di commettere altri reati; 2°) per ottenere, in quanto ciò sia possibile, il loro miglioramento secondo le esigenze della civiltà del gruppo cui appartengono, e cioè per renderli socialmente idonei; 3°) perchè la minaccia della pena o il fatto dell'applicazione della pena al delinquente possano trattenere altri dal delinquere; 4°) perchè, infine, l'esecuzione della pena incorsa diventi motivo che allontani il delinquente che la subisce da nuovi delitti.

In tal guisa la *prevenzione generale* e la *prevenzione speciale* s'intrecciano realizzando nel loro insieme la funzione sociale della pena. È evidente che codesti scopi della pena, considerati di fronte allo scopo più vasto e generale della difesa sociale, in verità si rivelano come mezzi mediante i quali la difesa sociale si attua „

Or quando i neo-classici, come il DEL GIUDICE ¹⁾, il MASSARI ²⁾ ed il ROCCO ³⁾ affermano che la pena abbia per finalità preminente, caratteristica la prevenzione, non fanno che elevare a scopo e fondamento della pena quello che è un mezzo mediante il quale si attua la difesa sociale.

§ 5. — IL SISTEMA DELLE PENE ACCOLTE NEL NUOVO CODICE

10. Pene principali ed accessorie per i delitti e per le contravvenzioni. L'eliminazione della detenzione, del confino e degli altri surrogati penali. — 11. L'abolizione della segregazione cellulare continua e l'introduzione del lavoro all'aperto. Il legislatore ha accolto i voti di E. FERRI e della scuola positiva. — 12. Il trattamento carcerario del condannato. Contro le esagerazioni di alcuni criminalisti.

¹⁾ DEL GIUDICE, *Prolusioni - Studi - Conferenze*, p. 36 e seguenti.

²⁾ E. MASSARI, *Le dottrine del diritto penale*, p. 248 e segg.

³⁾ ARTURO ROCCO, *L'oggetto del reato*, p. 443 e segg.

10. Pene principali ed accessorie per i delitti e per le contravvenzioni. L'eliminazione della detenzione, del confino e degli altri surrogati penali. — Il sistema delle pene del codice abrogato presentò non poche deficienze, soprattutto perchè mancò in esso il necessario coordinamento tra la disciplina di ciascuna pena ed il fine dell'individualizzazione della pena.

Infatti, nella scelta della pena, il codice dell'89 s'ispirò spesso a criteri di eccessiva mitezza e talvolta anche ad una severità inopportuna.

Ora il legislatore ha creduto di eliminare tali inconvenienti, attuando un sistema penale, che differisce notevolmente da quello del codice abrogato.

È stata, anzitutto, introdotta la pena di morte. Sono state poi portate innovazioni fondamentali nella scelta e nella determinazione stessa della pena.

Così, nel nuovo sistema, l'interdizione dai pubblici uffici e la sospensione dell'esercizio d'una professione non figurano più fra le pene principali, ma sono invece considerate come pene accessorie.

Tutte le pene restrittive della capacità giuridica individuali sono state raggruppate in un unico articolo sotto la denominazione di pene principali, che possono essere classificate secondo il bene giuridico tolto (pena di morte) o diminuito (pene restrittive della libertà personale, pene pecuniarie).

Delle pene detentive o restrittive della libertà personale una è perpetua (l'ergastolo), le altre sono temporanee.

Le pene principali stabilite per i delitti sono:

1. — La morte.
2. — L'ergastolo.
3. — La reclusione.
4. — La multa.

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

1. — L'arresto.
2. — L'ammenda.

Secondo la varia indole dei reati, la legge commina l'una o la altra delle pene suddette o in modo esclusivo o in modo cumulativo o in modo alternativo.

Le pene accessorie sono previste nell'art. 18. Esse sono:

1. — La interdizione dai pubblici uffici.
2. — La interdizione da una professione o da un'arte.
3. — La interdizione legale.
4. — La perdita della capacità di testare e la nullità del testamento, fatto prima della condanna.
5. — La perdita o la sospensione dall'esercizio della patria potestà o dall'autorità maritale.

Pena accessoria per le contravvenzioni è la sospensione dallo esercizio d'una professione o d'un'arte.

Pena accessoria comune ai delitti ed alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale.

Dal novero delle pene sono stati eliminati la detenzione ed il confino.

La detenzione era disciplinata dal codice abrogato non in modo molto diverso dalla reclusione; giacchè la differenza fra le due pene si verificava soltanto rispetto a particolari effetti, che conseguivano alla condanna.

L'eliminazione della detenzione non significa che sono accomunati nel trattamento i condannati per reati colposi e i condannati per reati dolosi, perchè il nuovo ordinamento penitenziario stabilisce una netta differenza di trattamento fra essi.

Alla pena per il confino, che nel codice dell'89 si applicava in un numero molto limitato di delitti, è stata sostituita nel nuovo codice, come misura di sicurezza, il divieto di soggiorno in uno o più Comuni o in una o più Provincie.

Infine il nuovo codice ha eliminato i cosiddetti surrogati penali o complementi di pena: la riprensione giudiziale; l'arresto scontato nella propria abitazione dalle donne o dai minori ¹⁾; la prestazione d'opera in luogo della detenzione, sostituita, a sua volta, alla pena della multa, nel caso d'insolvibilità del condannato; l'arresto preveduto negli art. 455 e 488; l'esecuzione, in uno speciale stabilimento, della pena restrittiva della libertà personale, inflitta a persone abitualmente in istato di ubbriachezza; la casa di custodia in cui poteva essere scontata, in tutto o in parte, la pena detentiva,

¹⁾ L'art. 247 della nuova proc. pen. stabilisce che in taluni casi speciali il Procuratore del Re o il Pretore può con decreto motivato disporre che la persona arrestata rimanga provvisoriamente nello stato di arresto nella sua abitazione.

irrogata a chi avesse commesso il fatto in istato d'imputabilità diminuita per infermità di mente; e, infine, la casa di correzione, in cui i minorenni scontavano la pena detentiva.

Tutti tali complementi di pena ebbero una scarsa applicazione nel codice abrogato, perchè si dimostrarono poco efficaci a produrre pratici risultati.

11. L'abolizione della segregazione cellulare continua e l'introduzione del lavoro all'aperto. Il legislatore ha accolto i voti di E. Ferri e della scuola positiva. — I due requisiti comuni all'espiazione di ciascuna delle pene detentive sono: la segregazione cellulare continua, che per il condannato all'ergastolo non poteva essere inferiore a sette anni, e che durava, in qualche caso, la vita del condannato.

La segregazione cellulare continua — dice il Guardasigilli ¹⁾ nella sua relazione — è abolita perchè la severità della pena non può essere giustificata se non da una concreta ed immediata finalità di più rigorosa repressione: chè ove il carattere di afflittività assumesse un grado che ecceda tale esigenza, esso imprimerebbe alla sanzione giuridica una nota di crudeltà che contrasta con gli scopi stessi della pena.

D'altra parte il lavoro all'aperto “impedisce gli effetti deleteri della pena perpetua senza distruggere e alterare il carattere di afflittività che ad essa è inerente”.

L'abolizione della segregazione cellulare continua, dell'isolamento diurno e il lavoro all'aperto sono stati reclamati da molti anni, con incessante fervore, da molti giuristi, fra cui i più autorevoli esponenti della scuola positiva.

È stato combattuto il sistema cellulare, perchè esso — come rileva il FLORIAN ²⁾ — “fiacca la fibra morale del condannato e ne mina l'esistenza fisica; e non lo educa al lavoro, che nella cella diventa impossibile.

La cella non risponde alla nostra tradizione penalistica, perchè s'ispira soltanto al criterio afflittivo della pena in senso brutale e

¹⁾ R. G., Parte I, p. I, p. 69.

²⁾ E. FLORIAN, *Trattato di diritto penale. Dei reati e delle pene in generale*, Parte II.

disumano, e non facilita, quindi, il riadattamento del delinquente alla vita sociale.

L'isolamento esercita una dannosa influenza sull'organismo, specie se trattasi di organismi predisposti. Infatti è davvero notevole il numero dei decessi per tubercolosi, per suicidi, per psicopatia, come à dimostrato il dottor CREMONA dirigente del manicomio giudiziale di Reggio Emilia in un suo articolo pubblicato nell'«Archivio di antropologia criminale»,.

Un altro competente, il TULINI, direttore delle Carceri giudiziarie di Sassari ¹⁾, rileva che: il detenuto, proclive, per natura e per il dolore della condanna — la senta egli giusta o ingiusta —, a una comunione coi suoi simili, si accascia e si avvilita col silenzio e l'isolamento, che accrescono in lui, per autosuggestione, l'odio contro la società e risvegliano quegli istinti inferiori e peggiori che si cerca con la condanna di eliminare e dissodare definitivamente.

Ma perchè il condannato possa migliorare, occorre richiamarlo, mediante il lavoro, alla vita morale.

Onde l'obbligo del lavoro è necessario complemento penitenziario, che non deve assolutamente permettere che i condannati si abrutiscano nell'ozio forzato, fomite di vizi e d'immoralità ²⁾.

Il lavoro imposto ai condannati, non solo facilita la loro redenzione, abituandoli ad una vita di attività, ma li mette in grado di riparare alle conseguenze derivanti dal loro fatto; giacchè la remunerazione per il lavoro prestato è destinata al risarcimento del danno da essi cagionato col reato, alle spese per il loro mantenimento nelle carceri ed al pagamento delle pene pecuniarie e delle spese processuali.

ENRICO FERRI ³⁾ giustamente osserva che sarebbe strano se la condanna per un delitto commesso dovesse esimere il malfattore dallo

¹⁾ *La segregazione cellulare*, nella «Rivista di diritto penitenziario», Gennaio-Febbraio 1930.

²⁾ Il FORNI, a questo proposito (*Segregazione cellulare nella dottrina e nella pratica*) rileva che è necessaria una lenta, costante e progressiva opera di persuasione, affinché lo spirito di ribellione, l'ignoranza, l'impeto sfrenato della ribellione lascino posto alla calma ed alla rieducazione. Ma codesto intento si potrà ottenere solo stando a contatto del condannato e permettendo che egli sia a contatto con altri.

³⁾ ENRICO FERRI, *Diritto criminale*, p. 710.

obbligo di provvedere alla propria esistenza mediante il lavoro, che è il dovere elementare di ogni cittadino, che non sia invalido per infanzia, malattia o vecchiaia.

Il compianto criminalista, il quale — come scrisse SILVIO LONGHI ¹⁾ — «ebbe in comunanza, con apostoli illuminati, la netta visione del divenire del diritto penale», sin dal 1885 denunciò al congresso penitenziario di Roma l'isolamento cellulare continuo come una delle aberrazioni del secolo XIX, e proclamò, con la sua appassionata eloquenza, la necessità di sostituire alla segregazione cellulare le colonie agricole con il lavoro all'aperto, fattore di benessere, di igiene e di moralità in un paese del sole, come l'Italia.

Ora, finalmente, dopo molti anni, il legislatore à accolta la proposta del FERRI, trasformando il sistema penitenziario sulla base del lavoro, e rinunciando, così, all'errata concezione, caldeggiata nel secolo scorso da molti criminalisti, che lo Stato debba assumere, in conseguenza della condanna penale, il dovere giuridico di mantenere gratuitamente il delinquente carcerato.

12. Il trattamento carcerario del condannato. Contro le esagerazioni di alcuni criminalisti. — Come si vede, il trattamento carcerario del condannato è reso più umano nel nuovo codice.

Quanto siamo lontani dai giorni tristi del medio-evo, nei quali il carcere era accompagnato da ogni maniera di durezze e di sevizie!

La mutilazione, il marchio, l'infamia, la flagellazione sono dolorosi ricordi d'una crudele manifestazione di giustizia punitrice, contro la quale non invano insorse la voce fiera e sdegnosa di CESARE BECCARIA.

Ma se è doveroso riconoscere che il sistema carcerario accolto dal legislatore nel nuovo codice è ben lontano dai deprecati regimi medioevali, non si può d'altra parte negare che vi è ancora molto cammino da percorrere, perchè il trattamento del condannato diventi tale da appagare le esigenze della giustizia e della umanità nella punizione del reo.

Questo non significa, però, che si debba accogliere l'opinione di

¹⁾ SILVIO LONGHI, *Per un codice della prevenzione sociale*, Milano 1921, p. 13.

quei criminalisti e penitenziaristi i quali propongono, ad esempio, la liberazione notturna dei condannati a pene lievi per restituirli alla vita sessuale!

Sono codeste esagerazioni determinate da un eccessivo e pericoloso pietismo, che va energicamente combattuto.

“ Bisogna mantenersi lontano dagli eccessi opposti „, ammonisce ENRICO DE NICOLA ¹⁾. “ Se fu imperdonabile errore — scrive l'illustre penalista — trapiantare nel nostro meridionalissimo paese sistemi penitenziari di origine e di struttura nordica, non sarebbe ugualmente ammissibile introdurre nei nostri stabilimenti penali innovazioni introdotte oggi, ad es., nelle carceri scozzesi, nelle quali i sorveglianti dei detenuti sono scelti fra i detenuti stessi, ed in talune carceri americane, dalle quali i detenuti sono liberati sulla parola d'onore, per un giorno festivo, affinché possano trascorrerlo in famiglia, senza che uno solo di essi non ritorni all'ora fissata dal direttore, o nelle prigioni russe, nelle quali si pubblicano riviste e giornali, ed è concesso ai detenuti financo un congedo — da sette ad undici giorni all'anno fino a quattro mesi —, durante i lavori agricoli, o in altre carceri nord-americane, sulle pittoresche rive dell'Udson, ove la vita è così piacevole (è consentita la pesca, vi è annesso un terreno di sports, vi sono sale di riunioni e di concerti), che appena fu promulgata il 30 giugno 1928 una legge che per molti delitti vietava la commutazione di pena, molti accusati fecero vive premure per essere giudicati prima che la legge entrasse in vigore.

À ragione ENRICO FERRI di scrivere che non occorre imporre sofferenze, afflizioni, umiliazioni, ma non si deve neppure dare ai detenuti un'esistenza troppo facile, che faccia dimenticare le privazioni, che la vita libera impone alla generalità degli uomini onesti „.

Ma, a parte ciò, basterebbe a rilevare l'opportunità di non disgiungere dalla pena l'elemento affittivo, la considerazione pratica che uno dei fini — e fra i più importanti — che deve contenere la pena è quello di agire intimidendo il popolo in modo da mantenerlo lontano dal delitto. Il che, naturalmente, non può attuare una pena che per la sua dolcezza si presenta poco temibile, quando non, addirittura, desiderabile!

¹⁾ E. DE NICOLA, *Le due scuole penali*, p. 31.

§ 7. — DELLE PENE PRINCIPALI IN PARTICOLARE LA PENA DI MORTE

13. Bibliografia sterminata pro e contro la pena di morte. Non è vero che l'individualismo democratico abbia condotto all'abolizione dell'estremo supplizio. Il pensiero di ROUSSEAU e di KANT. La risposta di E. PESSINA a TISSOT. — 14. Le cinque argomentazioni del legislatore per giustificare il ripristino della pena di morte. — 15. Confutazione di esse. Il pensiero di ENRICO PESSINA. Il Cristianesimo dei primi secoli è tutto un inno all'inviolabilità della vita umana. — 16. La pena di morte è il mezzo più efficace, secondo PELLEGRINO ROSSI, per fermare il braccio degli assassini. Contraria dimostrazione di E. FERRI. La delinquenza più grave non è aumentata in Italia dopo l'abolizione della pena di morte. — 17. La pena di morte rende impossibile l'emenda e la rieducazione del reo. — 18. L'irreparabilità della pena di morte.

13. Bibliografia sterminata pro e contro la pena di morte. Non è vero che l'individualismo democratico abbia condotto all'abolizione dell'estremo supplizio. Il pensiero di Rousseau e di Kant. La risposta di E. Pessina a Tissot. — La pena di morte si esegue con la fucilazione nell'interno di uno stabilimento penitenziario ovvero in altro luogo indicato dal Ministro della giustizia che, ove detto Ministro lo ordini, può essere anche pubblico (art. 21). La sentenza di condanna è pubblicata (articolo 36) e la condizione giuridica del condannato è equiparata a quella del condannato all'ergastolo (art. 38).

Sulla pena di morte, ripristinata nel nuovo codice, io già espressi nel mio studio *Le scuole penali* ¹⁾ il mio pensiero contrario. Io non debbo che confermarlo, giacchè continuano a sembrarmi fondate le argomentazioni che espongono i partigiani dell'abolizione.

L'avversione alla pena di morte è un titolo di gloria per i giuristi italiani, fra cui eccellono il CARRARA, il CARMIGNANI ed il PESSINA, che pronunziò su questa questione tre memorabili lezioni ²⁾ degne dell'altissimo ingegno del grande giureconsulto napoletano.

Si sono scritti innumerevoli volumi ed opuscoli in tutte le epoche ed in tutte le nazioni, sia per affermare sia per combattere la necessità della pena di morte.

¹⁾ Pubblicato nella “ Rassegna penale „, 1929, p. 663.

²⁾ ENRICO PESSINA, *Discorsi vari*, Vol. I.

Da CESARE BECCARIA in poi le argomentazioni pro e contro sono state largamente discusse sotto tutti gli aspetti: filosofico, religioso, morale, giuridico, politico.

È inesatta l'affermazione fatta che l'individualismo democratico abbia condotto all'abolizione della pena di morte; onde a ragione S. E. Rocco, quando, nella sua relazione al Re sul nuovo codice, scrive che la pena di morte fu ritenuta necessaria proprio da quelli scrittori che furono tra i più autorevoli seguaci della filosofia individualistica, dalla quale discendono il liberalismo e la democrazia.

Fra tutti basta ricordare il ROUSSEAU ¹⁾, il quale scrisse nel *Contratto sociale* che i malfattori dovrebbero essere condannati a morte per il diritto della guerra, essendosi essi dichiarati nemici della società coi loro misfatti.

Non meno reciso è KANT, il quale, enunciando il principio della proporzionalità della pena, scrisse: "Uccidendo, uccidete voi stessi",.

A questo principio di KANT hanno fatto ricorso molti fautori della pena di morte, tra cui il TISSOT, per sostenere che la pena deve essere proporzionata al delitto, onde è giusto che si neghi nel delinquente quello stesso diritto alla vita, che egli, uccidendo, a negato in altra persona.

ENRICO PESSINA ²⁾ risponde trionfalmente a questi scrittori, osservando che la giustizia non deve imitare la perversità stessa del delinquente, perchè se ciò facesse, dimostrerebbe di concepire la pena in maniera grossolana.

La pena è la negazione del delitto — scrive il Maestro — e però lo Stato, nell'infliggerla, non deve imitare il delinquente nella sua azione, non deve ripetere quel fatto che esso considera criminoso.

Ora, se si accogliesse il principio della reciprocità, formulato dal TISSOT, la società regredirebbe al concetto della *similitudo supplicii*.

14. Le cinque argomentazioni del legislatore per giustificare il ripristino della pena di morte. — Le gravi e forti argomentazioni, addotte dal legislatore, nel ripristinare la pena di morte nel nuovo codice, si possono così riassumere:

¹⁾ G. ROUSSEAU, *Contratto sociale*, libro II, Capo V.

²⁾ ENRICO PESSINA, *Discorsi vari*, Vol. I, p. 70.

1°) La pena di morte è intrinsecamente legittima, perchè lo Stato è il *jus vitae et necis*, come diritto eminente sull'individuo, il quale non è che un elemento infinitesimale e transeunte dell'organismo sociale, a cui deve subordinare la propria azione e la propria esistenza.

Or se lo Stato, per i suoi fini razionali, manda il cittadino sul campo di battaglia ad affrontare la morte, a tutto il diritto di mandarlo ad espriare sul patibolo il suo delitto.

2°) Questa è anche la dottrina della Chiesa cattolica.

Basti ricordare fra tutti i dottori della Chiesa S. Tommaso D'Aquino, il quale scrisse nella *Summa theologica*: "Se qualche cittadino è divenuto pernicioso alla società e corrompitore della medesima per qualche suo delitto, sarà lodevole e salutare cosa toglierlo di mezzo perchè rimanga salvo il bene comune",.

3°) La pena di morte è necessaria. Infatti nessuna pena è l'efficacia della pena di morte, nessuna intimidisce di più, sia nel momento della minaccia, sia in quello dell'esecuzione.

4°) La pena di morte è una pena eliminativa. Vero è che essa rende impossibile l'emenda e la rieducazione del reo, ma questi sono scopi secondari ed accessori della pena.

15. Confutazione di esse. Il pensiero di Enrico Pessina. Il Cristianesimo dei primi secoli è tutto un inno all'inviolabilità della vita umana. — Si può rispondere a queste argomentazioni: è vero che la Società e lo Stato non sono mezzi — come affermano il LOCKE ed il KANT — per tutelare l'esistenza dell'individuo; onde si deve assolutamente ripudiare la concezione aberrante che lo Stato non abbia altro valore, tranne quello di essere esecutore delle pretese, delle esigenze, dei diritti dell'individuo.

Nessuno può negare che la vita dell'individuo fuori dello Stato è irrazionale, perchè, senza lo Stato, organo del diritto, coordinatore ed armonizzatore di tutte le forme fondamentali della vita dell'umanità, l'uomo non potrebbe raggiungere la sua destinazione.

È vero altresì che l'individuo, per l'attuazione del diritto, deve obbedire allo Stato; ma ciò non significa che questo possa togliere quella vita individuale, che è condizione *sine qua non* della personalità umana.

Come insegna il PESSINA, l'annientamento di quello che *inhaeret personae* non può essere contenuto della pena; anzi questo annientamento della personalità umana segna appunto il limite dell'azione dello Stato nella punizione del delitto.

Ciò non vuol dire che il delinquente non debba essere messo nell'impossibilità di nuocere alla collettività, perchè il potere sociale, senza ricorrere alla pena di morte, a mezzi sufficienti ed efficaci per mantenere la sovranità del diritto.

Infine, non mi sembra fondato l'argomento che il potere dello Stato, come è il diritto di disporre della vita dei cittadini per la necessità della guerra, così è anche il diritto di eliminare quella dei peggiori colpevoli per la necessità della difesa sociale.

Quest'argomento è stato già confutato da alcuni autorevoli giuristi, fra cui ALFREDO DE MARSICO ¹⁾, il quale giustamente rileva: « Alle necessità della guerra non si può altrimenti provvedere, mentre questa stessa ineluttabilità del mezzo non esiste per la giustizia penale; la gloria di chi muore sul campo esalta, non menoma, la dignità della vita; la morte sul campo non è un decreto degli uomini, ma del caso, sicchè nulla perde del suo rito imprescrittabile e sacro, e ciò della pena di morte non può ripetersi ».

Vero è che S. TOMMASO D'AQUINO nella *Summa theologica* si dimostra fautore della pena di morte; vero è che anche altri noti scrittori della Chiesa, come il VON ALLER, il BONALD ed il DE MAISTRE proclamano la necessità del carnefice come condizione necessaria pel mantenimento dell'ordine; vero è che la Chiesa del medio-evo e dell'impero fu favorevole all'estremo supplizio; ma è anche vero che il cristianesimo dei primi secoli è tutto un inno alla santità ed alla inviolabilità della vita umana.

TERTULLIANO annunzia ai fedeli che l'antica legge *ultione gladii se vindicabat*, ma che la moderna legge *clementiam designat*.

Tutta la Chiesa primitiva, attraverso le parole di LATTANZIO, di CIPRIANO, di AMBROGIO, di CRISOSTOMO proclama apertamente la pena capitale come ripugnante allo spirito del cristianesimo, per il quale si dovrà avverare il vaticinio di Ezechiello: « *Dixit dominus: nolo mortem impii sed ut convertatur et vivat* ». Chi non ricorda

¹⁾ ALFREDO DE MARSICO, *I delitti e lo Stato nell'evoluzione del diritto pubblico*, «La Scuola Positiva», Marzo-Aprile 1927, p. 122-123.

le famose parole dell'autore della città di Dio: « *Nullis bonis in catholica Ecclesia placet si usque ad mortem in quemquam licet haereticum saeviatur* »?

Il grande CARRARA, con la sua celebre formula « morte alla morte », riprese l'alto e nobile motivo del filosofo cristiano LATTANZIO, il quale scrisse che uccidere un uomo è sempre un misfatto perchè Dio à voluto che l'uomo sia un essere sacro. Onde non a torto sembrava a SCHMALTZ che più dello stesso condannato fosse colpevole il magistrato cristiano, quando pronunziava la condanna di morte di un uomo.

Egli, ciò facendo, privava costui della possibile salvazione dell'anima.

16. La pena di morte è il mezzo più efficace, secondo Pellegrino Rossi, per fermare il braccio degli assassini. Contraria dimostrazione di E. Ferri. La delinquenza più grave non è aumentata in Italia dopo l'abolizione della pena di morte. — Coloro i quali affermano che la pena di morte è necessaria perchè nessuna pena è più efficace di essa nel preservare la sicurezza sociale e nell'intimidire i più pericolosi delinquenti, sia per la minaccia contenuta in essa, sia per la sua effettiva esecuzione, considerano la pena esclusivamente dall'aspetto dell'intimidazione.

Ora la prevenzione mercè il timore non è fondamento della pena in generale, ma è uno degli scopi, mediante i quali si attua la difesa sociale contro gli assalti della criminalità.

I fautori dell'estremo supplizio, i quali ritengono con PELLEGRINO ROSSI che esso sia necessario perchè è l'unico mezzo indispensabile a fermare il braccio degli assassini ed a produrre gli effetti che si aspettano dalla pena, soprattutto come esempio, non ancora àno dimostrato che non vi sia per il delinquente freno più salutare del timore della pena di morte e che tutte le altre pene, anche l'ergastolo, siano insufficienti a tale scopo.

ENRICO FERRI, con ampia dimostrazione, à contestato che la minaccia della pena suscita nei delinquenti, e specialmente nei più feroci, la medesima impressione intimidatrice che essa fa agli uomini normali ed onesti. Egli arriva pertanto a questa conclusione: « che l'uomo delinquente di fronte alla pena minacciata, prima di agire, o non ci pensa, o è trascinato dalla vertigine d'una passione od emo-

zione; oppure medita e prepara il delitto da compiere, ed allora pensa alla pena, ma spera di “farla franca,,¹⁾.

Il FERRI, a suggello della sua dimostrazione, ricorda parecchi casi d'individui che commisero omicidio proprio nella piazza dove e mentre si ghigliottinava un omicida²⁾.

Il MITTERMAIER, d'altra parte, à documentato che nei paesi in cui è stata abolita la pena di morte l'alta criminalità è in decrescenza.

Il PESSINA, l'ELLERO ed il DE NICOLA àno ribadito questo punto di fatto, dimostrando che la criminalità è in aumento proprio in alcuni di quei paesi che àno mantenuto la pena di morte.

FREDERICH L. HOFFMAN in un articolo, *L'omicidio e la pena di morte*, pubblicato nel “Current History,, à dimostrato che nei dieci anni anteriori al 1926 la percentuale degli omicidi negli Stati nord-americani che ancora conservano la pena di morte è di 57 per ogni milione di abitanti, mentre la percentuale stessa è di 42 negli Stati che àno abolita la pena di morte.

Dalla statistica criminale pubblicata in Germania nel 1927 si apprende che gli omicidi, non solo non aumentano, ma sono in diminuzione da quando la Germania non à più eseguita la pena di morte. Su 100.000 persone di età uguale o superiore a quella in cui si è penalmente responsabili, sono stati condannati per omicidio: nel 1921 il 0,50‰; nel 1922 il 0,42‰; nel 1923 il 29‰; nel 1924 il 41‰; nel 1925 il 39‰; nel 1926 il 35‰; nel 1927 il 0,25‰.

È da notare che nel 1921, in cui la percentuale degli omicidi salì a 0,50‰, vi furono ben 149 condanne a morte, mentre nel 1927, in cui la percentuale scese a 25‰, il numero delle condanne a morte fu soltanto di 64.

Il GAROFALO disse cosa inesatta, quando affermò che il ripristino della pena di morte fosse giustificato in Italia dall'aumento delle forme più gravi e più efferate di criminalità.

¹⁾ GIROLAMO PENSO contesta che la pena non si presenti in sè intimidativa alla grande maggioranza dei delinquenti. Egli spiega invece che tale intimidazione non agisce sul delinquente perchè annullata dalla speranza dell'impunità (*Studi cit.*). Ad ogni modo, quello che qui c'interessa è che, chi per un verso, chi per un altro, tutti negano alla pena quell'efficacia intimidatrice assoluta, che sarebbe necessaria perchè potesse veramente giustificarsi, spiegarsi, ammettersi la pena di morte.

²⁾ ENRICO FERRI, *L'omicida*, p. 123.

Perchè è vero proprio il contrario: la delinquenza più grave è andata diminuendo in Italia dopo l'abolizione della pena di morte.

Non si nega che ci fu subito dopo la guerra un aumento nei reati di sangue (il che avviene in ogni dopo-guerra), ma da alcuni anni il movimento di diminuzione si è notevolmente accentuato.

Infatti, gli omicidi consumati e tentati, che nel 1913 con una popolazione di circa 36 milioni di abitanti raggiunsero una delle più alte cifre dell'anteguerra (3356), dopo avere compiuto nel 1922 la massima ascesa fino a 6278, discesero nel 1926, con una popolazione di oltre 40 milioni di abitanti, alla cifra di 2514, che non si era mai avuta nell'anteguerra.

Del resto lo stesso Ministro on. Rocco à implicitamente dimostrato l'inutilità del ripristino della pena di morte, quando nel suo recente discorso alla Camera (seduta 28 aprile) à annunziato che in Italia diminuisce rapidamente l'alta criminalità. Infatti “ gli omicidi, le rapine, i delitti contro l'ordine pubblico sono in costante diminuzione in tutte le regioni d'Italia „.

17. La pena di morte rende impossibile l'emenda e la rieducazione del reo. — La pena di morte rende impossibile l'emenda e la rieducazione del reo. Consento che l'emenda del reo non è lo scopo fondamentale della pena, e che essa può anche non avverarsi. Ma ciò non significa che debba ritenersi impossibile e che possa prescindere.

Infatti, il concetto d'incorreggibilità e d'inadattabilità non à valore assoluto, bensì è dipendente, come avverte acutamente il GRISPIGNI¹⁾, “ da un lato, dal grado di sviluppo delle dottrine pedagogiche e mediche e dall'altro dai mezzi e dalle istituzioni di cui dispone uno Stato in un determinato momento storico, onde non è escluso che una persona dichiarata incorreggibile possa essere considerata diversamente in un tempo più o meno lontano, il che spiega appunto come il diritto criminale moderno rifugga non solo dalla pena di morte, ma disponga anche, nel periodo di esecuzione, successivi accertamenti circa il permanere o meno dell'incorreggibilità „.

¹⁾ FILIPPO GRISPIGNI, *La pericolosità criminale e il valore sintomatico del reato*, “ La Scuola positiva „, 1920, p. 108.

Ne deriva che la società, nel difendersi dall'assalto del delinquente, non solo deve fargli sentire l'efficacia della sua forza sovrana, ma deve anche facilitare, con tutti i mezzi, la sua redenzione.

Aggiungo che il nostro legislatore à riconosciuta tutta l'importanza dell'emenda del reo, quando, nel nuovo codice, à abolita la segregazione cellulare continua ed à introdotto il lavoro all'aperto.

Esso, ciò facendo, si è proposto appunto d'impedire l'abbruttimento del reo e di riadattarlo, per quanto sia possibile, alla vita sociale.

Giustamente il Ministro nella sua relazione al Re (R. R. n.88) dice: " Mi sono proposto di agevolare in tutti i modi la riabilitazione a chi se ne è reso degno, perchè è interesse dello Stato di promuovere il ravvedimento dei rei, di confortarli, con la speranza della redenzione sociale nei loro buoni propositi, di ridare ai condannati la possibilità di vivere onestamente „. Ora è evidente che la pena di morte, con la sua irreparabilità, impedisce la riabilitazione del reo.

18. *L'irreparabilità della pena di morte.* — Ma vi è un argomento che a me sembra decisivo per la soluzione negativa del problema, ed è quello della irreparabilità della pena di morte.

ALFREDO ORIANI scrisse nel 1898 un mirabile articolo, in cui affermò che la legge umana, che non è infallibile, non può arrivare alla pena di morte, giacchè, di fronte alla irreparabilità di questa, non esiste la *certezza* di giusta punizione.

ENRICO DE NICOLA nel suo studio citato ¹⁾ ribadisce l'osservazione dell'ORIANI, scrivendo che: "La soluzione del problema è racchiusa in una verità immutabile ed eterna: solo l'infalibilità che non è umana, può permettere al giudice di dire: "Quest'uomo deve morire „.

Giustamente il FLORIAN ²⁾ scrive che l'irreparabilità della pena di morte è un vizio che, di fronte all'umana fallibilità, basterebbe da solo a farla ripudiare. Ecco perchè i giuristi della scuola positiva, ad eccezione del GAROFALO, sono partigiani dell'abolizione.

Fra i tanti errori giudiziari, che sono venuti alla luce in que-

¹⁾ P. 25.

²⁾ EUGENIO FLORIAN, *Trattato diritto penale*, Vol. I, Parte II.

sti ultimi anni, è notevole quello che concerne l'ebreo tedesco Oscar Staber, il quale, essendo stato condannato a morte nel 1911 per lo assassinio d'una signora ottantenne e avendo avuta la pena commutata in quella dell'ergastolo, fu, dopo diciotto anni di dura prigionia, proclamato innocente dalla Corte di appello penale scozzese in giudizio di revisione. Or, se la condanna capitale fosse stata eseguita, il turbamento della coscienza popolare non sarebbe stato dopo il riconoscimento della innocenza dello Staber maggiore dell'effetto *intimidativo* che appunto si propongono con l'esecuzione della pena capitale i fautori di essa?

Sull'irreparabilità della pena di morte S. E. Rocco — che à riassunto magistralmente nella relazione al Re gli argomenti dei fautori di essa — osserva che l'errore è purtroppo inseparabile dalla natura umana e che se il timore d'incorrervi dovesse trattenere dall'azione, tutta la vita individuale e sociale ne resterebbe paralizzata.

Gli errori dei medici e dei chirurghi — aggiunge il Ministro — che cagionano la morte del malato, sono assai più numerosi degli errori giudiziari, eppure nessuno à mai pensato di sopprimere la medicina e la chirurgia.

A questo argomento del Ministro risponde ENRICO PESSINA ¹⁾, il quale scrisse: " *La similitudine del medico che con arguzia viene invocata, potrebbe essere addotta se noi dicessimo che il punire è illegittimo perchè il giudice può commettere errori, ma noi diciamo ben altro. Diciamo che le leggi non possono comandare cosa che trascende i confini della possibilità umana: che l'errore è inseparabile dalla giustizia sociale, che per la fallibilità dei giudizi umani segnatamente in ciò che si attiene a fatti concreti il cui accertamento dipende o da congetture morali o da testimonianze su cui anno efficacia l'interesse e l'arbitrio individuale, la giustizia stessa esige la riparabilità degli errori giudiziari. E questa esistenza della irreparabilità degli errori vieta di usare una pena, che, quando per errore giudiziario venne inflitta, non è possibile ad eliminarsi nè lascia adito a qualsiasi riparazione „.*

Intanto " pur là dove la pena di morte è ammessa — rileva

¹⁾ ENRICO PESSINA, *Discorsi*, p. 164.

SILVIO LONGHI ¹⁾ — troppe volte si esita e si tergiversa, al momento dell'esecuzione, mentre l'insorgere frequente delle proteste della moltitudine costituisce la migliore prova della ripugnanza che suscita ovunque quando non siano in pericolo gli interessi della patria, l'attuazione della suprema legge del taglione.

Sono cinque gli Stati d'Europa (Romania, Portogallo, Olanda, Norvegia e Austria), con aggiunti cinque Cantoni della Svizzera (il Canton Ticino compreso), che vi rinunciarono; e tre gli Stati della America del nord, sette quelli dell'America del sud. E più saranno, perchè sono molti i progetti di codice penale in revisione dei singoli Stati che mettono al vertice, come più grave, la pena dell'ergastolo e persino la pena temporanea della reclusione, ubbidendo, evidentemente, a quel sentimento di maggior mitezza che ispira la epoca moderna. Ma il primato del movimento spetta all'Italia. Essa non può condannare — così conclude nel citato articolo il LONGHI — l'esempio dato al mondo, col gettarsi, d'un tratto, per reazione, e senza necessità, all'estremo opposto „.

§ 8. — LE ALTRE PENE PRINCIPALI

19. Ergastolo. Ciò che dispone l'art. 22. — 20. La reclusione. Le disposizioni dell'art. 23. L'inutilità delle pene di breve durata non giustifica l'inasprimento di esso stabilito per molti casi nel nuovo codice penale. L'opinione di DE NICOLA e di S. LONGHI. — 21. L'arresto. Ciò che dispone l'art. 25. — 22. Le pene pecuniarie. La multa e l'ammenda.

19. Ergastolo. Ciò che dispone l'art. 22. — L'ergastolo è pena perpetua ed eliminativa.

Il carattere eliminativo della pena dell'ergastolo non esclude che il legislatore debba preoccuparsi sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista morale della sorte dell'ergastolano.

Il trattamento educativo di costui è un freno al suo completo abbruttimento, che non si eviterebbe, se l'ergastolano non fosse richiamato, con opportuni mezzi, alla vita morale.

Come osserva il MASSARI ²⁾ “ Le finalità di incivilimento assunte

¹⁾ SILVIO LONGHI, *Tribunale speciale permanente e pena di morte*, “Rassegna penale „, Marzo-Aprile 1929.

²⁾ E. MASSARI, *Le dottrine del diritto penale*, p. 265.

dallo Stato moderno; la necessità d'una disciplina regolatrice della vita in comune dei condannati; la possibilità della liberazione per effetto d'un atto d'indulgenza sovrana e d'una legge abolitiva del reato; spiegano perchè la legge non possa in nessun caso disinteressarsi del trattamento educativo delle persone detenute, comprese quelle condannate all'ergastolo „.

Epperò non può non lodarsi il legislatore che à saputo disciplinare, con criteri umani, questa pena carceraria perpetua, uniformandosi, come abbiamo già visto, a due concetti dibattuti nella dottrina: la necessità di abolire la segregazione cellulare e l'introduzione del lavoro all'aperto. Le colonie d'oltre mare ed i lavori di bonifica agraria o idraulica — come rilevò il DE MARSICO alla Camera nella sua relazione per la riforma del codice penale — possono offrire il mezzo di conciliare tutte l'esigenze connesse alle pene estreme: la maggiore asprezza delle sanzioni, la maggiore sicurezza sociale, il tentativo di ridestare l'uomo normale nei delinquenti più pericolosi mediante il lavoro.

L'isolamento diurno viene applicato soltanto nella particolare ipotesi, contemplata dal primo capoverso dell'articolo 72, cioè quando delitti punibili con l'ergastolo concorrono con altri delitti punibili con pena detentiva temporanea.

In questo caso l'isolamento diurno non può essere inferiore ai sei mesi e non superiore a quattro anni. In conseguenza dell'introduzione del lavoro all'aperto, il condannato all'ergastolo può esservi ammesso dopo che à scontato almeno tre anni della pena. Questa mitigazione di pena, che è un premio per il condannato di buona condotta, sarà un mezzo potente per impedire il suo abbruttimento, e non gli toglierà del tutto la speranza di essere un giorno liberato. L'ammissione al lavoro all'aperto è deliberata dal giudice di esecuzione dopo un opportuno apprezzamento sulla condotta del detenuto.

Il penultimo capoverso dell'art. 22 stabilisce che il Ministro della giustizia può disporre che l'esecuzione della pena dell'ergastolo abbia luogo in una colonia o in altro possedimento di oltre mare.

L'ultimo capoverso dispone che il condannato, che sconta la pena in colonia o in un altro possedimento di oltre mare, può essere ammesso al lavoro all'aperto anche prima che sia trascorso il termine indicato nel primo capoverso dell'art. 22.

Le donne scontano l'ergastolo come ogni altra pena detentiva in stabilimenti distinti da quelli destinati agli uomini (art. 141).

La pena dell'ergastolo è inflitta per i reati gravissimi non puniti con la pena di morte, e per i quali, a causa della temibilità sociale del reo, si è reputata necessaria la sua eliminazione mediante la pena carceraria perpetua.

20. La reclusione. Le disposizioni dell'art. 23. L'inutilità delle pene di breve durata non giustifica l'inasprimento di esso stabilito per molti casi nel nuovo codice penale. L'opinione di De Nicola e di S. Longhi. — La reclusione è pena temporanea, perchè si estende da 15 giorni a 24 anni. Questo limite massimo può essere superato in alcuni casi, ma non può mai eccedere i trent'anni.

La reclusione è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno.

Il condannato, che à scontato almeno un anno della pena può essere ammesso al lavoro all'aperto; ma se egli si trova a scontare la pena in una colonia o possedimento di oltre mare, può esservi ammesso anche prima di questo termine.

La norma, che rende più elevato il minimo della pena della reclusione, è così giustificata nella relazione del Guardasigilli ¹⁾: « Innegabilmente le finalità concrete della repressione sono contraddette e rese inattendibili dalla brevità eccessiva delle pene carcerarie. Fondamentale all'essenza della pena, è la sua finalità intimidatrice, la quale non può essere conseguita quando il carattere afflittivo sia estremamente mite e renda non idonea la pena ».

Nessuno può dubitare della necessità d'una sempre più energica affermazione del potere dello Stato nella repressione del delitto.

ARISTOTELE aveva ragione quando scrisse che si deve punire perchè la collettività obbedisce alla necessità più che alla ragione.

Sono d'accordo con quegli scrittori i quali sostengono che le pene di breve durata sono assolutamente inutili, perchè esse quasi sempre raggiungono soltanto il risultato di corrompere i detenuti senza convincerli, dopo la loro liberazione, a non commettere più delitti.

Epperò diceva giustamente il LISZT, le pene lievi non solo non

¹⁾ *Relaz. G.*, Parte I, p. 71.

servono, ma danneggiano l'ordinamento giuridico più dell'impunità.

Plaudo, quindi, al legislatore che à elevato il minimo della durata della reclusione; ma non approvo, d'altra parte, l'inasprimento delle pene stabilite per molti casi, perchè mi sembra eccessivo.

Ritengo, infatti, esagerate le pene stabilite nel caso di concorso di più circostanze aggravanti (art. 66), per le quali la pena da applicare può arrivare al triplo del massimo stabilito dalla legge per il reato; nel caso di concorso di reati preveduto dall'art. 73, per cui la pena da applicare può arrivare al quintuplo delle più gravi fra le pene concorrenti; nel caso di reato continuato, nel quale le diverse violazioni si considerano come un solo reato e si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la giù grave delle violazioni commesse (art. 81) aumentata fino al triplo.

Non meno esagerati mi sembrano gli aumenti delle pene pecuniarie in alcuni casi, come quello contemplato dal n. 3 dell'art. 66, per il quale la multa può raggiungere la somma di lire trecentomila!

ENRICO DE NICOLA nel suo già citato studio dimostra che l'asprezza della pena non à mai contribuito a far diminuire il numero dei reati.

Egli si domanda: « Quante sono le sentenze che ritengono la ipotesi più grave del reato di bancarotta fraudolenta (la cui pena è fissata nel minimo in dieci anni?) ».

Risponde a quest'ultima domanda SILVIO LONGHI, il quale scrive nel suo aureo trattato su *La bancarotta*: « Questa disposizione è così esagerata nella sua efferatezza, che la giurisprudenza non trovò mai caso in cui si dovesse praticamente applicarla ».

Il condannato alla reclusione per un tempo superiore ai cinque anni, nel concorso di alcune condizioni, può essere ammesso alla liberazione condizionale a termini dell'art. 176.

Inoltre il condannato alla reclusione per un tempo superiore ad un anno può essere sottoposto dal giudice alla *libertà vigilata* (art. 228).

La libertà vigilata è sempre ordinata qualora sia stata inflitta la pena della reclusione per non meno di dieci anni, e non può, in questo caso, avere una durata inferiore a tre anni (art. 230).

21. L'arresto. Ciò che dispone l'art. 25. — La pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli

stabilimenti a ciò destinati o in sezioni speciali degli stabilimenti di reclusione, con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno (art. 25).

Il condannato all'arresto può essere addetto ai lavori anche fuori degli stabilimenti di pena, ma in questo caso bisogna tener conto delle sue precedenti occupazioni.

La pena dell'arresto è l'unica pena detentiva per le contravvenzioni.

Nell'aumento o nella diminuzione dell'arresto non si possono oltrepassare i limiti stabiliti, salvo i casi espressamente determinati dalla legge (art. 132 cap.).

22. Le pene pecuniarie. La multa e l'ammenda. — Le pene pecuniarie sono due: la multa e l'ammenda.

L'una è pena per i delitti; l'altra per le contravvenzioni.

La pena della multa (art. 24) consiste nel pagamento allo Stato d'una somma non inferiore a lire cinquanta, nè superiore a lire cinquantamila.

È disposto altresì che per i delitti determinati da motivi di lucro il giudice può aggiungere la multa da lire cinquanta a ventimila.

Una proposta analoga era contenuta nel cap. dell'art. 46 del progetto di codice penale del FERRI, che riproduceva, a sua volta, una disposizione dell'art. 49 del progetto svizzero di codice penale (agosto 1915), con la quale si applicava la pena pecuniaria ai delitti commessi per cupidigia.

Come rileva il FERRI, si tratta d'un principio positivo che può essere realizzato soltanto da un codice il quale adatti la sanzione alla personalità del delinquente, di cui i motivi determinanti sono una caratteristica decisiva.

L'ammenda (art. 26) consiste nel pagamento allo Stato d'una somma non inferiore a lire venti, nè superiore a lire diecimila.

Il giudice può aumentare la multa e l'ammenda stabilite dalla legge fino al triplo se ritiene che, per le condizioni economiche del reo, essa riesca inefficace, anche se sia applicata nel massimo.

È da notare che le pene pecuniarie proporzionali non hanno limite massimo. Se concorrono più circostanze aggravanti (art. 66) le pene pecuniarie da applicare per effetto degli aumenti non possono eccedere rispettivamente le lire centomila o ventimila; ma se il giu-

dice si avvale delle facoltà indicate nel secondo capoverso dell'art. 24 e nel capoverso dell'art. 26 può portarle rispettivamente fino alla somma di lire trecentomila o sessantamila.

Infine, nel caso di concorsi di reato preveduto dall'art. 73, le pene pecuniarie da applicare possono raggiungere la somma di lire centocinquantomila per la multa e lire trentamila per l'ammenda; ovvero lire quattrocentomila per la multa e lire ottantamila per la ammenda, se il giudice si avvale della facoltà indicata nel secondo capoverso dell'art. 24 e nel cap. dell'art. 26.

Si è conservata per la pena pecuniaria, con una limitazione, il principio: *qui non luit in aere, luit in corpore*.

Infatti, per coloro che non possono pagare la multa o l'ammenda, è stabilita la commutabilità di tali pene pecuniarie in pene detentive.

Ma il carcere *suppletorio* per l'insolvibilità del condannato non può eccedere mai la durata complessiva di quattro anni per la reclusione o di tre anni per l'arresto (art. 78).

Lo Stato à ipoteca legale sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento delle pene pecuniarie (art. 189).

Il legislatore, mantenendo, non solo, ma inasprendo le pene pecuniarie, non à tenuto alcun conto delle obiezioni che vari giuristi ànno mosso contro l'istituto della pena pecuniaria.

La più grave obiezione è quella che, se essa può costituire un forte freno per chi possiede un modesto patrimonio, è una sanzione inadeguata per gli abbienti.

Il MASSARI ¹⁾ ed il DEL GIUDICE ²⁾ fra gli altri rilevano che la conversione della pena pecuniaria in pena carceraria rende tale tipo di pena non certo rispondente al principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge penale, giacchè finisce per sottoporre i condannati poveri ad un genere di pena più aspro di quello che risentono le persone che sono in condizioni di poter pagare.

A queste osservazioni rispondono il FLORIAN ³⁾, il SALTELLI, il ROMANO-DI FALCO ⁴⁾ ed altri scrittori, rilevando che le pene pe-

¹⁾ EDDARDO MASSARI, *Le dottrine del diritto penale*, p. 273.

²⁾ ARTURO DEL GIUDICE, *Prolusioni, studi e conferenze*, Ediz. La Toga, p. 56.

³⁾ SALTELLI e ROMANO-DI FALCO, *Commento teorico-pratico del nuovo codice penale*, Vol. I, Parte I, p. 181.

⁴⁾ E. FLORIAN, *Trattato di diritto penale*, Vol. I, Parte II, p. 30.

pecuniarie servono utilmente per i delinquenti meno temibili (d'occasione e di passione) soprattutto nei reati contravvenzionali ed in quelli commessi per avidità di lucro.

Io ritengo con questi autori che le pene pecuniarie si possono più facilmente e prontamente attuare, e che riescono efficaci, quando sono proporzionate nella misura alle condizioni del reo.

Con le pene pecuniarie si evitano, inoltre, le pene carcerarie di breve durata, che, di solito, non raggiungono alcuna efficacia intimidatrice.

Il nostro legislatore opportunamente s'ispira nel nuovo codice alla dottrina insegnata dal Rossi il quale scrisse ¹⁾: "*La peine de l'amende est instructive surtout si elle est dirigée contre les délits qui ont leur source dans l'avidité du gain. Dans ces cas, elle est assez exemplaire* „.

§ 9. — DELLE PENE ACCESSORIE IN PARTICOLARE

23. Interdizione dai pubblici uffici. — 24. Interdizione da una professione o da un'arte. — 25. Interdizione legale. — 26. Perdita della patria potestà e dell'autorità maritale, ovvero sospensione dall'esercizio di esse. — 27. Sospensione dall'esercizio d'una professione o d'un'arte. — 28. Pubblicazione delle sentenze penali di condanna. — 29. Condizione giuridica del condannato alla pena di morte.

23. **Interdizione dai pubblici uffici.** — Il nuovo codice tratta dell'interdizione dai pubblici uffici negli art. 19, 28, 29, 31. È pena per i delitti e si distingue in perpetua e temporanea. È detta pena accessoria, perchè il giudice l'infligge congiuntamente ad altra pena.

Il codice dell'89 tratta dell'interdizione in disposizioni diverse: talune comprese sotto il titolo II della pena, ed altre comprese sotto il titolo III degli effetti delle condanne penali. Invece il nuovo codice tratta dell'interdizione soltanto sotto il titolo II delle pene, considerandola sempre pena accessoria.

L'interdizione temporanea à una durata che va da uno

¹⁾ Rossi, *Traité*, II, 340.

a cinque anni. Essa può raggiungere dieci anni soltanto nel caso di cumulo materiale delle pene.

L'interdizione perpetua è una pena privativa della capacità giuridica, perchè produce, non solo la perdita di acquistare dei diritti, ma altresì la decadenza di quelli già acquistati.

Invece l'interdizione temporanea cagiona una semplice sospensione della capacità di acquisto e di esercizio dei diritti già posseduti.

L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua nei reati pei quali sia inflitta la condanna all'ergastolo e alla reclusione, e nei casi in cui sia dichiarata l'abitualità o la professionalità nel delitto, ovvero la tendenza a delinquere.

È temporanea, se la condanna alla reclusione non sia inferiore ai tre anni.

L'interdizione prescinde, in massima, dalla gravità del reato in due casi: quando si tratti di delitti commessi con abuso dei poteri e con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, o ad un pubblico servizio, o ad un ufficio tutelare (art. 31); o quando intervenga, come è già detto, la dichiarazione di abitualità o di professionalità del delitto, ovvero di tendenza a delinquere (art. 29 cpv.).

Le incapacità nascenti dall'interdizione, e indicate nell'art. 28, possono distinguersi nei seguenti gruppi:

a) Perdita del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale e di ogni altro diritto politico (l'ampia locuzione della legge comprende anche i comizi elettorali non politici: esempio le elezioni sindacali).

b) Esclusione da ogni funzione, impiego e ufficio pubblico.

c) Perdita di tutte le decorazioni nazionali ed estere; di tutti i distintivi di onori civili e militari; di tutti i titoli pubblici; di tutti i gradi e di tutte le dignità accademiche, e perdita di tutti gli assegni, che possono esservi annessi.

Per gradi e dignità accademiche si deve intendere la qualità di dottore ed ogni altra a questa equipollente conferita dallo Stato o da enti a ciò autorizzati; la qualità di membro effettivo od onorario di pubbliche accademie.

Lo Stato riconosce le lauree in sacra teologia rilasciate dalle facoltà approvate dalla Santa Sede.

Sono anche riconosciuti i diplomi che si conseguono nelle scuole

di paleografia, archivistica e diplomatica documentaria, erette presso la biblioteca e l'archivio nella Città del Vaticano (art. 40 del concordato fra la Santa Sede e l'Italia).

A differenza delle disposizioni dell'art. 20, n. 4, del codice abrogato, la disposizione in esame non prevede la privazione del beneficio ecclesiastico, come effetto dell'interdizione dai pubblici uffici.

Ciò avviene perchè, per l'art. 21 del concordato fra la Santa Sede e l'Italia, la provvista dei benefici ecclesiastici appartiene alla autorità ecclesiastica.

L'investito del beneficio ecclesiastico, per effetto dell'interdizione dai pubblici uffici, è solamente privato dall'assegno di supplemento di congrua, che è rimasto a carico dello Stato.

d) Incapacità di essere tutore o curatore anche provvisorio e di ogni altro ufficio tutelare.

L'ultimo capoverso dell'art. 98 dispone che, quando la pena detentiva inflitta al minore degli anni diciotto e maggiore degli anni quattordici, è inferiore ai cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie.

Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto la interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni.

È da ricordare infine l'art. 110 della legge di pubblica sicurezza, secondo la quale la condanna per reati di ubbriachezza, o commessi in istato di ubbriachezza, quando si tratti di condannati recidivi in detti reati, à per effetto l'interdizione per anni cinque dal diritto di elettore e di eleggibile in qualsiasi comizio elettorale.

24. Interdizione da una professione o da un'arte. — Secondo la locuzione dell'art. 30, l'interdizione da una professione o da un'arte, che non può avere una durata non inferiore ad un mese, nè superiore a cinque anni, salvo i casi espressamente stabiliti dalla legge, è pena accessoria che concerne soltanto i delitti.

Il codice abrogato confondeva sotto il nome di sospensione dall'esercizio d'una professione o d'un'arte sia l'interdizione, sia la sospensione dall'esercizio d'una professione o di un'arte.

Invece il nuovo codice distingue le due pene, designando col nome d'interdizione dalla professione o da un'arte, la pena acces-

soria, che concerne i delitti, e riservando il *nomen juris* attuale di sospensione dall'esercizio da una professione o da un'arte alla pena accessoria stabilita per le contravvenzioni.

La diversità fra le due pene è profonda, perchè, come rileva il Guardasigilli nella sua relazione ¹⁾, l'interdizione, a differenza della sospensione, non si limita a colpire l'esercizio dell'attività professionale, ma inibisce l'acquisto del diritto di esercitare la professione o l'arte.

25. Interdizione legale. — È un'incapacità che colpisce il condannato all'ergastolo o alla reclusione non inferiore ai cinque anni; ed è perpetua o temporanea, secondo che accede alla condanna all'ergastolo o alla reclusione.

L'interdizione legale si avvicina essenzialmente all'interdizione giudiziale del diritto civile, dalla quale trae il suo regolamento; onde dispone l'art. 32 ultimo capv.: "Alla interdizione legale si applicano, per ciò che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonchè la rappresentanza negli atti ad essi relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale „

L'interdizione legale si applica *ope juris*, mentre l'interdizione giudiziale si applica dal giudice, dopo l'accertamento delle condizioni richieste dalla legge.

Ne consegue che l'interdizione legale à luogo anche se il giudice non la pronunzia.

Essa si applica al *condannato all'ergastolo o alla reclusione* nei limiti sopra indicati; laddove l'interdizione giudiziale opera esclusivamente per gli infermi abituali di mente.

Inoltre, mentre l'interdizione legale si limita oggettivamente alla sola incapacità ad amministrare, l'interdizione giudiziaria concerne la cura della persona (art. 329 in riferimento all'art. 277 codice civile).

L'interdetto legale, per la sua incapacità ad amministrare, è in istato di tutela, e non può, in conseguenza, stare in giudizio per tutto ciò che concerne le sue ragioni patrimoniali. Ma per l'eserci-

¹⁾ R. G., vol. I, p. 78.

zio di ogni altro diritto di carattere non patrimoniale, non occorre di regola che egli sia rappresentato.

Da quanto si è detto si deduce che l'interdizione legale à effetti più ristretti dell'interdizione giudiziale, onde nulla vieta che si possa far luogo all'interdizione giudiziale a carico dell'interdetto legale, nel caso in cui gli sopravvenga un'infermità mentale.

Tutti gli atti compiuti dall'interdetto posteriormente alla sua condanna sono *nulli*, e la loro nullità può essere opposta da chiunque (art. 1107, cpv., cod. civ.).

L'art. 32 stabilisce che l'interdizione legale colpisce il condannato durante la pena, cioè durante il periodo di eseguibilità e di effettiva esecuzione della pena.

Il condannato all'ergastolo non può testare (art. 32).

Inoltre la legge dichiara nullo il testamento fatto prima della condanna, lasciando sussistere soltanto la successione *ab intestato*.

26. Perdita della patria potestà e dell'autorità maritale, ovvero sospensione dall'esercizio di esse. — La condanna all'ergastolo porta la perdita della patria potestà e dell'autorità maritale. La condanna alla reclusione per un tempo non inferiore ai cinque anni produce, altresì, durante la pena, nel caso in cui il giudice non disponga altrimenti, la sospensione dell'esercizio della patria potestà e dell'autorità maritale (art. 541, 562, 564, 569).

La condanna per delitti commessi con abuso della patria potestà o dell'autorità maritale importa anche la sospensione dall'esercizio di essa per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta. La perdita o la sospensione dell'esercizio della patria potestà o dell'autorità maritale importa anche la privazione o sospensione di ogni diritto che al genitore o al marito spetti sui beni del figlio o della moglie in forza della patria potestà o dell'autorità maritale.

Ora è evidente che, nel primo caso, l'incapacità del condannato ad essere soggetto di diritto è completa, mentre, nel secondo caso, il condannato è soltanto temporaneamente incapace ad esercitarli (art. 32).

27. Sospensione dall'esercizio d'una professione o d'un'arte. — La sospensione dall'esercizio d'una professione o d'un'arte è una pe-

na accessoria per le contravvenzioni, e priva il condannato dalla capacità di esercitare la professione o l'arte.

È pena temporanea e non può avere una durata inferiore a quindici giorni e superiore a due anni.

Essa eccede ad ogni condanna per contravvenzione, che sia connessa con abuso della professione, arte, industria, o del commercio, o mestiere, ovvero con violazione dei doveri ad essi inerenti, quando la pena inflitta non è inferiore ad un anno di arresto (art. 35).

28. Pubblicazione delle sentenze penali di condanna. — La pubblicazione della sentenza penale di condanna è pena accessoria comune ai delitti ed alle contravvenzioni, quando non adempie alcuna funzione riparatoria del danno patrimoniale o non patrimoniale recato alla persona offesa (art. 36).

In questo caso l'ordine dato dal giudice à prevalente finalità di repressione.

Se la pubblicazione invece adempie una funzione riparatoria, essa diventa una sanzione civile, ed allora si applica l'art. 186 che eleva ad istituto di carattere generale la pubblicazione della sentenza come mezzo di riparazione del danno non patrimoniale cagionato dal reato.

29. Condizione giuridica del condannato alla pena di morte. — Il nuovo codice à equiparato il condannato alla pena di morte, per quanto riguarda la sua condizione giuridica, al condannato all'ergastolo (art. 88).

La norma s'ispira ad un criterio razionale e pratico, perchè la condanna alla pena di morte non à, nel maggior numero dei casi, immediata esecuzione.

Quid nel caso in cui la pena di morte sia commutata in altra pena?

Occorre al riguardo tener presente la prima parte dell'art. 174, secondo la quale l'indulto e la grazia non estinguono le pene accessorie, salvo che il decreto disponga altrimenti.

Ne consegue, salvo il caso di espressa dichiarazione del decreto di indulto o di grazia, che il condannato a morte rimane nella condizione giuridica dell'ergastolano, qualunque sia la pena che risulti in virtù dell'avvenuta commutazione.

CAPITOLO II

DELLA MODIFICAZIONE, APPLICAZIONE
ED ESECUZIONE DELLA PENA.§ 10. — DELLA MODIFICAZIONE ED APPLICAZIONE
DELLE PENE

30. Individualizzazione giudiziaria e amministrativa della pena. — 31. Il potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti. — 32. I vari elementi che concorrono a stabilire la gravità del reato e la capacità a delinquere. — 33. Concetto di pericolosità. Il delitto non è titolo sufficiente per determinare la pericolosità criminale. La commissione del reato elemento indispensabile ad una diagnosi di pericolosità. — 34. L'antropologia e la psicologia criminale costituiscono un'esigenza indeclinabile del magistero punitivo. — 35. Esame della prima parte dell'art. 133. L'intensità del dolo e il grado della colpa. — 36. I motivi a delinquere. — 37. Il carattere del reo e gli altri elementi indicati nella 2ª parte dell'art. 133. — 38. Conversione di pene pecuniarie. — 39. Carcerazione preventiva. — 40. Pena e carcerazione preventiva per reati commessi all'estero. — 41. Compito delle pene accessorie. Applicazione provvisoria di pene accessorie.

30. Individualizzazione giudiziaria e amministrativa della pena. — Il Titolo V contiene le disposizioni concernenti la modificazione, l'applicazione e l'esecuzione delle pene.

È opportuno riferire quanto a questo proposito dice il Ministro nella sua relazione al Re ¹⁾.

“ Nell'applicazione giudiziaria della pena e più ancora nella sua esecuzione amministrativa, in conformità del principio che la giu-

¹⁾ R. R., n. 4.

stizia deve consistere in un uguale trattamento degli uguali ed in un diverso trattamento degli ineguali, è introdotto, con la maggiore possibile cautela e prudenza, il nuovo principio della individualizzazione giudiziaria e amministrativa della pena, che sono in verità le uniche praticamente possibili forme di individualizzazione penale, la cosiddetta individualizzazione legislativa della pena riducendosi tutta alla già accennata classificazione legislativa dei delinquenti ai fini dell'applicazione ed esecuzione, più ancora che delle pene, delle cosiddette misure di sicurezza. Tale principio della individualizzazione giudiziaria e amministrativa della pena non poteva che risolversi in una più larga estensione data ai poteri discrezionali del giudice, della quale confido saprà rendersi degna la magistratura italiana,,.

L'art. 132 ricorda espressamente al giudice che egli deve applicare discrezionalmente la pena entro i limiti fissati dalla legge.

31. Il potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limiti. — Il potere discrezionale conferito al giudice nel nuovo codice penale è assai più ampio di quello a lui assegnato dal codice ZANARDELLI.

Si tratta d'un'imponente sfera di attività discrezionale — dice il Guardasigilli ¹⁾ nella sua Relazione — che richiede un senso penetrante di giustizia.

Infatti il giudice, nell'applicazione e nell'esecuzione della pena, à la facoltà di spaziare entro i massimi ed i minimi legali; di applicare una piuttosto che un'altra specie di pena alternativamente comminata; di aggiungere una pena ad un'altra; di accordare la liberazione condizionale; di applicare e vigilare sull'esecuzione delle misure di sicurezza; di stabilire e disciplinare il concorso delle circostanze aggravanti e attenuanti comuni; di aumentare la misura della pena pecuniaria per i colpevoli più facoltosi o di aggiungere la pena medesima a quella della reclusione per i delitti commessi a fine di lucro; di ammettere od escludere la recidiva in taluni casi; di ridurre

¹⁾ R. G., I, p. 189.

la pena nell'ipotesi di concorso di persone nel reato, riguardo a coloro che abbiano rivelato minima capacità a delinquere; di scegliere in casi numerosi, fra una pena detentiva e una pena pecuniaria; di astenersi dal giudizio o dalla condanna rispetto ai minori degli anni diciotto; di accordare la sospensione condizionale della pena e la riabilitazione ecc.

Onde giustamente ENRICO DE NICOLA scrive ¹⁾ che si affida all'autorità giudiziaria una somma di facoltà e di doveri da rendere non solo più tecnica, ma più paurosa la difficile funzione di giudicare il proprio simile.

Ne consegue che occorrerà una magistratura più colta e più tecnicamente preparata che "abbia una mente vasta, una coscienza serena, una cultura solida e poliedrica, uno sguardo acuto *che sondi i reni e legga nei cuori* per far sì che il nuovo codice penale dia i frutti sperati di una più valida diga contro la torbida marea della criminalità,,.

Ora per diminuire le possibilità che il giudice si serva malamente del potere discrezionale conferitogli, l'art. 132 gli impone l'obbligo di indicare i motivi che giustifichino l'uso di tal potere.

L'obbligo della motivazione — che non era richiesto nel codice abrogato — si spiega come un necessario correttivo al più ampio potere discrezionale assegnato al giudice. Esso dà, altresì, il mezzo di esercitare un vigilante controllo sul modo con cui il giudice abbia valutato il reato ed applicata la pena.

Infine, col capoverso dell'art. 132 è disposto che, nell'aumento e nella diminuzione della pena, non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvo i casi espressamente determinati dalla legge.

32. I vari elementi che concorrono a stabilire la gravità del reato e la capacità a delinquere. — L'art. 133 detta i criteri che devono guidare il giudice nella valutazione del reato.

Sono criteri oggettivi e soggettivi; giacchè il giudice deve tener conto, nell'esercizio della sua imponente attività discrezionale,

¹⁾ *Le due Scuole penali*, Estratto dal volume di "Scritti in onore di E. FERRI,, p. 29.

non soltanto della gravità del reato, ma anche della capacità a delinquere del colpevole.

Egli è che il delitto è compiuto dall'uomo: onde il giudice non deve valutare l'azione delittuosa astrattamente, ma deve valutarla nella realtà concreta del suo autore. Egli, cioè, non deve prescindere, nella valutazione del delitto, dall'esame della personalità del reo, sul quale agiscono numerosi fattori soggettivi e sociali. Il che non può non approvarsi ove si pensi che la sanzione penale non può aver solo il fine di agire, con qualità e forza di esempio, sulla massa dei consociati, ma occorre che agisca anche, con qualità e forza di educazione, sull'individuo istesso che commise il delitto ed a cui essa si applica, affinché egli ritorni adattato a quella vita sociale alla quale si rivelò gravemente inidoneo. Ciò è come conseguenza che la pena: da un lato debba tener conto delle esigenze d'intimidazione generale che deve esercitare (e da qui il suo carattere comune); dall'altro debba tener presente le esigenze di disciplinamento speciale e (da qui il suo carattere individuale, col quale essa viene in buona parte adattata alla personalità del colpevole).

Il principio con cui si è voluto sintetizzare il moderno diritto criminale: "Non si punisce il fatto, ma l'autore,, significa solo, come rileva il GRISPIGNI, che la sanzione criminale, invece di essere proporzionata al reato nel suo valore causale, lo è invece nel valore sintomatico di esso.

L'art. 133 tassativamente indica gli elementi, che concorrono a stabilire la gravità del reato e la capacità a delinquere.

La gravità del reato si desume:

1) Dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;

2) Dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;

3) Dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

La capacità a delinquere del colpevole si desume:

1) Dai motivi a delinquere e dai caratteri del reo;

2) Dai precedenti penali e giudiziari ed in genere dalla condotta e dalla vita del reo antecedente al reato;

3) Dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;

4) Dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

Quest' articolo è in gran parte una riproduzione degli art. 20 e 21 del progetto FERRI (1921), i quali disciplinavano quella valutazione di maggiore pericolosità nell'autore del reato che è " il premio — come scrive il compianto Maestro ¹⁾ — di una giustizia ispirata al senso dell' umana realtà individuale e sociale „.

Delle sette circostanze enumerate nell' art. 133 le prime tre concernono l' elemento materiale del reato stesso (azione ed evento dannoso o pericoloso e l' elemento psicologico) e le altre quattro le condizioni personali dell' imputato e la sua condotta antecedente, contemporanea e susseguente al reato.

33. Concetto di pericolosità. Il delitto non è titolo sufficiente per determinare la pericolosità criminale. La commissione del reato, elemento indispensabile ad una diagnosi di pericolosità. — L' art. 133 stabilisce che la gravità del reato dev' essere il criterio fondamentale che deve guidare il giudice nell' esercizio del potere discrezionale.

La pericolosità del reo in tanto può essere tenuta presente in quanto presuppone la capacità a delinquere, ossia l' attitudine dell' individuo a commettere reato.

La pericolosità criminale è appunto la capacità di una persona — scrive il GRISPIGNI ²⁾ — di divenire con probabilità autrice del reato.

La definizione del GRISPIGNI sulla pericolosità criminale è accolta in pieno dell' art. 203 del nuovo codice. Veramente l' art. 204 del progetto preliminare definiva pericolosa la persona ch' è " da temere che possa commettere nuovi fatti preveduti dalla legge come reati „. Questo secondo noi non era giusto, ed a ragione il PENSO sul proposito osservò: " Quest' espressione però noi non approviamo nel progetto, inquantochè troppo vaga e, rigorosamente, inesatta. In fatti, chi è, di grazia, colui il quale — onesto o delinquente — non è tale da temere che possa commettere fatti preveduti dalla legge

¹⁾ ENRICO FERRI, *Principi di diritto criminale*, p. 653.

²⁾ Dal punto di vista psichico la pericolosità criminale — scrive il GRISPIGNI (*La pericolosità criminale ed il valore sintomatico del reato*, " La scuola positiva „, 1920, p. 100) — è un modo di essere di un soggetto, che à per conseguenza giuridica l' applicazione al medesimo d' un' azione criminale.

come reati? dunque: con questa formula la misura di sicurezza verrebbe applicata a tutti coloro che abbiano commesso delitti?! „ ¹⁾).

Qui non si tratta di stabilire la *possibilità* che una persona commetta reati, chè questa è in tutti, ma la *probabilità* — e questo non risulta chiaro dalla formula preliminare.

In conseguenza bene à fatto il codice, accogliendo la suddetta critica, a stabilire che una persona è socialmente pericolosa agli effetti della legge penale " quando è *probabile* che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati „, (art. 203).

ENRICO FERRI ²⁾ afferma che basta il delitto perchè la pericolosità sorga come titolo sufficiente di punizione.

Ma contro questo postulato del Maestro si leva il FLORIAN ³⁾ ritenendo giustamente che esso non sia in armonia coi principî e coi metodi del positivismo penale. Egli rileva che, se la pericolosità fosse davvero insita nel fatto delittuoso, essa finirebbe col non avere più importanza alcuna come presupposto o stato soggettivo personale. Cosicchè si regredirebbe alla vecchia concezione secondo la quale il delitto diventa l' elemento preponderante.

Il FLORIAN invece sostiene che la pericolosità deve sussistere ed essere accertata caso per caso, e quindi non può essere presunta per la sola ragione che un delitto sia stato commesso.

Non si può negare, infatti, che vi sono casi in cui il reato deve ritenersi giustificato; ed allora la responsabilità viene meno per un motivo d' indole soggettiva, che elimina appunto la pericolosità.

Or bene ciò non conferma il principio che essa non sempre sussiste per il solo fatto del reato?

Lo stesso FLORIAN rileva acutamente che, in conseguenza del postulato enunciato dal FERRI, resta compromesso il principio della personalità del delinquente e quello non meno importante dei motivi determinanti, così vivamente caldeggiato dalla scuola positiva.

Sicchè per l' illustre giurista la pericolosità non dev' essere con-

¹⁾ *Studi sul prog. prelim. di un nuovo cod. pen. ital.*, Milano 1929, p. 49.

²⁾ FERRI, *Funzione giuridica del criterio di pericolosità criminale*, ne " La scuola positiva „, 1926, P. I, p. 438, 439, 440.

³⁾ FLORIAN, *Note sulla pericolosità criminale*, ne " La scuola positiva „, 1927, p. 401 e segg.

siderata nel momento (astratto) dell'imputabilità, che si addice a tutti gli autori o partecipi di reato, ma dev'essere trasportata nel momento (concreto) dell'imputazione e della responsabilità, nel senso che la sanzione criminale deve applicarsi soltanto all'autore di reato che si dimostri incline a commettere altri delitti, al delinquente, cioè, in istato di pericolosità *criminale*.

Il nuovo codice s'ispira al concetto propugnato dal FLORIAN perchè non considera la pericolosità come inseparabile dal reato, ma dispone che la stessa deve esistere in concreto, e cioè deve sempre essere accertata dal giudice o presunta nella legge. Essa è assunta come criterio di misurazione della pena.

Il nuovo codice à anche scartato l'altro concetto sostenuto particolarmente dal SABATINI ¹⁾, che, cioè, la pericolosità criminale d'un individuo si possa concepire, nel campo del diritto penale, anche nel caso che egli non abbia commesso alcun reato.

Infatti, nel nuovo codice la pericolosità è condizionata all'esistenza d'un reato o d'un fatto di reato, con le sole eccezioni stabilite negli art. 49 e 115.

Invece, il SABATINI ritiene che anche la pericolosità dell'individuo, che non à mai delinquito, sia pericolosità criminale, perchè essa si desume dalla condotta e dalla personalità del soggetto.

Ma il FLORIAN ²⁾ à obiettato al SABATINI che la pericolosità non può dirsi criminale, se manca il delitto, cioè "la fonte che la caratterizza",.

Epperò il SABATINI ricorre ad un sistema che l'ALTAVILLA ³⁾ acutamente chiama di tautologia legislativa, in quanto propone di creare un delitto apposito, il delitto di pericolosità criminale.

Orbene, anche in questo caso, come osservano il FLORIAN e lo stesso ALTAVILLA, occorrerà che il legislatore definisca quali sono i fatti che consentano nel loro insieme di dire che alcuno è pericoloso. Donde segue che l'affacciato problema resta insoluto, perchè pur

¹⁾ SABATINI, *La pericolosità criminale*, ne "La scuola penale unitaria", 1927, fasc. 3, p. 1.

²⁾ FLORIAN, op. cit., p. 408.

³⁾ ALTAVILLA, *La subiettivazione del diritto penale nel progetto Rocco*, "La scuola positiva", p. 9.

sempre sarà necessario legare la pericolosità ad un reato o a uno stato di fatto incriminato come reato.

34. *L'antropologia e la psicologia criminale costituiscono un'esigenza indeclinabile del magistero punitivo.* — Il progetto FERRI elencava fra le circostanze, al n. 3 dell'art. 21, le "anormali condizioni organiche e psichiche prima, durante e dopo il delitto, che non costituiscano infermità di mente e che rivelino tendenze criminose",.

Il nuovo codice non le à ivi riprodotte, giacchè esse sono state previste all'art. 111. Sul che ci preme osservare che, mentre il progetto FERRI per la determinazione della pericolosità criminale del reo faceva capo tanto all'elemento psichico quanto all'elemento fisico (come appunto si rileva dal citato art. 21), il codice Rocco si ferma invece a prendere in considerazione il solo elemento psichico. Il che è pure ripetuto dal Guardasigilli nella sua relazione laddove è detto (P. I, p. 190) che le fonti a cui devono risalire le investigazioni riguardanti la capacità a delinquere àno riferimento sia ai coefficienti immediati dell'azione, quali i motivi a delinquere, sia alla personalità psicologica del reo indipendentemente da qualsiasi ricerca di dati antropologici relativi a particolarità somatiche.

Io dissento dal Ministro, perchè ritengo che tanto l'antropologia quanto la psicologia criminale, ormai acquisite in servizio della scienza dei delitti e delle pene, costituiscano un'esigenza indeclinabile del magistero punitivo.

EUGENIO FLORIAN ¹⁾ magistralmente osserva a questo proposito "che per verità non tocca al giurista risolvere problemi puramente antropologici o psicologici nè penetrare nell'intimo del delinquente per coglierne e definirne la più vera natura. Nemmeno occorre di decidere la questione generale, forse insolubile, se tutti i delinquenti oppure una gran massa di essi o meglio alcune categorie sieno degli anormali e in che senso. Per il giurista sono necessarie soltanto le soluzioni dei casi concreti.

Un ritorno alla concezione lombrosiana nel senso più strettamente antropologico è evidente, per quanto possa avvedersene di

¹⁾ FLORIAN, *Il metodo positivo nella scienza del diritto penale*, "La scuola positiva", p. 1926, p. 13.

scorcio un profano ai nostri giorni; ma, ripetiamo, a nostro avviso, quella concezione non è essenziale.

Qui si tratta del metodo — aggiunge l'illustre giurista — per cui si esamini e si contempi con tutti i mezzi che la scienza via via somministra, la personalità del delinquente agli effetti giuridici del suo trattamento. Qui s'erge sovrana la *osservazione della persona del delinquente* secondo la realtà; in questo ambito presunzioni e pregiudizi metafisiche non possono albergare „¹⁾.

35. Esame della prima parte dell'art. 133. L'intensità del dolo e il grado della colpa. — La natura dell'azione determina la particolare essenza criminosa d'un reato.

La *specie dell'azione* invece serve a differenziare un reato da un altro reato della medesima qualità.

I mezzi dell'azione (*strumenta sceleris*) sono costituiti dagli strumenti anche immateriali, adoperati dal colpevole per commettere il reato.

L'*oggetto* dell'azione si riferisce non soltanto al contenuto materiale dell'azione, ma anche al bene o all'interesse che costituisce l'oggetto del reato, e che, con la propria azione, il colpevole à lesa o posto in pericolo.

Le *modalità* dell'azione sono le condizioni di tempo, di luogo, ecc., in cui l'azione si è compiuta. Esse, come i mezzi adoperati, àno un'importante rilevanza sintomatica, perchè rivelano una maggiore tenacia o persistenza criminosa.

Il concetto di gravità del *danno* o del *pericolo* si determina con la valutazione concreta di ogni singola azione criminosa in relazione all'evento prodotto.

Esso serve ai fini della determinazione della pericolosità criminale, perchè questa si rivela maggiore o minore a misura che aumenti o diminuisca l'importanza del bene offeso o messo in pericolo.

Ma più evidente dell'elemento oggettivo è la significazione dell'elemento soggettivo del reato.

¹⁾ A proposito del metodo nello studio psicologico del delinquente v. la produzione del PENSO, *Lo studio psicologico del delinquente*, "Il pensiero giuridico-penale", Messina 1931, p. 5 e segg.

Infatti il dolo — come scrive il GRISPICINI ¹⁾ — “implicando consapevolezza e volontà del danno o del pericolo che si produce, rivela da un lato eccesso di bisogni egoistici (spinta criminosa) e dall'altro lato rivela una deficienza del sentimento morale, o simpatetico, in quanto la rappresentazione del male altrui non è sufficiente a trattenere dalla produzione del danno o del pericolo (difetto della contropinta).

La colpa rivela o un difetto nell'associazione delle idee in quanto alla rappresentazione dell'atto non si congiunge quella del danno che si può produrre (imprevidenza e imprudenza), ovvero rivela un difetto di attenzione, in quanto la coscienza non à la “normale”, estensione che è data dal numero di rappresentazioni che possono superare nel medesimo tempo la soglia ed occupare il campo della coscienza; ovvero rivela un difetto della volontà, in quanto manca di impulsione a prestare nel caso concreto quel grado di attenzione che si dovrebbe e che si è capaci di prestare (negligenza); ed, infine, rivela una mancanza delle cognizioni giuridicamente obbligatorie per l'esercizio d'un'arte o professione (imperizia).

Inoltre le forme intermedie del dolo eventuale (*dolo senza volontà e colpa con rappresentazione*) rivelano un difetto, per quanto minore, sia del sentimento morale, sia dell'intelletto, secondo che si sia previsto come probabile o improbabile l'evento, e che il medesimo si sia, o non, sperato che si verificasse.

La maggiore o minore intensità del dolo si potrà desumere dal modo di operare del reo ricollegati sia all'entità del suo disegno criminoso, sia alla sua condotta susseguente all'evento,,.

Per determinare il grado della colpa in penale, non si possono stabilire a priori delle regole generali.

A questo proposito il SALTELLI ed il ROMANO DI-FALCO ²⁾ osservano che “la distinzione civilistica *pro culpa lata, culpa levis e culpa levissima* può fornire un criterio pratico di fronte al caso particolare per qualificare il grado della colpa dell'agente; così per

¹⁾ GRISPICINI, *La pericolosità criminale ed il valore sintomatico del reato*, “La scuola positiva”, 1920 p. 138.

²⁾ SALTELLI e ROMANO-DI FALCO, *Commento teorico-pratico del nuovo codice penale*, vol. I, Parte I, p. 421.

esempio il brocardo “ *culpa lata dolo æquiparatur* „, potrà anche fornire un criterio per stabilire quando ricorrono dei casi gravissimi di colpa.

36. I motivi a delinquere. — Il primo elemento dal quale il giudice deve desumere la capacità a delinquere del colpevole è dato dai motivi a delinquere.

Il motivo determinante dà il significato morale e giuridico ad ogni atto umano.

Questo principio affermato da ENRICO FERRI per la prima volta nel suo lavoro giovanile su *La teoria dell'imputabilità* (1879), si è ormai affermato vittorioso nelle teorie positive e nella pratica della giustizia penale ¹⁾.

La personalità umana comprende vari elementi (vita precedente, contegno prima, durante e dopo l'azione); ma il più caratteristico e importante elemento è il motivo determinante, il quale, come rileva il Guardasigilli nella sua relazione ²⁾, à uno speciale valore come sintomo della tendenza di una persona a particolari impulsi criminali. Il motivo, come dice, con immagine felicissima, ALFREDO DE MARSICO ³⁾ è il periscopio del reato.

“ Come al disotto delle onde ove nulla può scorgersi — scrive l'insigne giurista — il pilota del sommergibile riesce attraverso questa piccola lente galleggiante ad osservare tutto ciò che avviene alla superficie, così solo attraverso la lente del motivo dal complesso, confuso, spesso tenebroso groviglio dei fatti, può, almeno in gran parte, osservarsi tutto ciò che si è agitato nello spirito dell'agente: sentimenti ed idee, impulsi e fini, previsione e volontà. Il motivo è il reato in embrione; il reato è l'organismo cui l'embrione dà vita „.

Il motivo è la ragione psicologica del delitto. Il delitto — secondo il FERRI ⁴⁾ — è l'effetto d'un'alterazione psichica, ma la pericolosità del suo autore è ben diversa secondo che l'alterazione

¹⁾ V. su ciò l'esteso lavoro del COCURRELLO, *I moventi a delinquere*, Napoli 1930.

²⁾ Relaz. Guardasigilli, P. 1, p. 1191.

³⁾ DE MARSICO, *Coscienza e volontà nella nozione del dolo*, Napoli, p. 28.

⁴⁾ FERRI, *Diritto criminale*, p. 315.

provenga da un motivo morale o immorale, sociale o antisociale, ed in molti casi giuridico e antiggiuridico.

Onde i motivi determinanti — che possono essere per uno stesso reato i più diversi ed i più lontani ¹⁾ — servono a graduare la responsabilità dell'autore del reato. Essi mostrano non solo la natura del delinquente, ma anche la gravità, il grado del delitto.

Tizio e Caio uccidono, ma se Tizio à ucciso per vendetta e Caio per essere stato offeso, evidentemente il loro delitto non sarà suscettivo della medesima pena.

Identica è la materialità del fatto dell'uccisione d'un uomo da parte di essi; ma la valutazione morale e quindi legale del medesimo fatto materiale sarà diversa, perchè diverso è il movente che à spinto ciascuno a compiere il delitto di omicidio.

L'IMPALLOMENI giustamente affermò che l'esame dei moventi di un'azione è d'un'importanza capitale nel diritto penale, e non mancò di deplorare che vi sono stati in Italia dei professori d'università i quali ànno insegnato che i motivi sono estranei alla comune nozione del dolo.

Or bene spetta in gran parte alla scuola criminale positiva il merito di avere elevato l'indagine sulla qualità del motivo ed elemento integratore del dolo, e di averne tratto un criterio fondamentale per stabilire la temibilità e la pericolosità del delinquente.

¹⁾ Il FLORIAN (op. cit., p. 333) giustamente rileva che una classificazione dei moventi non è possibile, giacchè il significato del singolo movente a delinquere varia nel tempo e nello spazio uniformandosi alle varie vicende della coscienza morale e giuridica collettiva. Può dirsi soltanto — scrive l'autore — che alla stregua della loro varia natura, i moventi sono a distinguersi, secondo la morale e la coscienza giuridica di un determinato popolo, in sociali e antisociali, giuridici e antiggiuridici „.

Importante la distinzione che dei motivi ànno fatto il ROMAGNOSI (*Genesi*, § 1436-1442), il BENTHAM (*De l'influence des motifs sur la grandeur de l'alarme*, nelle *Oeuvres*, I, p. 125) e il LISZT (*Die psychologischen Grundlagen der Kriminalpol.*). Anche lo STROOSS fece una classificazione dei motivi nel progetto preliminare di un nuovo cod. pen. Svizzero; ma nei progetti successivi essa fu tolta.

Il prof. GIOVANNI LOMBARDI, nel suo pregevole libro *Civiltà e delitto* (ed. “ La Toga „, Napoli, p. 314) scrive: “ Completare la nota teorica del ROMAGNOSI, anche nella sua legislazione, ecco la nostra necessità vera, sviluppando in pari tempo la tesi “ come in vista degli aspetti criminali si possa e si debba determinare la diversa qualità delle pene „.

37. Il carattere del reo e gli altri elementi indicati nella 2ª parte dell'art. 133. — La capacità a delinquere del colpevole dev'essere desunta anche dal carattere ¹⁾ del reo, che è il principale aspetto della personalità psicologica di lui. Ma il carattere che serve a differenziare gli individui tra loro, non basta da solo a rivelare la personalità del reo, onde il giudice, per valutarla, deve tener conto di tutti gli elementi indicati nella parte 2ª dell'art. 133. La vita anteatta ed il contegno dopo il delitto sono criteri, infatti, dai quali si può ritrarre una più esatta conoscenza della psiche dell'individuo.

L'art. 133 quando parla di precedenti penali e giudiziari si riferisce non soltanto al fatto che il colpevole sia stato precedentemente condannato, ma anche al fatto che esso sia stato sottoposto ad un processo penale, anche se questo non sia terminato con una sentenza di condanna.

Qualunque circostanza rientra nella condotta del colpevole contemporanea o susseguente al reato, e dev'esser tenuta all'uopo presente dal giudice. Però le seguenti circostanze aggravano la pena stabilita per il reato: l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso; l'essersi, durante il procedimento, sottratto volontariamente all'esecuzione d'un mandato o d'un ordine d'arresto o di cattura, ovvero l'aver commesso il reato durante il tempo in cui l'imputato si sia sottratto volontaria-

¹⁾ Il carattere, scrive il MASCI (*Elemento di filosofia*, p. 454-456) dal punto di vista psicologico è il sistema coerente delle abitudini della volontà, e dal punto di vista morale è la sintesi della resistenza della persona morale al male.

Il GRISPIGNI osserva (*La pericolosità criminale e il valore sintomatico del reato*, "La scuola positiva", 1920, p. 113) che "talvolta il reato può rivelare veramente nella sua sintesi tutta la individualità psichica dell'autore di esso, bastando da solo a far conoscere il temperamento di una persona e anche il carattere". Il DE SANTIS (*Relazione alla formazione per la riforma delle leggi penali*) aggiunge: "Nel delitto è tutto il delinquente, cioè il suo carattere, la sua intelligenza, il suo senso morale, il suo pathos".

Ma l'ALTAVILLA (*Lineamenti di diritto penale*, Napoli 1931, p. 235) non ritiene precisa l'impostazione del DE SANTIS, perchè la funzione del criminalista consiste proprio nell'indagare se il delitto sia più o meno l'espressione di una determinata personalità, ed è attraverso quest'indagine che si svolge la graduazione dall'"organico" all'"occasionale".

mente all'esecuzione d'un mandato o d'un ordine di arresto o cattura, spedito per un precedente reato. Mentre le seguenti, invece, la attenuano: l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno; o l'essersi, prima del giudizio, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato; l'aver confessato pienamente il delitto e rivelato i colpevoli avanti la scoperta dell'uno e degli altri, ovvero avanti il primo interrogatorio del giudice, se la confessione e la rivelazione siano determinate da sincero ravvedimento. Queste sono le circostanze aggravanti ed attenuanti comuni, alle quali vanno aggiunte quelle specifiche, previste dal codice nella parte speciale e le quali, come le prime, aumentano od attenuano, rispettivamente, la pena stabilita.

Sul proposito è importante menzionare l'art. 69 del nuovo codice, il quale stabilisce che quando concorrano insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti. Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti, non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime e si fa luogo soltanto alle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti. Se fra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze.

Da cui si vede come nel nuovo ordinamento abbia una grandissima influenza la condotta del colpevole agli effetti della graduazione della pena e che grandissima discrezione sia stata attribuita al giudice nella valutazione di tale condotta.

Infine, il giudice deve tener conto delle condizioni di vita intellettuale, familiare e sociale del reo, le quali — come rileva il Guardasigilli ¹⁾ nella sua relazione — sono tutti elementi che, valutati in relazione al reato commesso, appaiono i più atti a determinare per quali impulsi ambientali, ovvero per quali fattori endogeni

¹⁾ R. G., p. I, p. 190.

e per quali cause contingenti o persistenti, il colpevole abbia commesso il reato.

Ma sebbene tutti tali elementi siano rilevanti, giacchè servono a valutare la pericolosità della persona, nondimeno l'elemento più importante per il giudizio di pericolosità resta sempre il reato, il quale à, oltrechè un valore causale, un valore sintomatico. Esso è un elemento sempre presente nel giudizio di pericolosità, il che non può dirsi per gli altri elementi. Rispetto ai quali può accadere — come rileva il GRISPIGNI — che sia impossibile raccogliere notizie concernenti la vita anteatta dell'imputato, ovvero la piccolezza del reato renda superflui sia la ricerca della vita anteatta del reo, sia l'esame diretto della personalità psichica del medesimo.

Inoltre può accadere che elementi necessari per il giudizio di pericolosità siano fra loro discordanti, nel senso cioè che, mentre qualcuno di essi — ad esempio l'intenzione — sia diretto alla violazione di un bene, altri elementi invece — ad esempio lo scopo ed i moventi — rivelino nell'autore del reato un elevato spirito di solidarietà sociale.

Or bene, se ciò si verificherà, il giudizio del giudice sulla personalità sarà più complesso; e la pericolosità risulterà dalla somma algebrica dei vari elementi contrastanti.

38. Conversione di pene pecuniarie. — L'esecuzione della pena pecuniaria avviene mediante il pagamento di essa.

L'art. 135 dispone che nel caso di mancato pagamento, per insolvibilità del condannato, l'esecuzione avviene mediante la conversione in pene detentive.

Il legislatore opportunamente attenua il principio dell'assoluta conversione delle pene pecuniarie, stabilendo:

a) La multa si converte in reclusione per non oltre tre anni e l'ammenda si converte in arresto per non oltre due anni, nel caso di non eseguito pagamento della multa e dell'ammenda, per insolvibilità del condannato.

b) In tali casi, il limite minimo delle pene detentive può essere inferiore al limite minimo di quindici giorni o di cinque giorni stabiliti rispettivamente per la reclusione e per l'arresto.

c) È concesso al condannato il diritto di far cessare la pena

sostituita, pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena detentiva già sofferta.

Se la pena pecuniaria fu soddisfatta soltanto in parte, la conversione à luogo per la parte residua.

Nel caso di concorso di reati, quando la pena pecuniaria debba essere convertita, per insolvibilità del condannato, in pena detentiva, la durata complessiva di tale pena non può superare quattro anni per la reclusione e tre anni per l'arresto (art. 78, 2° cap.).

39. Carcerazione preventiva. — L'art. 137, contrariamente a quanto disponeva il progetto definitivo, riafferma il principio del codice abrogato, per cui la carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria.

Non a torto la maggioranza dei giuristi si espresse contro la disposizione dell'art. 141 del progetto definitivo secondo la quale la carcerazione preventiva non doveva essere obbligatoriamente detratta dalla durata della pena detentiva inflitta, ma poteva soltanto discrezionalmente essere emessa a detrazione.

Fu opportunamente osservato che la carcerazione preventiva costituisce sempre una restrizione di libertà, onde non è giusto distinguere tra carcerazione prima o dopo la pronuncia della sentenza.

Non diciamo che il principio adottato dal I progetto teoricamente non sia esatta, ma è certo che praticamente è incongruo, ingiusto, inopportuno e non può non respingersi.

È irrilevante il luogo in cui il condannato si sia trovato in carcerazione preventiva; es.: in un ospedale per malattia, in camera di sicurezza, nelle prigioni militari e così via.

Nel caso di concorso di reati imputati alla medesima persona, per uno dei quali si sia avuto carcerazione preventiva e per l'altro no, se per un reato si sia stabilito il proscioglimento e per il secondo la condanna, la carcerazione preventiva può detrarsi dalla pena inflitta, anche se la carcerazione per il reato non sia stata subita per il reato cui seguì condanna.

Infatti l'art. 137 dispone che sia divenuta irrevocabile la sentenza con cui è stato giudicato dei reati, ma non richiede che il carcere stesso sia stato sofferto per il reato a cui seguì condanna.

L'articolo dice soltanto che la detrazione si fa dalla durata complessiva della pena.

È evidente che la detrazione può avvenire soltanto se si tratti di reato giudicato con unica sentenza.

L'ultimo cap. dell'art. 137 dispone che la carcerazione preventiva è considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione o arresto.

40. Pena e carcerazione preventiva per reati commessi all'estero. —

L'art. 138 dispone che, quando il giudizio seguito all'estero è rinnovato nello Stato, la pena scontata all'estero è sempre computata, tenendo conto della specie di essa; e se vi è stata all'estero carcerazione preventiva, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

Il giudice dovrà fare il computo in via di approssimazione nel caso in cui la pena stabilita dalla sentenza straniera, per la sua specie, non possa essere esattamente ragguagliata con quella stabilita dalla sentenza italiana.

Lo scomputo si opera soltanto nel caso in cui il giudizio celebrato in Italia avvenga dopo quello seguito all'estero.

Invece la carcerazione sofferta all'estero non si computa, se il giudizio avviene prima in Italia.

41. *Compito delle pene accessorie. Applicazione provvisoria di pena accessoria.* — Le pene accessorie decorrono dal giorno in cui la sentenza di condanna sia divenuta irrevocabile, perchè esse conseguono di diritto alla sentenza di condanna come effetto penale di essa.

Onde l'art. 139 dispone che, nel computo delle pene accessorie temporanee, non si tien conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva o è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, nè del tempo in cui egli si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

L'art. 140 attribuisce al giudice la facoltà di ordinare durante l'istruzione o il giudizio che l'imputato sia provvisoriamente sospeso dall'esercizio dei pubblici uffici, o di taluni fra essi, ovvero dallo esercizio d'una professione o d'un'arte o della patria potestà o dell'autorità maritale.

Si tratta d'un provvedimento di natura cautelare in quanto che,

avuto riguardo alla specie o alla gravità del reato da cui possa derivare una delle predette pene accessorie, il giudice ritenga opportuno di sospendere quei diritti che l'imputato potrebbe continuare ad esercitare prima della sentenza con pericolo sociale.

È provvedimento facoltativo, che il giudice applicherà in casi gravi, e quando gli indizi di colpevolezza siano così manifesti da fargli ritenere che l'imputato sarà privato definitivamente degli anzidetti diritti per effetto della condanna.

Il tempo della sospensione provvisoria è computato nella durata della pena accessoria.

§ 11. — DELL'ESECUZIONE DELLA PENA.

42. La specificazione dei diversi stabilimenti secondo la natura dei condannati. — 43. Esecuzione delle pene detentive inflitte a minori. Il problema della delinquenza minore in Italia. — 44. Ripartizione negli stabilimenti penitenziari. — 45. Vigilanza sull'esecuzione delle pene. — 46. Rimunerazione ai condannati per il lavoro prestato. Quali somme sono prelevate dalla remunerazione. — 47. Casi in cui la pena deve essere differita. Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena. Infermità psichica sopravvenuta al condannato; differimento o sospensione della pena.

42. *La specificazione dei diversi stabilimenti secondo la natura dei condannati.* — Il nuovo codice, per quanto concerne gli stabilimenti carcerari, non solo tien conto del sesso dei condannati, ma combatte altresì la promiscuità della popolazione carceraria.

Infatti, l'art. 141 — attuando il principio dell'individualità della pena — stabilisce che l'esecuzione della pena detentiva per delitti deve aver luogo in stabilimenti speciali, per ciascuna delle seguenti categorie di condannati:

1°) delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

2°) condannati a pena diminuita per infermità psichica, o per sordo-mutismo o per cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti. I condannati indicati nel n. 2 sono sottoposti, qualora occorra, anche ad un regime di cura. Se concorrano in uno stesso condannato condizioni personali diverse, il giudice stabilisce in quale degli stabilimenti speciali debba aver luogo l'esecuzione.

La decisione può essere modificata durante l'esecuzione della pena. La pena dell'arresto è eseguita, rispetto alle suindicate catego-

rie di condannati ed ai contravventori abituali o professionali, in sezioni speciali degli stabilimenti destinati all'esecuzione della pena suddetta.

Le donne scontano la pena detentiva in stabilimenti distinti da quelli destinati agli uomini.

Come si vede, il nuovo codice dispone che si dovrà raccogliere, in ogni stabilimento carcerario, anche per uno stesso genere di pena, una popolazione omogenea.

Ne deriverà pertanto che ogni stabilimento di segregazione, avendo una folla omogenea, avrà norme generali di trattamento che si adatteranno alla categoria omogenea dei detenuti ivi rinchiusi.

Invece, col codice abrogato, gli stabilimenti carcerari, raccogliendo una popolazione di detenuti molto diversi fra loro per età, temperamento ed attitudini, si distinguevano soltanto per il genere e per la durata della pena.

Dominava, cioè, il criterio dell'unità della pena, che anche i giuristi non positivisti combatterono prima ancora che andasse in vigore il codice ZANARDELLI.

Criterio che ENRICO PESSINA nel suo progetto di codice penale (1885) respinse decisamente, proclamando che il contenuto della pena deve adattarsi all'indole di coloro che vi soggiacciono ed alla malvagità da essi dimostrata con l'azione criminosa.

Nel caso di condanna d'un ecclesiastico o d'un religioso, la pena è scontata possibilmente in locali separati da quelli destinati ai laici, a meno che l'ordinario competente non abbia ridotto il condannato allo stato laicale (art. 8 concordato fra la Santa Sede e l'Italia).

43. Esecuzione delle pene detentive inflitte a minori. Il problema della delinquenza minore in Italia. — L'art. 142 contiene disposizioni particolari sull'esecuzione delle pene inflitte ai minori.

È doveroso riconoscere che in Italia resta molto cammino da fare per combattere la delinquenza minorile, le cui cause devono ricercarsi per la maggior parte — come hanno ampiamente dimostrato il PETRACCONI e il DI GENNARO ¹⁾ in quel dissolvimento dello

¹⁾ S. PETRACCONI, *Il problema sociale e giuridico della delinquenza dei minorenni*, "Rivista di diritto penitenziario", Roma, luglio-agosto 1930; P. DI GEN-

istituto della famiglia, il quale a sua volta trova le sue profonde radici nell'attuale sistema economico-sociale.

È vero, come scrive il BOSCO, nel suo lavoro *Sulla delinquenza nei vari Stati d'Europa*, che il crescere della delinquenza dei minorenni è in relazione alla precocità ch'è uno dei caratteri della società attuale, ma questa ragione non giustifica in tutto il fenomeno dell'aumento della recidiva nei minorenni delinquenti.

Questo aumento sta invece a dimostrare che, ad ogni modo, la società fa ben poco per migliorare e redimere il minorenne quando esce dal carcere.

Ed allora accade quello che ha detto il sociologo TARDE, che, poichè la grande patria degli onesti, chiude le porte al delinquente, c'è la piccola patria criminale che gli apre le sue, ed egli diventa un candidato alla recidiva.

Eppure è più facile e più agevole correggere e rieducare alla vita sociale un minorenne che un adulto delinquente.

Il Prof. DE SANCTIS ha dimostrato che il minore di età, specie dei primi anni, è un premorale, ed ha scritto, nel suo *Trattato di neuro-psichiatria infantile*, che "una volta ben conosciuto il piccolo paziente, si può sempre fare qualche cosa per lui o con i sussidi fisico-chimici o con quelli psicoterapici e pedagogici".

ENRICO DE NICOLA, che non condivide l'ottimismo del Prof. UGO CONTI, il quale scrisse anni or sono che l'Italia ha fatto abbastanza per combattere la delinquenza minorile, ricorda, nel suo citato mirabile studio ¹⁾, i grandi progressi che in questo campo hanno compiuto da decenni gli Stati Uniti ²⁾, l'Inghilterra, la Francia, la Germania, e quasi tutte le altre nazioni.

NARO, *La tutela dei minorenni nel nuovo ordinamento penale*, Ediz. Morano Napoli, 1931.

¹⁾ E. DE NICOLA, op. cit., p. 33.

²⁾ La magistratura dei minorenni è un'istituzione di origine americana. Infatti la prima Corte, *Juvenile Court*, fu creata nel 1899 a Chicago; e l'esempio dello Stato d'illinois fu presto seguito da tutti gli altri Stati dell'Unione. I tribunali dei minori furono introdotti in Inghilterra nel 1908 col *Children Act*; nel Belgio con la legge 15 Maggio 1922, in Francia con la legge del 22 luglio 1922 *sur les tribunaux pour enfants et pour la liberté surveillée*.

In Germania vanno considerate due leggi in argomento: la legge sulla prote-

Invece in Italia soltanto da alcuni anni il Governo à emana-
to una serie di provvidenze efficacissime in favore dell'infanzia ab-
bandonata o traviata, e soltanto da pochi mesi funzionano nelle prin-
cipali città d'Italia i tribunali minorili ¹⁾.

Il DE NICOLA giustamente rileva che la nuova opera nazionale
per la protezione ed assistenza della maternità ed infanzia darà ri-
sultati preziosi soltanto se rappresenterà un'istituzione di comple-
mento e d'integrazione d'una moderna legislazione minorile recla-
mata concordemente dagli esponenti di tutte le scuole.

Orbene l'attuazione delle provvidenze che il legislatore à det-
tato nei nuovi codici in materia di procedura e di reati di minori

zione della gioventù, del 9 luglio 1922, e la legge sui tribunali per minori, del 16
febbraio 1923.

Per la prima legge il giudice di tutela si occupa dei minori penalmente non
imputabili (minori degli anni 14); la seconda legge istituisce i tribunali per la
gioventù come sezioni dei tribunali ordinari di distretto, costituite da giudici di
carriera e da scabini, e si occupano dei minori dai quattordici ai diciotto anni.

¹⁾ Il S. Procuratore del Re Bicci nel discorso tenuto nella seduta inaugurale
del tribunale per i minorenni di Roma rilevò " che il giudice dei minori delin-
quenti non può essere un giudice qualunque, ma deve avere una particolare
cultura e versatilità, percezione adeguata e comprensione. Egli deve essere un
educatore: più che sterilmente punire il delinquente, deve educarlo, anche se e
quando lo punisce ". Il PETRACONE, a questo proposito, nota che negli Stati Uniti
il giudice viene eletto, assai meno che per la sua scienza giuridica, per la sua
profonda conoscenza della psicologia del fanciullo, per il suo prestigio morale
nella città, per la sua benevolenza e la sua fisionomia simpatica accompagnata
da una grande fermezza, e insieme per una dolcezza che ispira insieme rispetto
e confidenza.

La sua, più che missione di giudicare degli imputati, è una missione sociale
più elevata: ricondurre sulla via del bene i fanciulli colpevoli o in pericolo
morale. Epperò è stata salutata con vivo compiacimento dagli studiosi del
problema minorile, la creazione dell'associazione internazionale dei magistrati mi-
norenni, avvenuta a Bruxelles il 28 luglio 1929. Quest'associazione si propone, fra
gli altri lodevolissimi scopi, di servire di unione fra i magistrati che nei diversi
Stati sono addetti alla speciale giurisdizione minorile; di compiere in comune lo
studio delle leggi protettrici dell'infanzia e l'organizzazione dei diversi sistemi
del tribunale per i minorenni, con il fine di migliorare e perfezionare gli istituti
nazionali; di eseguire le ricerche sulla criminalità dei minorenni e sulle sue cause
in tutti gli Stati per combattere gli effetti e per creare un'azione permanente di
prevenzione con tutti i mezzi possibili; di vigilare infine sul miglioramento mo-
rale e materiale dei minorenni, e particolarmente di quelli traviati o moralmente
abbandonati.

costituisce senza dubbio un passo notevole verso la risoluzione anche
in Italia dell'importante problema.

L'art. 142 del nuovo codice contiene disposizioni lodevolissime
sull'esecuzione delle pene inflitte ai minori.

Esso non riproduce l'ibrida norma del codice dell'89 che, auto-
rizzando l'esecuzione della pena in una casa di correzione, sostituiva
sostanzialmente allo stabilimento penale un istituto amministra-
tivo di sicurezza, ma prescrive che i minori scontino la pena in
stabilimenti distinti da quelli destinati agli adulti; o in sezioni di-
stinte di tali stabilimenti, disponendo che sia loro impartita durante
le ore non destinate al lavoro un'istruzione la quale sia diretta so-
prattutto alla rieducazione morale.

Il minore è, inoltre, sottoposto ad altro trattamento di favore,
perchè può essere ammesso al lavoro all'aperto anche prima del ter-
mine stabilito nel primo capoverso dell'art. 23 e nell'essere assegnato
a stabilimenti speciali, nei casi indicati nei n. 1 e 2 dell'articolo
precedente.

Infine, quando abbiano compiuto gli anni diciotto e la pena da
scontare sia superiore a tre anni, i minori sono trasferiti negli sta-
bilimenti destinati agli adulti.

È da augurarsi che tutte tali disposizioni, aggiunte alle dispo-
sizioni contenute in altri articoli del nuovo codice penale e di pro-
cedura penale, fra le quali importantissima quella che la sorveglianza
sui minori sottoposti a libertà vigilata dev'essere compiuta non
dalle autorità di pubblica sicurezza, ma da istituti di assistenza so-
ciale o da persone capaci di educare, riusciranno ad attenuare, per
quanto è possibile, l'onta ed il pericolo del carcere, che è spesso
per essi una scuola di corruzione e di avviamento alla delinquenza.

Sicchè, come ben disse nel suo discorso alla Camera nella se-
duta del 5 marzo 1927 il Ministro Guardasigilli, il problema mino-
rile non è tanto di natura penale o penitenziario, quanto di forma-
zione spirituale.

Donde l'altissima funzione che spetta all'Opera nazionale per
la maternità e l'infanzia, di esplicare un'opera fervida e incessante
d'assistenza morale che dev'essere proseguita soprattutto dopo sconta-
ta la pena, allo scopo di assicurare ai minori delinquenti liberati
dal carcere le condizioni favorevoli alla loro completa riabilitazione.

Quest'opera di assistenza e tutte le altre provvidenze emanate, serviranno — come ben dice il PETRACCONI — a non far sentire « al giovane peccatore la legge come una spietata nemica e la società insensibile al destino dei suoi membri pericolanti ».

44. **Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari.** — L'art. 143 pone un'altra direttiva circa l'organizzazione degli stabilimenti penitenziari, perchè stabilisce che in qualsiasi stabilimento penitenziario, sia ordinario, sia speciale, si deve tener conto, nella ripartizione dei condannati, della recidiva e dell'indole del reato.

ENRICO FERRI più efficacemente disponeva nel suo progetto di c. p. (art. 70) l'istituzione per ogni detenuto d'una scheda biografica, da tenersi al corrente dall'inizio alla fine della sua segregazione cellulare.

45. **Vigilanza sull'esecuzione delle pene.** — Il nuovo codice stabilisce all'art. 144, com'era proposto nel progetto FERRI, (titolo III introd., e tit. III, cpv. V), che l'esecuzione della pena detentiva è vigilata dal giudice, il quale delibera circa l'ammissione al lavoro all'aperto e dà parere sull'ammissione alla liberazione condizionale.

Il legislatore à voluto opportunamente introdurre nel nuovo codice il principio che tutte le forme di sanzioni, non solo devono emanare dal potere giurisdizionale del giudice, ma devono da questo essere regolate e sorvegliate anche durante la loro esecuzione amministrativa ¹⁾.

Col codice dell'89 il giudice, pronunciata la sentenza di condanna, non aveva alcuna ingerenza nell'esecuzione della pena de-

¹⁾ Il prof. OTTOLENGHI scrive («Rivista di diritto penitenziario 1930 p. 35») che «palpabile espressione di uno dei più essenziali caratteri della riforma penale ROCCO è la organizzazione definitiva della vigilanza nell'esecuzione della pena, affidata al giudice; conseguenza inevitabile del nuovo aspetto dato alla funzione penale dal codice ROCCO, da attuarsi in guisa da corrispondere alle esigenze di una giustizia veramente efficace, che provveda cioè a che, non solo la pena giusta sia inflitta e scontata dal colpevole, ma a che questa raggiunga il suo scopo superiore: la correzione del colpevole ».

Sul giudice di vigilanza vedi il recentissimo lavoro del FERRUCCIO-FALCHI (*Il giudice di vigilanza*), pubblicato nel volume di *Scritti teorico-pratici sui nuovi codici penali*, a cura de «Il pensiero giuridico-penale», Messina 1931.

tentiva inflitta. All'esecuzione provvedevano disposizioni insufficienti come quello dell'art. 20 R. D. 5 ottobre 1913, n. 1177, e l'istituto della commissione di vigilanza.

Ne risultava che gli organi incaricati di eseguire le diverse funzioni dell'amministrazione della giustizia penale rimanevano estranei gli uni agli altri.

Invece il nuovo codice, accogliendo il principio della vigilanza giudiziaria sull'esecuzione delle pene, dà alla società ed ai condannati la garanzia che non vi saranno abusi o debolezze dopo la sentenza e che la pena sarà applicata nei limiti della legge, in relazione ai suoi scopi e al carattere e alla personalità in genere del delinquente.

Il giudice, vigilando sull'esecuzione delle condanne pronunciate, avrà modo di conoscere gli effetti pratici che l'applicazione delle pene produce nell'animo dei condannati. Egli, inoltre, a contatto diretto, continuo con la realtà della vita carceraria, non potrà non conoscere l'animo del delinquente che spesso intravede soltanto durante la sommaria indagine giudiziaria e durante il fugace dibattimento. Giustamente il Guardasigilli ²⁾ nella sua relazione dice che la necessità che sia al giudice conferita la vigilanza sull'esecuzione delle pene, si è venuta sempre più rivelando nella pratica penitenziaria come una condizione indispensabile, affinché la pena, ferme le sue immediate finalità effettive, diventi strumento di rieducazione e di emenda.

L'art. 144 non stabilisce il modo con cui la vigilanza debba essere esercitata, perchè questa materia è riservata all'ordinamento giudiziario.

Le funzioni sono esercitate dal giudice di sorveglianza del luogo in cui il condannato si trova ad espiare la pena, dovunque sia stata pronunciata la sentenza di condanna.

Il pretore esercita le predette funzioni rispetto alle pene detentive che si scontano nel carcere mandamentale.

Il giudice o il pretore, sentito il direttore dello stabilimento, delibera, mediante ordini di servizio, i provvedimenti occorrenti e

²⁾ R. G., P. I, p. 192.

li comunica all'autorità che deve eseguirli e al pubblico ministero.

Tali ordini di servizio non sono soggetti a reclamo salvo che la legge disponga diversamente (art. 585 c. p. p.).

Il giudice di sorveglianza, oltre ad avere la vigilanza sull'esecuzione delle pene detentive, vigila sull'esecuzione delle misure di sicurezza detentive (art. 635 c. p. p.); decide, con decreto motivato (art. 639 c. pr. p.) e suscettibile di ricorso (art. 640 c. pr. p.), e di ricorso per revisione (art. 641 c. pr. p.), sull'abitudine e professionalità non dichiarate dal giudice e in conseguenza infligge una misura di sicurezza (art. 639 c. pr. p.); applica misure di sicurezza su richiesta del procuratore del re (art. 634 c. pr. p.); sostituisce, modifica e revoca le misure di sicurezza (art. 683 c. pr. p.).

46. **Rimunerazione ai condannati per il lavoro prestato. Quali somme sono prelevate dalla remunerazione.** — Il legislatore dispone nell'art. 145 che dalla remunerazione spettante ai condannati debbono essere prelevate le spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato.

I doveri del carcerato — così come stabilisce l'art. 145 — sono: risarcire almeno parzialmente la parte lesa del danno cagionato e compensare lo Stato delle spese che deve incontrare per il suo mantenimento e delle somme dovute a titolo di rimborso delle spese del procedimento.

Il carcerato è messo nella possibilità di provvedere alle più urgenti necessità sue e della propria famiglia, perchè è disposto che la quota riservata in ogni caso a favore del condannato a titolo di peculio e che non dev'essere inferiore ad un terzo della remunerazione, non è soggetta a pignoramento od a sequestro.

Tale dichiarazione d'impegnabilità e d'insequestrabilità del peculio costituisce, altresì, per i condannati un potente stimolo al lavoro.

Rispetto a tutte le obbligazioni non penali derivanti dal reato, l'adempimento di esse coi proventi del lavoro carcerario, a carattere sussidiario, perchè subentra nel caso in cui non riesca allo Stato e alla persona offesa di rivalersi, in altro modo, sui beni patrimoniali del reo.

Ciò spiega la riserva del primo capoverso dell'art. 145: "Salvo che l'adempimento delle obbligazioni sia altrimenti eseguito „.

L'art. 145 stabilisce un ordine nel prelevamento delle somme in considerazione della priorità di tutela che deve avere l'uno o piuttosto l'altro degli interessi preveduti nei numeri 1, 2 e 3. Così le somme dovute a titolo di risarcimento del danno sono prelevate a preferenza delle spese che lo Stato sostiene per il mantenimento del condannato.

47. **Casi in cui la pena deve essere differita. Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena. Infermità psichica sopravvenuta al condannato; differimento o sospensione della pena.** — L'esecuzione della pena non ammette di regola differimenti o sospensioni, perchè essa è una necessità immediata della difesa della società contro la delinquenza.

Ma l'art. 146 prevede eccezionalmente tre casi in cui l'esecuzione della condanna a pena detentiva dev'essere rinviata. Il rinvio avviene quando l'esecuzione di una pena non pecuniaria:

- 1°) debba aver luogo contro una donna incinta;
- 2°) debba aver luogo contro donna che abbia partorito di meno di sei mesi;
- 3°) se sia presentata domanda di grazia e si tratti di condanna alla pena di morte.

Nel caso preveduto nel n. 2 il provvedimento è revocato se il figlio muoia e sia affidato a persona diversa dalla madre, ed il parto sia avvenuto da oltre due mesi. Le disposizioni di quest'articolo rivolto a tutelare la condizione della donna incinta o che abbia recentemente partorito sono degne di plauso, perchè sono ispirate da evidenti ragioni di umanità, d'igiene e soprattutto dall'interesse superiore dello Stato di difendere la maternità quale fonte perenne della vita degli individui e della specie, di tutelare, con le sane ed opportune cure dell'ambiente familiare, la procreazione, elemento indispensabile per la continuità e l'integrità della stirpe, di assicurare alla prole, almeno nei primi mesi, l'assistenza materna, indispensabile perchè essa cresca forte e sana.

La disposizione di cui al n. 3 non si applica per le condanne pronunziate dai tribunali militari in zona e in tempo di guerra (art. 556 cod. m.) e dal tribunale speciale per la difesa dello Stato

(25 nov. 1926, n. 2003, art. 7), perchè è in facoltà del comandante del Corpo d'armata di sospendere o meno l'esecuzione della pena di morte.

L'art. 147 prevede, invece, tre casi di differimento o rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena.

Il differimento o rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena si à:

1°) se sia presentata domanda di grazia, e l'esecuzione della pena non debba essere differita a norma dell'art. 146;

2°) se una pena restrittiva della libertà personale debba essere eseguita contro persona che risulti in condizione di grave infermità fisica;

3°) se una pena restrittiva della libertà personale debba essere eseguita contro donna che abbia partorito da più di sei mesi, ma da meno di un anno, o non vi sia modo di affidare il figlio a persona diversa dalla madre.

Nel caso indicato nel n. 1, l'esecuzione della pena non può essere differita per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza sia divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia sia successivamente rinnovata.

Nel caso indicato nel n. 3, il provvedimento è revocato, se il figlio muoia o sia affidato a persona diversa dalla madre. La facoltà stabilita nell'art. 147 del codice penale è esercitata dal P. M. o dal pretore competente per l'esecuzione, fuori del caso preveduto dal n. 1 dello stesso articolo, nel quale spetta di provvedere esclusivamente al Ministro della giustizia.

Nei casi preveduti nell'art. 147 del codice penale, quando l'ordine di carcerazione del condannato a pena detentiva è stato già eseguito, la liberazione può essere ordinata esclusivamente dal Ministro della giustizia.

Quando il differimento fu determinato dalla presentazione della domanda di grazia, il pubblico ministero o il pretore provvede per l'esecuzione della pena inflitta con la sentenza di condanna o di quella commutata per grazia, appena gli è pervenuta notizia del rigetto della domanda di grazia, o gli è comunicato il decreto reale di grazia.

L'art. 589 c. pr. p. dispone che, negli altri casi, l'ordine di dif-

ferimento o di sospensione è revocato e la pena è immediatamente eseguita, se consta che sono cessate le cause che determinarono il differimento o la sospensione.

L'art. 148 regola i casi d'infermità psichica del condannato ad una pena restrittiva della libertà personale verificatasi prima o durante l'esecuzione della pena.

L'esecuzione della pena è differita o sospesa se l'infermità, sopravvenuta al condannato a pena detentiva, prima o durante l'esecuzione di essa, sia tale da impedire l'inizio o il proseguimento dell'esecuzione della pena. Il giudice ordina che il condannato sia ricoverato in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura o di custodia.

Il tempo del ricovero in un manicomio giudiziario o in una casa di cura o di custodia non viene computato nella durata della pena.

È facoltà del giudice disporre che il condannato, anzichè in un manicomio giudiziario, sia ricoverato in un manicomio comune, se la pena inflitta sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale, o di delinquente per tendenza.

Il cpv. dell'art. 148 dispone che, nel caso in cui al condannato alla pena di morte sopravvenga un'infermità psichica, il giudice deve ordinare il differimento dell'esecuzione della pena ed il ricovero del condannato in un manicomio giudiziario.

48. Consiglio di patronato e Cassa delle ammende. — L'art. 149 dispone che in ciascun tribunale è costituito un Consiglio di patronato, che à l'incarico di prestare assistenza ai liberati dal carcere agevolandoli, se occorra, nel trovare stabile lavoro, e nel prestare assistenza alle famiglie di coloro che sono detenuti, con ogni forma di soccorso e, eccezionalmente, anche con sussidi in denaro.

L'ultimo capoverso dispone che alle spese necessarie all'opera di assistenza dei Consigli di patronato provvede la Cassa delle ammende.

La Cassa delle ammende si riannoda ad una schietta tradizione italiana.

Infatti, sin dal 1786, la riforma penale del Granduca di Toscana,

Pietro Leopoldo, istituì una Cassa delle ammende per indennizzare le vittime dei reati ed i processati carcerati o condannati innocenti.

Nelle leggi penali per le Due Sicilie, l'art. 35 del codice penale del 1819 accolse anch'esso quest'istituzione, ma la Cassa delle ammende non ebbe quivi, come anche in Toscana, grande sviluppo pratico, perchè le pene pecuniarie non avevano larga applicazione.

La Cassa delle ammende è stata proposta in vari progetti speciali di legge per altri paesi, ma quasi dovunque non è stata ancora attuata. Onde a giusta ragione si può dire che l'Italia è all'avanguardia dell'organizzazione di quest'efficacissima e nobile azione di Stato intesa a rendere concreta l'opera di assistenza dei Consigli di patronato. Questi hanno il nobile incarico di compiere opera costante e metodica di sorveglianza e di assistenza, sia per i condannati minorenni, sia per gli adulti, durante e dopo l'esecuzione della pena.

Il nuovo codice penale, con l'istituzione dei Consigli di patronato o della Cassa delle ammende, ha accolto integralmente le proposte contenute nel progetto FERRI del 1921 agli art. 100 e 101.

Con la nuova istituzione, metodicamente organizzata come funzione dello Stato, « la giustizia penale — assicura il compianto Maestro ¹⁾ — si libererà completamente dalle ultime sopravvivenze di uno spirito di vendetta sociale o di castigo per divenire una provvida ed umana opera di difesa sociale a garanzia degli onesti verso i delinquenti pericolosi e di rieducazione alla vita libera e laboriosa dei delinquenti meno pericolosi ».

¹⁾ ENRICO FERRI, *Dir. criminale*, p. 745.

CAPITOLO III

DELL'ESTINZIONE DELLA PENA DEL NUOVO CODICE

§ 12. — OSSERVAZIONI GENERALI

49. Diritto dello Stato all'esecuzione del giudicato di condanna; sua attuazione. Motivo per cui il codice parla di cause di estinzione della pena, invece che di cause di estinzione della condanna penale.

49. Diritto dello Stato all'esecuzione del giudicato di condanna; sua attuazione. Motivo per cui il codice parla di cause di estinzione della pena, invece che di cause di estinzione della condanna penale. — Il diritto soggettivo di punire dello Stato — considerato in senso proprio e specifico — trova il suo fondamento nella sentenza di condanna pronunciata dall'organo giurisdizionale competente a carico dell'autore del reato.

Infatti, dopo la sentenza di condanna, lo Stato esplica tutta la sua attività, mediante appositi organi amministrativi, affinchè la pena inflitta al colpevole sia eseguita.

Ma può accadere che per effetto d'una delle cause estintive — ad esempio la morte del reo — vien meno l'esecuzione della pena, ossia il rapporto giuridico penale considerato nel momento della sua concreta effettuazione.

Si estingue la pena, non la condanna: giacchè la condanna, che è un istituto di diritto processuale, è una realtà insopprimibile che non può come tale essere cancellata da alcuna norma di legge.

Onde il legislatore ha adottato nel nuovo codice una terminolo-

gia più appropriata, sostituendo la locuzione “estinzione della pena,, alla locuzione della condanna ¹⁾).

§ 13. — MORTE DEL REO DOPO LA CONDANNA.

50. Estinzione della pena. Fondamento razionale e storico di tale principio. Effetti penali della condanna: si estinguono. Obbligazioni civili derivanti dal reato: non si estinguono.

50. Estinzione della pena. Fondamento razionale e storico di tale principio. Effetti penali della condanna: si estinguono. Obbligazioni civili derivanti dal reato: non si estinguono. — La prima causa estintiva della pena, come dispone l'art. 171, è la morte del reo avvenuta dopo la condanna.

Mors omnia solvit. Il diritto romano pronunziò la regola generale: *crimen estinguitur mortalitate* ²⁾). Donde il dettato dell'estinzione della condanna penale:

Is qui in reatu decedit integri status decedit.

Ma furono stabilite eccezioni ³⁾ per alcuni reati, come il reato di maestà (*hoc crimen a successoribus purgetur, hereditas fisco vindicatur*), il peculato ecc.

Nel medio-evo l'esecuzione della pena aveva luogo anche dopo la morte del condannato.

Soltanto posteriormente, con la riforma della legislazione penale,

¹⁾ Il SALTELLI e il ROMANO DI FALCO (p. 677) rilevano opportunamente che le cause di estinzione non investono l'azione penale e neppure la condanna (la quale anche dopo l'estinzione della pena inflitta continua a produrre normalmente i suoi effetti, non solo civili, ma anche penali), ma invece estinguono il diritto di punire dello Stato, ossia la pretesa giuridica dello Stato all'applicazione della legge penale o della pena, riferendosi al rapporto punitivo nascente dal reato, considerato già esistente nella sua entità giuridica, e non al rapporto processuale che sorge con l'inizio dell'azione penale.

Sulle esatte nozioni di azione penale e pretesa punitiva conf. MANZINI, *Ist. di dir. proc. pen.*, p. 211, II edizione, Torino 1922; MASSARI, *Lineamenti del processo pen. it.*, p. 17, II ediz., Napoli 1929; GIULIO PAOLI, *Principi di diritto penale*, vol. III, p. 262 e segg.

²⁾ *Dig.* 48, 4, 11.

³⁾ *Dig.* 48, 21, 2. Conf. FERRINI, *Espos.*, n. 131-134.

furono combattute le feroci usanze della *damnatio memoriae*, della condanna in effigie e dell'abbruciamento del cadavere ¹⁾).

Si affermò e prevalse, quindi, il principio della personalità umana: principio che il nuovo codice, come il codice abrogato, ripete, enunciando la massima: “La morte del reo, avvenuta dopo la condanna, estingue la pena „.

L'art. 85 del codice cessato disponeva che la morte del condannato estingueva la condanna anche della pena pecuniaria.

Il nuovo codice non à ripetuto la disposizione, essendo superflua.

Per condanna deve sempre intendersi quella irrevocabile, giacchè una causa d'estinzione della pena può operare soltanto a seguito di condanna irrevocabile.

Anche gli effetti penali della condanna vengono meno. Non si estinguono invece le obbligazioni civili, derivanti dal reato, come stabilisce l'art. 198.

§ 14. — DELL' ESTINZIONE DELLA PENA PER DECORSO DEL TEMPO

51. Differenze che esistono fra la prescrizione del reato e l'estinzione della pena per decorso del tempo. Prescrizione penale e prescrizione civile. — 52. Giustificazioni diverse dell'istituto. Consensi ed obiezioni degli scrittori. — 53. Il pensiero della scuola positiva. — 54. L'istituto della prescrizione nella storia delle legislazioni penali. — 55. Limiti soggettivi, posti dal legislatore all'estinzione della pena per decorso del tempo. — 56. La pena di morte e la pena dell'ergastolo non possono essere estinte per decorso del tempo è disciplinata nel nuovo codice penale.

51. Differenze che esistono fra le prescrizioni del reato e l'estinzione della pena per decorso del tempo. Prescrizione penale e prescrizione civile. — L'ordinamento giuridico ricollega a un fatto naturale quale è il decorso del tempo la risoluzione della pretesa punitiva dello Stato.

Tale causa di estinzione è designata col nome di *prescrizione*.

La maggior parte delle legislazioni penali ammette l'istituto della prescrizione e l'ammette sotto duplice forma, cioè come causa estintiva dell'azione penale e come causa estintiva della condanna penale.

La prima può avverarsi quando l'azione penale è tuttora pendente,

¹⁾ Conf. CALISSE, *Svolgimento storico del diritto pen. in Italia*, p. 521 e segg.

la seconda quando già è esaurita l'azione penale con un giudicato di condanna.

Il nuovo codice segna nettamente la diversità dei due istituti, dando alla cosiddetta prescrizione della condanna una disciplina che ritrae le sue note caratteristiche dalla decadenza piuttosto che dalla prescrizione propriamente detta.

Queste caratteristiche consistono soprattutto nell'assenza di cause di sospensione e d'interruzione ed in un complesso di condizioni ostative che sarebbero incompatibili con la prescrizione vera e propria.

Il legislatore à sostituito la parola prescrizione con le altre "estinzione della pena per decorso del tempo,, appunto per togliere ogni possibilità di equivoci sulla differenza dei due istituti.

La prescrizione in materia penale non è soggetta alle norme che governano la prescrizione dell'azione civile. Questa consiste nell'estinzione d'un diritto privato alienabile, quando per un lungo tempo se ne trascurò l'esercizio; e costituisce un'eccezione che il convenuto può far valere a suo privato beneficio. Invece la prescrizione in materia penale à per fondamento, non il tacito abbandono del proprio diritto, ma un ostacolo che sorge dal tempo all'attuazione della giustizia punitrice. Epperò essa è un istituto di diritto pubblico, e può essere eccepita sempre e in ogni stato di causa, e deve altresì essere applicata d'ufficio dal giudice, quando si è avverata, anche se la parte taccia o vi rinunzi.

52. Giustificazioni diverse dell'istituto. Consensi ed obiezioni degli scrittori. — Molto e variamente si è discusso sul fondamento e sul carattere giuridico dell'istituto della prescrizione nel diritto penale.

Alcuni scrittori, come il SERVIN ¹⁾, l'OERSTED ²⁾, il BENTHAM ³⁾, il GRUNDLER ⁴⁾, negano la legittimità della prescrizione penale, perchè pare ad essi che un tale istituto repugni alla natura della pena, come conseguenza necessaria e inevitabile del reato.

Il BENTHAM aggiunge che la prescrizione è pericolosa all'ordine

¹⁾ *De la législ. crim.*, Basle 1782.

²⁾ OERSTED, *Regole fondamentali per la legisl. penale*, p. 471-482.

³⁾ *Théorie des peines*, vol. II, p. 390.

⁴⁾ *Diss.* nell' "Arch. del dir. crim.", 1836.

sociale, perchè promette quasi un premio all'inobbedienza, alla scaltra latitanza o alla fuga dal carcere.

Ma l'opinione del maggior numero dei penalisti è favorevole all'istituto della prescrizione.

Le ragioni che essi adducono per giustificarlo sono varie e possono brevemente riassumersi. Per alcuni la prescrizione si fonda sul presuntivo riadattamento del reo alla vita sociale (teoria dell'emenda).

Ma contro questa teoria il FLORIAN ¹⁾ à vittoriosamente obiettato che è assurdo attribuire *a priori* alla prescrizione un valore assoluto e generale, onde la cessazione dell'interesse a punire non deve costituire una *presunzione*, bensì una *realtà*, nel senso cioè che la prescrizione si dovrebbe applicare soltanto quando l'individuo apparisse *effettivamente non temibile*.

Altri scrittori, come e SELLYER ²⁾ e HÉLIE ³⁾, aggiungono che la giustizia deve chiamarsi paga delle angosce che il condannato à sofferto nella sua lunga latitanza.

Onde per codesti autori la decorrenza del tempo rappresenta un periodo di prova, un sostitutivo della pena e vale quindi come una sanzione indiretta (teoria dell'espiazione indiretta). Ma contro questa ragione insorse il CARRARA ⁴⁾ osservando giustamente "ch'essa si fonda su un'astrazione filosofica, sovra una presunzione che può fallire e non dà ragione giuridica di sè stessa, tranne presso chi nella pena cerchi l'espiazione morale,,.

Per il grande criminalista, invece, il solido argomento sul quale può adagiarsi la prescrizione della pena è solo questo ⁵⁾: che l'interesse sociale del punire vien meno col trascorrere del tempo.

Infatti, col tempo svanisce il danno mediato, e il ricordo del reato più o meno si spegne, e finisce col non avere più alcuna risonanza nella pubblica coscienza.

Il PESSINA ⁶⁾, caldeggiando quest'argomento, scrive che "v' à

¹⁾ FLORIAN, *Trattato di diritto penale*, Vol. I, Parte II, p. 342.

²⁾ LE SELLYER, *Traité*, II, n. 432.

³⁾ HÉLIE, *Traité de l'instruction criminelle*, n. 131.

⁴⁾ CARRARA, *Programma*, p. 717.

⁵⁾ CARRARA, *Programma*, p. 717.

⁶⁾ *Elementi di diritto penale*, Vol. I, p. 385.

una potenza nel tempo la quale travolge nel suo corso ogni cosa che appartiene al mondo dei finiti „.

Per codesti autori il tempo esercita la sua efficacia anche sulla condanna irrevocabile. Nè si dica — aggiunge il PESSINA ¹⁾ — “contro la nostra affermazione che il giudicato richiede la presunzione della verità. Questa presunzione non è mai da confondersi con la verità; essa è vigorosa in quanto è accompagnata dall'autorità morale, cioè dalla coscienza della sua giustizia, che può essere più o meno estesa; ma questa coscienza è fioca, e torna nel dubbio e nell'incerto, quando, con l'elasso del tempo, la memoria dei fatti si è dileguata, e non si può più ricordare quei fatti sui quali il pronunziato medesimo era fondato „.

53. **Il pensiero della scuola positiva.** — Ma contro le forti argomentazioni del CARRARA e del PESSINA si sono levati i più illustri scrittori della scuola positiva ²⁾ i quali hanno dimostrato che la presunzione che col decorso del tempo cessi l'interesse a punire, spesso non corrisponde alla realtà.

D'altra parte il tempo decorso dal reato non può di per sé cancellare ogni temibilità del delinquente e quindi non giustificare l'attuazione della difesa sociale.

Come rileva benissimo il FLORIAN, il tempo può essere soltanto un coefficiente, un elemento da valutarsi insieme con gli altri. La condanna — scrive l'illustre giurista — “dichiara e riconosce il delinquente temibile: orbene soltanto in ipotesi di prove non dubbie di non esserlo più, la prescrizione potrebbe agire e ciò in forza del principio essenziale di non applicare pene diventate inutili „. Sicchè per la scuola positiva la causa di estinzione della pena non dovrebbe dipendere soltanto dal verificarsi d'un fatto naturale, qual'è il decorso del tempo, ma anche e soprattutto da un giudizio completo sulla temibilità o non del condannato.

¹⁾ *Elementi di diritto penale*, Vol. I, p. 396.

²⁾ E. FLORIAN, op. citata, p. 342-343; E. FERRI, *Soc. crim.*, p. 742; GAROFALO, *Criminologia*, p. 448-450; ZERBOGLIO, *Della prescrizione penale*, Torino 1903, p. 129-143; OLIVIERI, *Appunti sul nuovo cod. pen.*, p. 244.

54. **L'istituto della prescrizione nella storia delle legislazioni penali.** — La prescrizione della condanna rimase sconosciuta al diritto romano.

Anche nelle leggi germaniche antiche e in quelle di diritto ecclesiastico non si trova traccia di prescrizione di pena.

Quest'istituto fu introdotto con la legge francese del 1791 e si è poi trasfuso in molti codici contemporanei, fra cui il codice napoletano del 1819, il parmense e l'albertino. Il codice napoletano del 1819 e il codice albertino dichiararono però imprescrittibile la pena di morte e quella dei lavori forzati a vita.

Il regolamento gregoriano e il codice toscano respinsero invece la prescrizione delle pene, dichiarando prescrittibile soltanto l'azione penale.

Il codice estense del 1855 ammise come regola la prescrizione della pena, ma dichiarò imprescrittibile alcuni fra i più gravi reati, come il parricidio, il veneficio, lo stupro violento accompagnato da omicidio ecc.

55. **Limiti soggettivi posti dal legislatore all'estinzione della pena per decorso del tempo.** — È vero che il legislatore ha mantenuto, nel nuovo codice, fra le cause estentive della pena, anche il decorso del tempo, lasciandosi guidare dal criterio di opportunità politica, per cui gli è parso conveniente attribuire efficacia all'opera che esercita il tempo su ogni rapporto giuridico e quindi anche su quello penale; ma egli non ha reso illimitata, dal punto di vista soggettivo, l'applicabilità di questa causa estintiva. Infatti, l'ultimo capoverso dell'art. 172 stabilisce che la recidiva nei casi preveduti nei capoversi dell'art. 99 rende inapplicabile le disposizioni suddette; e la medesima esclusione è posta per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Altra eccezione all'applicabilità dell'istituto è preveduta in relazione all'azione criminosa del colpevole, che intervenga durante il tempo utile per l'estinzione: essa si verifica nel caso in cui il condannato, durante il tempo necessario all'estinzione della pena, riporti condanna alla reclusione per un delitto della stessa indole.

È doveroso pertanto constatare che il legislatore, ponendo questi limiti soggettivi all'applicabilità della causa estintiva della pena per decorso del tempo, ha in gran parte accolto il punto di vista caldeg-

giato, con tanto fervore, dai più illustri esponenti della scuola positiva. Infatti il positivismo à sempre affermato la necessità di legare l'istituto della prescrizione alla classificazione dei delinquenti negando esplicitamente questa causa estintiva per i delinquenti pazzi, nati, abituali, e ammettendola solo per i delinquenti di occasione o di passione.

Non è inopportuno ricordare quanto scrisse su questo argomento ENRICO FERRI ¹⁾ molti anni or sono: "Infine possiamo accennare per un più retto equilibrio tra i diritti individuali e sociali, l'istituto della prescrizione penale che ora diviene per tutti i delinquenti una immunità, la quale è razionalmente ammissibile soltanto per i delinquenti occasionali o per passione o per le forme di delinquenza evolutiva, massime per ciò che riguarda la prescrizione della condanna.

56. La pena di morte e la pena dell'ergastolo non possono essere estinte per decorso del tempo. — Della prescrizione estintiva della pena sono esclusi, contro il parere della Commissione parlamentare, i reati per i quali è comminata la pena di morte e la pena dell'ergastolo.

Il Ministro ²⁾ giustifica quest'esclusione, osservando che l'istituto della prescrizione risponde alle ragioni di opportunità politica soltanto nel caso in cui si sia perduta la memoria del fatto criminoso e l'allarme da esso suscitato sia scomparso. Invece una così profonda modificazione di cose non si verifica per i reati atroci e gravissimi che lasciano nella memoria degli uomini un ricordo tanto pauroso da non eliminare mai completamente l'allarme sociale.

Ma il CARRARA ³⁾ fu di contrario avviso, perchè sostenne che "quando trattasi di pena di morte genera ripugnanza il pensiero di recidere il capo ad un uomo di sessant'anni in esecuzione di una condanna incorsa da lui, quando aveva venti anni „.

57. Come l'estinzione della pena per decorso del tempo è disciplinata nel nuovo codice penale. — Il nuovo codice, per stabilire il termine per l'estinzione della pena, si è ispirato ad un criterio semplice e pratico, fondato sul riferimento alla pena inflitta e non a quella

¹⁾ *Sociol. crim.*, p. 742.

²⁾ *Relaz. Guard.*, Parte I, p. 205.

³⁾ CARRARA, *Programma*, § 714.

stabilita dalla legge: onde l'art. 172 dispone che la pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo eguale al doppio della pena inflitta, ma in ogni caso non superiore a trent'anni e non inferiore a dieci, e che la pena della multa si estingue col decorso di dieci anni.

La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni. È stabilito, altresì, che, quando la pena della multa è inflitta congiuntamente alla pena della reclusione, si deve aver riguardo per l'estinzione dell'una e dell'altra pena soltanto al decorso del tempo stabilito per la reclusione.

Se posteriormente alla condanna la pena sia stata ridotta o commutata per grazia o indulto, l'estinzione dovrà determinarsi, non in rapporto alla pena risultante dall'applicazione della grazia o dell'indulto, ma in rapporto a quella inflitta con la sentenza di condanna irrevocabile.

Rispetto al giorno in cui à inizio la decorrenza del tempo necessario all'estinzione della pena, l'art. 172 dispone che il tempo necessario decorre dal giorno in cui la condanna sia divenuta irrevocabile, ma distingue secondo che gli ostacoli al decorso del tempo siano cagionati volontariamente dal condannato e secondo che i fatti ostativi siano indipendenti dalla sua volontà.

Nel primo caso, l'inizio del tempo efficace all'estinzione è differito al giorno in cui cessi l'ostacolo posto volontariamente dal colpevole; nel secondo caso, il tempo necessario all'estinzione della pena decorre dal giorno in cui la condanna sia divenuta irrevocabile. Inoltre il nuovo codice dispone che, se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine (es. art. 147) ovvero al verificarsi d'una condizione (es. art. 163), il tempo necessario ad estinguere la pena comincia a decorrere dal giorno in cui quel termine sia scaduto o rispettivamente dal giorno in cui la condizione si sia verificata. Nel caso di concorsi di reati si à riguardo per l'estinzione della pena a ciascuno di essi, anche se le pene inflitte si siano irrogate con la medesima sentenza.

L'art. 173 dispone che le pene dell'arresto e dell'ammenda si estinguono nel termine di cinque anni. Questo termine è raddoppiato se si tratta di recidivi, nei casi preveduti nei capoversi dell'art. 99, ovvero di delinquenti abituali, professionali o per tendenza. Se, con-

giuntamente alla pena dell'arresto, sia infitta la pena dell'ammenda per l'estinzione dell'una e dell'altra pena, si à riguardo soltanto al decorso del tempo stabilito per l'arresto. Per la decorrenza del tempo si applicano le disposizioni del 3° 4° e 5° capoverso dell'art. 172. Si è già visto che il decorso del tempo come causa di estinzione della pena è preveduto dal codice negli art. 172 e 173 come termine di decadenza e non di prescrizione; il che spiega la ragione per cui il codice non prevede cause di sospensione o di interruzione rispetto all'istituto che esaminiamo. E però non varrebbero ad ostacolare il decorso del tempo alcuni di quegli atti che, per l'art. 96 del codice abrogato, interrompevano la prescrizione delle condanne.

Infine, è da notare che oltre alla pena di morte e dell'ergastolo, non possono essere obbietto di estinzione, per decorso del tempo, gli effetti penali della condanna fra cui le pene accessorie. L'estinzione delle pene poi non importa l'estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato (art. 198).

§ 15. — INDULTO E GRAZIA

58. Indulto e grazia come cause estintive della pena. — 59. Il diritto di grazia fu sempre argomento di viva disputa fra i pubblicisti e i criminalisti. — 60. Il pensiero della scuola criminale positiva. — 61. Cenni di storia e di legislazione. — 62. Rapporto fra l'indulto e la grazia. Indulto proprio e improprio. — 63. L'indulto e la grazia nei loro rapporti con le pene accessorie e con ogni altro effetto penale della condanna. — 64. Dell'indulto nel caso di concorso di reati. Applicabilità all'indulto delle disposizioni dei tre ultimi capov. dell'art. 151.

58. **Indulto e grazia come cause estintive della pena.** — L'indulto e la grazia (*indulgentia specialis principis*) sono manifestazioni della volontà del Sovrano quale capo del potere esecutivo. Essi, a differenza dell'amnistia, sono istituti che interferiscono nel rapporto punitivo solamente dopo la condanna, onde non influiscono sulla pretesa punitiva, che rimane inalterata, ma soltanto sulle condanne penali e più propriamente sulla pena, condonandola in tutto o in parte o commutandola in un'altra specie di pena stabilita dalla legge. L'indulgenza speciale del Principe — come rileva il MASSARI — ¹⁾ è fonte di diritti soggettivi nei rapporti del condannato; adempimento

¹⁾ E. MASSARI, *Le dottrine del diritto penale*, p. 348 e seg.

d'un obbligo giuridico per gli organi che devono emettere o eseguire la sentenza di condanna.

59. **Il diritto di grazia fu sempre argomento di viva disputa fra i pubblicisti e i criminalisti.** — Il diritto di grazia è stato argomento di viva disputa fra i pubblicisti e i criminalisti.

Il BECCARIA, il KANT, il SERVIN, il PASTORET, il DOMPIERRE, il FEUERBACH, il FILANGIERI ed altri illustri pubblicisti combatterono il diritto di grazia come repugnante ai principî della giustizia penale. Il BENTHAM ¹⁾ scrisse: "Le leggi sono troppo dure, il potere di far grazia è un rimedio necessario, ma questo rimedio è benanche un male.

Fate buone leggi e non create una verga magica, che abbia potere di annientarle. Se la pena è necessaria, non si deve rimetterla, e se essa non è necessaria, non si deve pronunziarla „

Altri scrittori, invece, e sono i più numerosi, sostengono il diritto di grazia come fonte benefica di sicuro riassetto politico e sociale. Fra i più autorevoli difensori si annoverano il MONTESQUIEU, il CARMIGNANI, lo STAHL, il MITTERMAIER. lo STORY ²⁾ rilevò che il potere di perdonare è una conseguenza logica e inevitabile del potere di punire, e che esso non è affatto inconciliabile coi principî del reggimento popolare. Anzi esso si dimostra opportuno soprattutto in uno Stato libero, giacchè in esso il potere viene esercitato sotto una responsabilità, che ne regola l'uso. A questa concezione si riannodano il PESSINA ³⁾, e fra gli scrittori moderni il PAOLI ⁴⁾, il MASSARI ⁵⁾, il SALTELLI e il ROMANO DI FALCO ⁶⁾, i quali sostengono che vi sono dei casi nei quali il potere dell'indulgenza sovrana è un integramento ed un rimedio all'impossibilità di applicare rigorosamente la legge.

Il PESSINA, a questo proposito, osserva che può talvolta un alto interesse legittimo di pacificazione nel seno della società umana, dopo violente commozioni di civili rivolgimenti, consigliare che si stenda

¹⁾ BENTHAM, *Traité de lég. civ. et pén.*, Paris 1820, II, p. 180.

²⁾ STORY, *Commentario sulla costituzione degli Stati Uniti*, lib. III, C. 39.

³⁾ PESSINA, *Elementi di diritto penale*, p. 387, vol. I.

⁴⁾ PAOLI, *Principi di diritto penale*, vol. III, p. 266 e segg.

⁵⁾ MASSARI, *op. cit.*, p. 348 e segg.

⁶⁾ SALTELLI e ROMANO DI FALCO, *op. cit.*, I, Parte II, p. 684-683.

il velo dell'oblio sopra alcune categorie di reati e di rei, il che si verifica segnatamente nei reati politici. Infatti in questi reati — aggiunge il PESSINA — “ v'è un elemento determinante di tempo e di luogo per l'incriminazione e la misura di gravità, il quale non si radica nelle esigenze stesse della giustizia, ma trae vigore dalle condizioni speciali della vita di uno Stato „.

D'altra parte può accadere che si ravvisi come motivo di vera giustizia il temperare il vigore od il togliere nell'interesse d'un individuo una pena a lui inflitta, sia perchè nel caso speciale la pena non era dovuta od era troppo rigorosa, sia perchè il delinquente è dato, durante il corso della pena, prove effettive di ravvedimento. Donde la necessità dell'istituto della grazia sovrana, che, affidato al Re, costituisce, come dice BENIAMINO COSTANT, davvero un potere moderatore, capace di contemperare le ragioni della giustizia con quelle dell'equità.

60. Il pensiero della scuola criminale positiva. — La scuola positiva di diritto penale si è mostrata, attraverso i suoi più illustri esponenti, contraria all'istituto dell'*indulgentia principis*.

Le ragioni di codesta avversione sono state ampiamente esposte dal FLORIAN ¹⁾ nel suo trattato di diritto penale. Egli pone questo preciso dilemma: “ O quegli istituti si applicano alla stregua dell'arbitrio, delle raccomandazioni, delle pressioni, o si applicano quando la giustizia lo esige. Nel primo caso mancherebbe la causa giustificatrice; nel secondo, la giustizia dovrebbe essere resa non per via di sovrana indulgenza e quasi arbitrario favore, bensì con metodi prestabiliti, sicuri, eguali per tutti „.

Per l'illustre giurista, se per avventura alcune categorie di reati non rappresentino più una lesione giuridica, in luogo di promulgare amnistia, si dovrebbero addirittura abolire le corrispondenti sanzioni penali; se qualcuno o molti individui furono condannati ingiustamente, anzichè applicare la grazia o l'indulto, converrebbe ricorrere alla revisione o ad altro istituto processuale idoneo.

Io condivido le osservazioni del FLORIAN, e ritengo che abbia ragione la scuola positiva quando afferma che ripugna l'applicazione d'un istituto, il quale abbraccia intere categorie di reati o di per-

¹⁾ Parte gen., vol. II, p. 376.

sone, senza alcuna considerazione d'indole individuale. In tal guisa, come giustamente rileva lo stesso scrittore, si fa del mero empirismo adottando dei criteri interamente oggettivi, e mal si provvede alla difesa sociale. Un'*indulgentia* siffatta è adeguata ad un diritto punitivo primordiale, e non ad un diritto evoluto, scientificamente e tecnicamente organizzato.

Il GAROFALO ¹⁾ sostiene che l'*indulgentia principis* si dovrebbe ammettere soltanto per i reati puramente politici, fiscali ed amministrativi; non mai per i reati comuni.

Il LOMBROSO ²⁾ osserva che la grazia è una speranza data all'imputato, e quindi causa di nuovi delitti. Il FERRI ³⁾ rileva che soltanto la revisione periodica delle sentenze nel sistema delle condanne a tempo indeterminato può utilmente sostituire la grazia e l'amnistia che hanno ragione di essere soltanto nelle condanne politiche. Della stessa opinione del GAROFALO e del FERRI è ALFREDO SANDULLI ⁴⁾, il quale scrive che “ l'amnistia e l'indulto — ove si vogliono tenere ancora in vita tali istituti — si renderebbero possibili soltanto in caso di contravvenzioni finanziarie od amministrative o di reato di indole squisitamente politica, cui non fossero connessi reati lesivi di altri diritti privati „.

61. Cenni di storia e di legislazione. — Il diritto di grazia fu considerato da tempi antichissimi come inerente alla sovranità dello Stato. Infatti, si legge nei libri sacri dell'India che il Re — giudice superiore agli altri giudici dello Stato — poteva modificare le sentenze di condanna. Questo diritto di grazia fu anche riconosciuto al Re presso gli Israeliti ed in Egitto. In Grecia il diritto di grazia era esercitato dallo stesso popolo per effetto della sua sovranità. Nel diritto romano antichissimo il popolo sovrano esercitava il diritto supremo di grazia.

Così si ebbe, durante il periodo dei re, la *provocatio ad populum*,

¹⁾ GAROFALO, *Criminologia*, p. 451-456.

²⁾ LOMBROSO, *L'uomo delinq.*, III, p. 401-404.

³⁾ FERRI, *Soc. crim.*, p. 73 e p. 742.

⁴⁾ SANDULLI, *Amnistia e indulto*, “La scuola positiva”, 1924, p. 514 e segg.

cui seguì, durante la repubblica, la *restitutio in integrum*, che era proclamata dal popolo radunato nei comizi. I tribuni potevano, con la *intercessio*, ottenere la sospensione dell'esecuzione della pena o del processo.

Ma con l'impero il diritto di grazia passò nelle mani del principe. E le sue manifestazioni furono l'*indulgentia specialis*, l'*indulgentia generalis* o *communis* e l'*abolitio publica*, le quali sostanzialmente corrispondono alla grazia, all'indulto ed all'amnistia dei tempi moderni.

Nel diritto dei popoli barbari il Re non poteva far grazia ai colpevoli dei delitti contro privati se non fosse intervenuto il consenso dell'offeso; ma questa condizione non era richiesta quando il danno era soltanto pubblico. In questo caso l'esecuzione del diritto di grazia era insindacabile.

Nel sistema feudale il diritto di grazia diviene facoltà anche dei feudatari e dei comuni; e nel medio-evo se ne fece abuso grandissimo.

Col rinnovato studio del diritto romano, gli interpreti riconobbero nel principe il diritto di grazia e quello dell'abolizione, ma lo esclusero per alcuni reati gravissimi, come l'omicidio, l'adulterio, la bestemmia, l'idolatria.

Nelle legislazioni moderne il diritto di grazia rappresenta un principio unanimemente accolto.

Nel diritto italiano il principio del *jus gratiae* è affermato dall'art. 8 dello Statuto fondamentale del regno. In questo articolo è detto che il Re può *far grazia e commutare le pene*.

62. Rapporto fra l'indulto e la grazia. Indulto proprio e improprio. — L'indulto e la grazia influiscono sulla pena, non sulla pretesa punitiva. Essi consistono, come stabilisce l'art. 174, tanto nel condono totale o parziale della pena, quanto nella sua commutazione in un'altra specie di pena stabilita dalla legge.

La grazia differisce dall'indulto in ciò: che, mentre questo si dirige a chiunque si trovi nelle condizioni previste nel decreto e quindi si riferisce ad una serie indeterminata di persone, la grazia si dirige, invece, ad una sola o a più persone determinate.

L'indulto presuppone che sia intervenuta una sentenza passata in giudicato nel momento della sua promulgazione. Ciò però non signi-

fica che l'applicabilità del decreto d'indulto debba essere limitata alle condanne già divenute irrevocabili dalla data del decreto, perchè nulla vieta al giudice di applicare l'indulto anche alle pene inflitte con sentenza posteriore a tale data, purchè per reati commessi anteriormente ad esso.

Perciò la forma dell'indulto è duplice: indulto proprio, in quanto si riferisca e si applichi soltanto a pene comminate con sentenze passate in giudicato; indulto improprio, in quanto si riferisca e si applichi alle pene che saranno erogate dopo la sua promulgazione, per reati commessi prima della data di questa.

Quanto alla grazia, questa al momento della sua concessione presuppone che, per il reato a cui si riferisca, sia stata emessa una sentenza irrevocabile.

La grazia può essere domandata e può essere spontaneamente concessa, mentre l'indulto à sempre carattere di spontaneità.

63. L'indulto e la grazia nei loro rapporti con le pene accessorie e con ogni altro effetto penale della condanna. — L'indulto e la grazia non estinguono le pene accessorie, salvo che il decreto disponga altrimenti, e neppure gli altri effetti penali della condanna.

Il Sovrano può condonare le pene principali come quelle accessorie, ma se vuole condonare queste ultime, deve stabilirlo espressamente nel decreto.

Gli altri effetti penali non si estinguono mai per effetto della *indulgentia principis*.

Come ogni altra causa d'estinzione del reato o della pena, l'indulto e la grazia non importano l'estinzione delle obbligazioni civili derivanti dal reato. Quanto alla confisca v. gli art. 210, 240.

64. Dell'indulto nel caso di concorso di reati. Applicabilità all'indulto delle disposizioni dei tre ultimi capov. dell'art. 151. — Il primo cap. dell'art. 174 stabilisce che nel caso di concorso di reati l'indulto si applica una sola volta, dopo che è stato fatto il cumulo materiale delle pene secondo le norme concernenti il concorso dei reati.

L'ultimo capov. dell'art. 174 dispone che per l'indulto si osservano le disposizioni dei tre ultimi capoversi dell'art. 151, e pertanto l'estinzione del reato per effetto d'indulto è limitata ai reati com-

messi a tutto il giorno precedente la data del decreto, salvo che questo disponga una data diversa.

L'indulto può essere sottoposto a condizioni e ad obblighi; e non si applica nè ai recidivi che rientrano nei casi previsti dall'art. 99, nè ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, salvo che il decreto disponga diversamente.

Quest'esclusione è da approvarsi, perchè essa, come rileva il Guardasigilli nella sua relazione, concerne categorie di delinquenti verso i quali è giusto ed opportuno che la legge si dimostri severa, sia per la loro temibilità, sia per non rendere vana, con atti d'indulgenza, l'opera tenace di riadattamento e di rieducazione che soprattutto per essi dev'essere incessante e proseguita senza tregua.

Circa le disposizioni di carattere processuale, in materia d'indulto e di grazia, v. gli art. 591, 592, 593, 594, 595, 596, cod. proc. pen.

§ 16. — NON MENZIONE DELLA CONDANNA NEL CERTIFICATO PENALE

65. Natura dell'istituto. — 66. Condizioni per la sua applicazione.

65. *Natura dell'istituto.* — La non menzione della condanna nel certificato del casellario fa parte di quelle cause estintive che si differenziano dalle altre cause di estinzione del reato e della pena, perchè non estinguono il reato, nè le pene principali, ma si riferiscono esclusivamente agli effetti penali della condanna, e talora anche alle pene accessorie.

66. *Condizioni per la sua applicazione.* — La non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziario, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale, può essere ordinata dal giudice, se con una prima condanna è inflitta una pena pecuniaria non superiore a lire ventimila ovvero una pena detentiva non superiore a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria non eccedente la misura anzidetta.

Il giudice, nell'ordinare la non menzione della condanna, deve valutare le circostanze del reato, di cui è parola nell'art. 133.

L'ordine di non far menzione della condanna è revocato se il

condannato commette successivamente un delitto, anche lieve. È vietata, altresì, l'applicazione della norma, quando alla condanna conseguono pene accessorie.

Infine, non occorre, per la concessione del beneficio, che l'imputato sia presente in giudizio; giacchè il beneficio si può concedere anche al contumace o a chi si rende volontariamente assente.

§ 17. — LA LIBERAZIONE CONDIZIONALE

67. Cenni di storia e di legislazione. — 68. Ragioni che giustificano l'istituto. Limitazioni poste dal codice ZANARDELLI e non riprodotte nel nuovo codice penale. Motivi da cui è stato guidato il legislatore. — 69. Condizioni per l'ammissione del condannato a liberazione condizionale. — 70. Revoca della liberazione condizionale; quando può essere ordinata. — 71. Effetti giuridici della revoca. La liberazione condizionale non riguarda le pene pecuniarie, le pene accessorie, e ogni altro effetto penale della condanna.

67. *Cenni di storia e di legislazione.* — L'istituto della liberazione anticipata e condizionata dei condannati che trasforma la pena a termine fisso in pena a termine indeterminato, sia pure soltanto nel senso della distinzione, è consentaneo ai criteri della scuola positiva. Esso fu perciò combattuto dai più autorevoli esponenti del pensiero classico, i quali giustamente videro in quest'istituto un'eccezione al principio tradizionale ed inviolabile della retribuzione del delitto.

La liberazione condizionale fu, invece, propugnata dal BENTHAM, in Inghilterra, e da CARLO LUCAS e successivamente da BONNEVILLE DE MARSANGY in Francia. Anche in Germania, dove fu combattuta dai giuristi della scuola classica, trovò fervidi fautori, fra cui il MITTERMAIER. Fu attuata in Inghilterra nel 1853. L'istituto fu poi accolto nel codice penale germanico, e in parecchi cantoni della Svizzera. Ora è adottato nella maggior parte delle legislazioni a favore dei condannati che, durante l'esecuzione della sentenza, lascino sperare, con la loro condotta lodevole, di potersi riadattare alla vita libera e onesta.

68. *Ragioni che giustificano l'istituto. Limitazioni poste dal codice Zanardelli e non riprodotte nel nuovo codice penale.* — La liberazione

condizionale è un istituto il quale, come ben dissero il VIGLIANI ¹⁾ ed il MANCINI ²⁾, mira, con la possibile emenda del colpevole, anche ad una più elevata finalità: quella cioè di raggiungere una maggiore tranquillità sociale con vantaggio del colpevole stesso.

Un valoroso magistrato, il LIBONATI ³⁾, opportunamente rileva che l'emenda ed il ravvedimento sono possibili anche per delitti atroci, e che la società non à più ragione di preoccuparsi quando coloro che li ànno commessi abbiano dimostrato, con prove effettive di ravvedimento, di essersi allontanati dalla via del delitto.

In questi casi è giusto che la società non ostacoli più il ritorno nel suo seno di coloro che si propongono, con la loro condotta onesta, di riacquistare la sua stima e la sua fiducia. Onde merita plauso il legislatore che, ispirandosi a criteri più umani, non à riprodotto nel nuovo codice le limitazioni poste nell'art. 16 del codice ZANARDELLI, con le quali erano esclusi dal beneficio i condannati ad alcuni reati (associazione a delinquere, rapina, estorsione, ricatti) ed i recidivi.

Il Guardasigilli a questo proposito dice nella sua relazione ⁴⁾ che che nessuna limitazione è stata riprodotta, perchè essa sarebbe stata improvvida e ingiustificata in vista del ravvedimento e della buona condotta, il cui accertamento costituisce la condizione necessaria e, in ogni caso, sufficiente, per l'applicazione dell'istituto, anche ai condannati indicati nel cap. dell'art. 16 del codice abrogato.

Infatti, alle obiezioni di coloro che vorrebbero escludere costoro dal beneficio, si risponde che la gravità del reato non basta per sè stessa a creare la presunzione assoluta dell'inemendabilità del reo. Invece occorre, nella valutazione del fatto delittuoso, non prescindere dall'esame della personalità del colpevole, giacchè, essa è indispensabile per stabilire se il fatto stesso conservi ancora quell'importanza e quella gravità che avrebbe se fosse considerato astrattamente, fuori dell'individuo.

¹⁾ VIGLIANI, *Relazione al progetto Vigliani del 1874*, p. 32.

²⁾ MANCINI, *Relazione al progetto di c. pen.*, p. 138, § XIV.

³⁾ MICHELE LIBONATI, *La liberazione condizionale*, "Rivista di diritto penitenziario", 1930, n. 4.

⁴⁾ R. G., P. I, p. 222.

69. Condizioni per l'ammissione del condannato a liberazione condizionale. — La liberazione condizionale è considerata anche nel nuovo codice come una causa che, col verificarsi delle condizioni risolutive stabilite dalla legge, estingue la pena nella parte non effettivamente scontata.

L'art. 176 ammette alla liberazione condizionale il condannato il quale abbia scontato metà della pena o, se recidivo, almeno tre quarti, e autorizza la concessione sempre che il rimanente della pena non superi i cinque anni. Questa condizione è stata suggerita dalla necessità di non essere troppo indulgenti con i condannati a lunghe pene, abbreviando eccessivamente il periodo della carcerazione.

Le disposizioni accolte nel nuovo codice escludono che l'istituto possa applicarsi per condannati a pene detentive non superiori ai cinque anni, perchè queste non consentirebbero un adeguato giudizio sul ravvedimento del colpevole. La concessione del beneficio è altresì subordinata all'adempimento delle obbligazioni derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di soddisfarle. Ma l'impossibilità di adempiere a codeste obbligazioni dev'essere, altresì, dimostrata da lui.

Altro limite, che è una logica conseguenza del nuovo ordinamento delle misure di sicurezza, consiste nell'escludere dal beneficio coloro che debbano essere sottoposti, dopo scontata la pena, ad una misura di sicurezza detentiva.

Il liberato condizionalmente per tutto il tempo che passa fra la liberazione ed il momento in cui avrebbe terminato di espiare la pena restrittiva, rimane in istato di libertà vigilata. Il che è giusto, perchè la società può, così, più facilmente sorvegliarlo e premunirsi, in conseguenza, contro di lui.

70. Revoca della liberazione condizionale; quando può essere ordinata. — L'art. 177 dispone che il beneficio è revocato se il liberato condizionalmente commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, o se trasgredisca agli obblighi inerenti alla libertà vigilata.

In tal caso il tempo trascorso in libertà condizionata non è computato nella durata della pena, ed il condannato non può essere

riammesso a liberazione condizionale. Decorso utilmente il termine della pena inflitta, questa rimane estinta, e sono revocate le misure di sicurezza personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo.

L'ammissione alla liberazione condizionale è facoltativa. Il giudice di sorveglianza deve dare il parere sull'ammissione (art. 144).

71. Effetti giuridici della revoca. La liberazione condizionale non riguarda le pene pecuniarie, le pene accessorie, e ogni altro effetto penale della condanna. — La liberazione condizionale, com'è evidente, concerne soltanto la pena detentiva, onde non fa venir meno l'obbligo del pagamento della pena pecuniaria, che sia stata irrogata congiuntamente alla pena detentiva, nè si estende alle pene accessorie e ad ogni altro effetto penale della condanna.

Ciò avviene anche se sia decorso il tempo della pena inflitta senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca della concessa liberazione condizionale. Anche le obbligazioni civili, derivanti dal reato, nell'un caso e nell'altro, non vengono a cessare (art. 198).

L'ammissione a liberazione condizionale non pregiudica in alcun caso l'esercizio della potestà d'indulto o di grazia.

Il provvedimento di concessione della liberazione condizionale è un provvedimento di potestà amministrativa, col quale rimane modificato, come rilevano il SATELLI ed il ROMANO ¹⁾, non il rapporto punitivo stabilito con la sentenza di condanna, ma solamente il modo di esecuzione di esso.

§ 18. — RIABILITAZIONE

72. Riabilitazione di diritto e riabilitazione giudiziale. Il nuovo codice à mantenuto solamente la riabilitazione giudiziale. Motivo di quest'innovazione. — 73. Ragione dell'istituto. — 74. Come il nuovo codice disciplina la riabilitazione. — 75. Revoca di diritto della riabilitazione. — 76. Riabilitazione nel caso di condanna all'estero.

72. Riabilitazione di diritto e riabilitazione giudiziale. Il nuovo codice à mantenuto solamente la riabilitazione giudiziale. Motivo di quest'innovazione. — Il nuovo codice, accogliendo la proposta contenuta nel pro-

¹⁾ SATELLI e ROMANO, op. cit., p. 767.

getto FERRI, abolisce la riabilitazione di diritto introdotta in Italia con la legge 17 maggio 1906.

Il legislatore à lodevolmente operato perchè la riabilitazione legale, essendo premio al delinquente per il suo riadattamento alla vita libera ed onesta, non può dipendere meccanicamente dal trascorrere del tempo, ma dev'essere dichiarata dal giudice dopo che questi abbia accertato il ravvedimento costante ed effettivo del reo. Un tempo la riabilitazione fu considerata in alcuni Stati come un atto dell'indulgenza sovrana: ma tale concetto, caldeggiato soprattutto da molti scrittori tedeschi ¹⁾, non fu accolto favorevolmente dalla prevalente dottrina.

Questa à invece ritenuto che la riabilitazione dev'essere considerata come un atto di giustizia proprio del giudice che à condannato il delinquente, perchè soltanto egli, attraverso l'osservazione personale del condannato e della sua condotta sociale, è in grado di constatarne l'avvenuto riadattamento alla vita giuridico-sociale.

La riabilitazione si ricollega alla *restitutio in integrum* del diritto romano ²⁾. Con esso il condannato riacquista la capacità giuridica che aveva prima della condanna.

È una causa di estinzione propria delle pene accessorie e di ogni altro effetto della pena e salvo che la legge disponga altrimenti. Ma

¹⁾ BERNER, *Trattato*, § 179, 182, p. 284, 285; HEINZE, *Wegfall der Strafe*, § 16, p. 633.

²⁾ L'Istituto della riabilitazione di diritto fu introdotto in Francia con la legge del 5 agosto 1899 per iniziativa del Senatore BERENGER. Fu poi corretto e non sostanzialmente modificato con la legge 11-17 luglio 1900. La legge dispone che, trascorso un certo tempo, "*sans que le condamné ait subi de nouvelles condamnations à une peine autre que l'amende, la réhabilitation lui sera acquisé de plein droit.*"

In Italia il progetto LUCCHINI, che concerneva nella seconda parte la riabilitazione dei condannati, e che fu svolto e preso in considerazione nella seduta del 21 maggio 1902, diventò la legge del 17 maggio 1906. Il progetto distingueva due forme di riabilitazione: l'una ordinaria, ammessa dopo trascorso un certo tempo dall'esecuzione della condanna e da ottenersi in seguito a domanda; l'altra di diritto. Su questo progetto scrisse per la Commissione della Camera una pregevole relazione lo stesso LUCCHINI.

²⁾ Nel diritto romano, durante la repubblica, la riabilitazione (*restitutio in integrum*) emanava dal popolo come atto di sovranità; sotto l'impero emanava dal Senato e poi dall'imperatore come atto di clemenza.

ciò non significa che, con la concessione della riabilitazione, lo Stato rinunci alla sua pretesa punitiva, giacchè l'effetto estintivo non è cagionato da una dichiarazione abdicativa del titolare della pretesa, ma da una pronuncia esplicita dell'organo giurisdizionale in seguito al verificarsi di condizioni tassativamente indicate dalla legge.

73. Ragione dell'istituto. — L'istituto della riabilitazione trova la sua completa giustificazione nella necessità che una condanna penale già espia ed estinta non diventi ostacolo insormontabile perchè il condannato, che abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta, possa riacquistare la reputazione morale (*status prioris aestimationis*) indispensabile per il suo reingresso nella vita sociale.

Onde bene è fatto il nuovo codice a tenersi lontano dal rigore eccessivo nel disciplinare quest'istituto: rigore che non concilierebbe con l'evidente interesse che è lo Stato di promuovere il ravvedimento dei rei e di ridar loro la possibilità di vivere onestamente.

Il rigore eccessivo — giustamente rileva nella sua relazione al Re il Ministro ROCCO ¹⁾ — non potrebbe produrre che disperazione e incitamento a commettere nuovi reati.

Or bene, il nuovo codice — come osservano il SALTELLI ed il ROMANO-DI FALCO ²⁾ — è ottimamente disciplinato l'istituto della riabilitazione, in modo che il diritto della società a difendersi contro il delinquente liberato dal carcere non pregiudichi il diritto dell'individuo meritevole della concessione del beneficio ad essere reintegrato nello stato di capacità giuridica che possedeva prima della condanna.

74. Come il nuovo codice disciplina la riabilitazione. — Il codice non limita la riabilitazione alle sole incapacità perpetue, ma ammette che essa possa estinguere le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna anche temporanea.

Il cap. dell'art. 182 del progetto definitivo del codice vietava di concedere una nuova riabilitazione a chi l'avesse già ottenuta una volta. Ma questa norma, che parve al Ministro troppo rigorosa, è

¹⁾ Relaz. al Re, n. 89.

²⁾ Op. cit., p. 770.

stata soppressa nel testo definitivo. Infatti “ non si deve escludere — dice il Ministro ¹⁾ — che anche in quest'ipotesi l'individuo possa redimersi, tanto più ch'è rimesso alla saggia discrezione del giudice lo stabilire che si tratta di vero ravvedimento.

In questa materia, così profondamente umana e provvidamente sociale, non si devono ammettere preclusioni assolute.,,

La riabilitazione è limitata alla capacità; non è efficacia retroattiva in ordine agli effetti già concretatisi dell'incapacità. Epperò essa ridà la capacità di esercizio e di acquisto dei diritti, ma non fa riacquistare ciò che si è effettivamente perduto. Ne segue che tale reintegrazione è pel futuro, e cioè dal momento in cui la riabilitazione si compie.

Ne deriva anche che, poichè la riabilitazione elimina tutti gli effetti penali, la condanna seguita da riabilitazione non può avere efficacia agli effetti della recidiva, della dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato (art. 106 cap.), nè può essere d'ostacolo alla applicazione dell'amnistia o dell'indulto condizionati alla condanna di precedenti condanne, nè può fare attribuire la qualità di condannato per determinati delitti o contravvenzioni agli effetti degli art. 707 e 708.

La riabilitazione estingue pure la dichiarazione di abitudine o professionalità nel reato e quella di tendenza a delinquere (art. 109 ult. capv.).

Soltanto la sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi abbia riportato una precedente condanna, anche se sia intervenuta riabilitazione (art. 164).

L'art. 179 stabilisce le seguenti condizioni per ottenere la riabilitazione:

a) devono decorrere cinque anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o siasi in altro modo estinta;

b) il condannato deve aver dato prove effettive e costanti di buona condotta.

La prima condizione è così spiegata dal Ministro ²⁾: “Dato che

¹⁾ Relazione al Re, n. 89.

²⁾ Relazione del Ministro al Re, n. 89.

la maggior parte dei condannati, espiata la pena, à bisogno di vivere del proprio lavoro, ò ridotto il termine a cinque anni, mantenendo quello di dieci anni soltanto per i recidivi nei casi più gravi e per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

In conseguenza di questa abbreviazione del termine, la riabilitazione può estinguere anche le incapacità (pene accessorie) temporanee, come l'interdizione dai pubblici uffici quando questa debba avere una durata superiore ai cinque anni.,.

Invece nel codice dell'89 la riabilitazione estingueva le sole pene accessorie perpetue; giacchè quelle temporanee dovevano essere espilate per intero. Ma il legislatore à fatto bene a non mantenere nel nuovo codice il divieto della cessazione delle pene accessorie temporanee anche prima del decorso del tempo, perchè giustizia consiglia che cessi l'incapacità quando essa coincida col tempo in cui il condannato, dando prova del suo ravvedimento costante ed effettivo, abbia dimostrato di esser idoneo ad esercitare la facoltà che l'applicazione della pena accessoria gl'impedisce.

L'apprezzamento sulla condotta del condannato è rimesso al giudice, ma esso dev'essere ricavato da accertamenti e da informazioni concrete.

L'art. 179 stabilisce, inoltre, nel secondo capoverso, che per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza il termine di dieci anni decorre dal giorno in cui sia stato revocato l'ordine di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

La riabilitazione non può essere concessa quando il condannato sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo Stato, ovvero di confisca, ed il provvedimento non sia stato revocato; e quando non abbia egli adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

75. Revoca di diritto della riabilitazione. — La revoca della sentenza di riabilitazione (art. 180) avviene di diritto se la persona riabilitata commetta entro cinque anni un delitto non colposo, per il quale sia irrogata la pena della reclusione non inferiore a tre anni, o un'altra pena più grave.

La revoca della sentenza di riabilitazione è dichiarata, quand'è

possibile, con la sentenza di condanna pronunciata dal giudice per il delitto in seguito al quale à luogo la revoca stessa. Ma se non sia in tal modo provveduto, la revoca è dichiarata con le forme stabilite per gli incidenti di esecuzione, dal giudice che à pronunciato l'ultima sentenza di condanna (art. 600 c. p. c.).

Circa le disposizioni di carattere processuale in materia di riabilitazione, vedere gli articoli 597, 598, 599, c. p. pen.

76. Riabilitazione nel caso di condanna all'estero. — L'art. 181 stabilisce che le disposizioni concernenti la riabilitazione sono applicabili anche nel caso di sentenze straniere di condanna, riconosciute in Italia a norma dell'art. 12.

Il riconoscimento della sentenza straniera costituisce una condizione fondamentale perchè essa produca in Italia quegli effetti che poi la riabilitazione rimuove.

Infine, la riabilitazione è ammissibile, non soltanto per le condanne pronunciate dal giudice ordinario, ma anche per quelle inflitte dal giudice speciale. Provvede al caso la norma dell'art. 16, secondo la quale le disposizioni del codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabilito altrimenti.

§ 19. EFFETTI DELLE CAUSE DI ESTINZIONE DEL REATO E DELLE PENE

77. Disposizioni comuni alle cause di estinzione del reato e della pena. Carattere soggettivo delle cause di estinzione del reato e della pena. Concorso di cause estintive. Estinzione della pena di morte, dell'ergastolo o di pene temporanee, per effetto di amnistia, indulto o grazia nel caso di concorso di reato. Regole che si applicano.

77. Disposizioni comuni alle cause di estinzione del reato e della pena. Carattere soggettivo delle cause di estinzione del reato e della pena. Concorso di cause estintive. Estinzione della pena di morte, dell'ergastolo o di pene temporanee, per effetto di amnistia, indulto o grazia nel caso di concorso di reato. Regole che si applicano. — L'art. 182 contiene una norma generale che afferma il carattere soggettivo delle cause di estinzione del reato e delle pene, e ciò come regola, e quindi salve

le eccezioni espressamente poste dalla legge. Esempi di eccezione si riscontrano negli art. 155, I cap., 544, 563, 573 e 574.

L'art. 183 disciplina la materia concernente il concorso delle cause estintive del reato ovvero della pena fra loro ed il concorso fra le cause estintive del reato e quelle della pena.

La Commissione parlamentare ritenne superfluo le disposizioni di quest'articolo, ma il legislatore le à opportunamente indicate nel codice per eliminare i contrasti sorti nella giurisprudenza per decidere numerose questioni concernenti il concorso di cause estintive, fra cui quelle relative alla prevalenza della condanna condizionale o dell'amnistia o dell'indulto condizionale.

L'art. 185 afferma soprattutto il principio che le cause di estinzione del reato ovvero della pena operano nel momento in cui esse intervengono, perchè non possono operare se non su quegli effetti che ancora non siano estinti.

L'articolo dispone altresì che, concorrendo una causa estintiva del reato con una causa estintiva della pena, prevale la causa di maggiore efficienza, cioè la causa che estingue il reato, anche se sia intervenuta successivamente.

Infine, l'art. 183 stabilisce che, quando intervengano in tempi diversi più cause di estinzione del reato o della pena, la causa antecedente estingue il reato o la pena, e quelle successive fanno cessare gli effetti tuttora sopravvivenuti. Or, se intervengono in tempi diversi più cause di estinzione del reato, la causa antecedente estingue il reato, e quelle successive fanno cessare gli effetti, che non siano ancora estinti in conseguenza della causa antecedente. Così, ad esempio, l'amnistia dichiarata dopo la condanna fa cessare l'esecuzione della condanna e delle pene accessorie, ma non fa cessare ogni altro effetto penale della condanna.

Ne deriva che se successivamente si verifica la morte o una delle cause di estinzione del reato, previste negli art. 544 e 563, queste producono la cessazione degli effetti penali non ancora estinti in conseguenza dell'amnistia antecedente.

Se intervengono, invece, in tempi diversi, varie cause di estinzione della pena, la causa antecedente estingue in tutto o in parte la pena (principale o accessoria) in relazione all'efficacia che ad essa è inerente, e quella successiva fa cessare gli effetti tuttora sopravvi-

venti. Così, per esempio, l'indulto o la grazia estingue la pena principale, ma non estingue le pene accessorie, siano temporanee, siano perpetue.

Ne consegue che, se successivamente interviene la riabilitazione, questa produce l'estinzione delle pene accessorie di carattere perpetuo.

Possono, altresì, verificarsi le ipotesi che intervengano, in tempi diversi, prima una causa estintiva del reato e poi una causa estintiva della pena, e viceversa. Nel primo caso la causa antecedente estingue il reato e quella successiva fa cessare gli effetti non ancora estinti.

Nel secondo caso opererà prima la causa estintiva della pena, e quando sopravviene la causa estintiva del reato, questa farà cessare anche gli effetti che non siano ancora estinti in conseguenza della causa antecedente. Così, per esempio, il condono di parte della pena non toglie l'esecuzione della parte di pena non condonata oltre che delle pene accessorie. Ne segue che se successivamente è dichiarata l'amnistia, questa estingue la pena e fa cessare le pene accessorie.

L'ultimo cap. dell'art. 183 dispone che, se più cause intervengono contemporaneamente, la causa più favorevole opera l'estinzione del reato o della pena; ma anche in tal caso, per gli effetti che non siano estinti in conseguenza della causa più favorevole, si applica il capoverso precedente.

Per stabilire se una causa di estinzione sia più favorevole di un'altra, bisogna considerare la causa di estinzione non astrattamente, ma in relazione agli effetti ch'essa produce nel caso concreto. Onde l'amnistia sottoposta a condizione o ad obblighi è una causa di estinzione meno favorevole dell'obbligazione o di una delle cause di estinzione previste negli articoli 544 e 563.

In ogni stato e grado del procedimento il giudice, il quale riconosce che il reato è estinto, o che l'azione penale non possa essere iniziata o proseguita, deve dichiararlo di ufficio con sentenza.

L'art. 592 cod. pr. p. dispone che, quando però risulta una causa di estinzione del reato, ma già esistono prove le quali rendono evidente che il fatto non sussiste, o che l'imputato non l'ha commesso o che il fatto non è preveduto dalla legge come reato, il giudice pronunzia in merito il proscioglimento con la formula prescritta.

§ 20. — ESTINZIONE DELLA PENA DI MORTE,
DELL' ERGASTOLO O DI PENE TEMPORANEE
NEL CASO DI CONCORSO DI REATI

78. Commento dell'art. 184.

78. **Commento dell'art. 184.** — L'art. 184, coerentemente al sistema accolto del cumulo materiale delle pene, regola l'influenza dell'estinzione della pena di morte o dell'ergastolo nei reati concorrenti o puniti con pene temporanee e viceversa.

Dispone, pertanto, che, quando per effetto di amnistia, indulto o grazia, la pena di morte o dell'ergastolo sia estinta, la pena detentiva temporanea, irrogata per il reato concorrente, sia eseguita per intero. E ciò perchè vien meno la ragione dell'assorbimento previsto nel capoverso dell'art. 72. Tuttavia, se il condannato abbia interamente subito l'isolamento diurno, applicato a norma di questo capoverso, la pena per il reato concorrente è ridotta alla metà. Se poi il condannato all'ergastolo abbia, per l'esecuzione di detta pena, già subita una detenzione per un tempo non inferiore agli anni trenta, la causa di estinzione della pena dell'ergastolo si comunica anche alla pena detentiva inflitta per il reato concorrente. Infine, se l'atto di sovrana clemenza concerne soltanto la pena detentiva temporanea per il reato concorrente, che rimane interamente estinta, al condannato all'ergastolo non si applica l'isolamento diurno; e se tale pena viene soltanto abbreviata, il periodo dell'isolamento diurno può essere ridotto fino a tre mesi.

PARTE II

LE MISURE DI SICUREZZA

(COMMENTO TEORICO-PRATICO DEL TITOLO VIII)

CAPITOLO IV

LA DOTTRINA DELLE MISURE DI SICUREZZA

§ 21. — ESAME DELLE VARIE TEORIE

79. Come il codice Rocco e i vari codici e progetti stranieri hanno disciplinato i rapporti tra pene e misure di sicurezza. — 80. Classificazione delle varie teorie della diversità fra pene e misure di sicurezza. — 81. La moderna legislazione penale ha accolto la dottrina del LONGHI. — 82. Identità sostanziale delle pene e delle misure di sicurezza secondo la scuola positiva. Osservazioni di E. FLORIAN. Il pensiero di F. GRISPIGNI. — 83. Conclusioni che si ricavano dal dibattito fra le due scuole. Il dissidio si attenua nel campo pratico. — 84. Pene e misure di sicurezza nel nuovo codice penale. — 85. Differenze tra misure di sicurezza e provvedimenti di polizia. — 86. Differenze tra pene e misure di sicurezza. — 87. Confutazione dei vari criteri distintivi tra pene e misure di sicurezza enunciati dal legislatore. L'opinione di FLORIAN sul codice ROCCO.

79. Come il codice Rocco e i vari codici e progetti stranieri hanno disciplinato i rapporti tra pene e misure di sicurezza. — La questione dei rapporti tra pene e provvedimenti di sicurezza, che è tenuto per molti anni divisa la dottrina in due agguerrite schiere ¹⁾, è tro-

¹⁾ Sulle misure di sicurezza e sui caratteri differenziali ovvero d'identità con le pene vi è una bibliografia vastissima. Vedere tra gli altri: FERRI, *Giustizia penale e giustizia sociale*, "La sc. pos.", 1911; idem, *Relaz. sul prog. preliminar. di cod. pen. - Criteri fondamentali della riforma*, n. 7; id., *Pene e misure di sicurezza*, "La sc. pos.", 1925; id., *Pene e misure di sicurezza*, negli *Studi sulla criminalità*, Torino 1926; id., *La criminologia italiana al congresso di Bruxelles*, "La sc. pos.", dicembre 1926, e "Revue internat. de dr. pén.", 1927, 2; id., *Principi di dir. crim.*, Torino, p. 51, 57, 102, 227, 236, 239, 241, 245, 293, 295, 617, 791, 816; FLORIAN, *Trattato di dir. pen.*, II ediz., vol. I, Parte II, p. 43 e segg.; id., *Il metodo positivo della scienza del dir., pen.*, "La sc. pos.", 1926; id., *Pene e misure di sicurezza*, "La sc. pos.", 1928; id., *Confluenza delle pene e delle misure di sicurezza*, "La sc. pos.", ag. e dic. 1930; GRISPIGNI, *La lotta delle*

vato una soluzione di compromesso nel codice penale Rocco e in quasi tutti i progetti e codici stranieri pubblicati in questi ultimi anni.

Infatti essi rappresentano una transazione tra le dottrine giuridiche e positiviste; giacchè, assorbendo ciò che di vitale vi è nel-

scuole criminali in Germania, "La sc. pos.", 1908; id., *La fase giuridica della scuola positiva*, "La sc. pos.", 1909; id., *La pericolosità crim. e il valore sintomatico del reato*, "La sc. pos.", 1920; id., *Repressioni e prevenzioni criminali*, "La sc. pos.", 1911; id., *Le teorie generali del reato e della pena di Arturo Rocco*, "La sc. pos.", 1913; id., *Il nuovo dir. crim. negli avamprog. della Svizzera, Germania e Austria*, 1911; *La dommatica giuridica e il moderno indirizzo delle scienze crimin.*, "Riv. di dir. e proc. pen.", 1920; id., *Il concetto del dir. crim.*, Roma 1920; id., *La natura giurid. dei provvedimenti relativi alle persone civilmente irresponsabili*, "Riv. di dir. e proc. pen.", 1911; id., *La sanzione criminale nel moderno dir. repressivo*, "La sc. pos.", 1920; id., *Osservazioni sul progetto Rocco di cod. pen.*, "La sc. pos.", genn.-febb. 1928; id., *Pene e misura di sicurezza*, "Bollettino del Circolo giurid. di Milano", 1929, n. 4, P. IV); DE MARCO, *Le misure di sicurezza nei prog. prelim. germanico, austriaco e svizzero*, "Rivista di dir. e proc. pen.", 1912; id., *Relaz. per il prog. di cod. pen. ne* "La sc. pos.", dic. 1925; DE NICOLA, *Le due scuole penali*, nel Volume di "Scritti in onore di E. Ferri"; ALTAVILLA, *L'opera scientifica di E. Ferri e l'evoluzione della sc. pos.* "La sc. pos.", 1930; id., *Lineamenti di dir. pen.*, Napoli 1931; UGO SPIRITO, *Pene e misure di sicurezza*, "La sc. pos.", 1926; A. SANTORO, *Recensione del LONGHI (Per un cod. di prev. crimin.)*, "La sc. pos.", giu. 1922; F. SAPORITO, *Il prog. di cod. pen. dal punto di vista biologico*, "La sc. pos.", magg.-giu. 1926; G. ESCOBEDO, *Il prog. di cod. pen. svizzero*, "La giustizia pen.", col. 2013 e segg., 1920; SABATINI, *Programma della scuola pen. unitaria*, "La sc. pen. unitaria", 1927; CIACCIO, *Le misure di sicurezza nel dir. pen. ital.*, "La sc. pos.", 1927; W. VALSECCHI, *Pene e provvedimenti di sicurezza*, "La sc. pos.", 1920; ALIMENA, *Principi di dir. pen.*; id., *Note filosofiche di un criminalista*, Modena 1911; LONGHI, *Repressione e prevenzione nel dir. pen. attuale*, 1911, p. 930, 945, 952, 955, ecc.; id., *Per un codice della prevenzione crimin.*, Milano 1922; CONTI, *Pena e complementi di pena*, "Riv. pen.", 1914; id., *Dir. pen. e sui limiti naturali*, "Riv. pen.", 1915; ARTURO ROCCO, *Le pene e le altre sanzioni giuridiche*, "Riv. pen.", 1917; id., *Relaz. alla facoltà giurid. della R. Università di Napoli sul prog. prelim. di cod. pen.*, "Riv. pen.", Vol. XCVII; id., *L'immanenza del fattore psichico del dir. pen.*, "Rivista critica di dir. e di giurispr.", aprile 1928; id., *Il momento dello scopo nel dir. pen.*, "Riv. penale", vol. LXXIII; *Pene e misure di sicurezza*, "Rassegna penale", genn.-febb. 1931; STOPPATO, *La scuola giurid. ital. e il progresso del dir. pen.*, Bologna 1908; BONUCCI, *Il reato come fatto illecito*, "Riv. di dir. e di proc. pen.", 1919; VANNINI, *La pena e i provvedimenti di polizia*, "Riv. pen.", 1923; id., *La pena come conseguenza giurid. del reato e i provvedimenti di polizia preventiva*, Siena 1913, p. 80 e segg.; MANZINI, *Trattato*, Vol. I, n. 256, 229, 232, 269, Vol. III, n. 607, 616, 627; G. PAOLI, *Principi di dir. pen.*, Vol. I, p. 29, 42, 44, 49; id., *Il reato, il risarcimento, la riparazione,*

l'una e nell'altra scuola, si sforzano di coordinare il metodo positivo di ricerche e di constatazioni scientifiche col metodo logico-giuridico.

Codesti progetti e codici, rendendosi conto dell'imponente movimento dottrinale recisamente favorevole ad un ampio disciplinamento delle misure di sicurezza, hanno concesso alle medesime un

Bologna; A. GEMELLI, *Osservazioni intorno al prog. preliminare di un nuovo cod. pen.*, p. 26 e segg., Milano 1927; ROVELLI, id., p. 129; CECCHI, *Sul prog. prelim. di nuovo cod. pen.*, "Riv. pen.", agosto 1928; C. TALARIGO, *Sul progetto di nuovo cod. pen.*, "Riv. pen.", marzo-apr. 1928, p. 329 e segg.; P. MIRTO, *La teoria fenomenistica dell'imputabilità*, "Riv. penale", maggio-giugno 1928; G. B. DE MAURO, *Sul concetto di pericolosità*, "Riv. pen.", lugl. 1928; id., *Pene e misure di sicurezza nella riforma dei cod. pen. dei vari Stati*, "Studi Sassaresi, II serie, Vol. V."; T. GALIMBERTI, *Pene e misure di sicurezza*, "Sc. pos.", ott.-nov. 1930; E. MASSARI, *Le dottrine penali*, p. 303 e segg.; A. DEL GIUDICE, *Il del. colposo*, p. 291, 294; id., *Sanzione punitiva e sanzione riparatoria*, "Riv. pen.", XCIII; id., *La parziale infermità di mente nella riforma penale*, "Il foro pen. napol.", I; E. CARNEVALE, *Il momento scientifico attuale e la riforma della legislazione pen.*, "Il foro pen. napolet.", II, fasc. IV; ROMANO DI FALCO, *Dommatica giuridica, valore sintomatico del reato e pericolosità crimin.*, "Diz. pen.", cod., 1921; id., *Principi di dir. pen.*, Roma 1926; G. BATTAGLINI, *Le norme del dir. pen. e i loro destinatari*; id., *Dir. pen. e politica crimin.*, "Riv. pen.", 1915; id., *L'indirizzo di politica criminale in due recenti prog. di cod. pen.*, "Riv. pen.", 1922; id., *Su alcuni fondamentali problemi della politica crimin.* "La giustizia penale", 1912; id., *Osservaz. intorno al prog. prelim. di un nuovo cod. pen.*, Milano 1927, p. 141 e segg.; A. CORDOVA, *Pene e misure di sicurezza* "Bollettino del Circolo giurid. di Milano", Milano 1929, n. 4, parte I.

Per la dottrina straniera v., fra gli altri: LUIS IMÉNEZ DE ASUA, *Il nuovo codice pen. spagnolo*, "Palestra del dir.", 1929, n. 4; id., *El nuevo der. pen.*, Madrid 1929, p. 87 e segg.; *La sentencia indeterminada*, Madrid 1913; VEIETES, *Projet de code pén.*, Paris 1928; C. STOOS, *Sulla natura delle misure di sicurezza* "Zeitschrift für Strafr.", 1930; DORADO MONTERO, *Estudios de der. pen. preventivo*, Madrid 1901; ROUX, *Répression et prévention*, Paris 1922; id., *La méthode préventive est-elle utilisable pratiquement?* "Revue internationale de dr. pén.", 1924, n. 1; CUCHE, *Traité de science et de légis. pénitentiaire*; PRINS, *Science pén. et dr. positif*, Bruxelles-Paris 1899, n. 741 e segg.; id., *Défense sociale et les transformations du dr. pén.*, Bruxelles 1910; BIRKMAYER, *Strafe und sichernde Massnahmen*, München 1906; id., *Strafe und sichernde Massnahmen im vorentwurf*, Leipzig 1918; LISZT, *Die Sichernden Massnahmen in deu drei Vorentwurfen*, "Oesterr.", Z. 1, 3 e segg.; JIJILENKO, *Les peines et les mesures de défense sociale*, Vol. per il cinquantenario della "Riv. pen.", Città di Castello 1925; SALLEILLES, *L'individualisation de la peine*, Paris 1898; EXNER, *Die theorie der Sicherungsmittel*, Berlino 1914, MAKOWSKI, *De la codification des mesures de surêté*, "Revue pénitentiaire de Pologne", 1928, p. 206 e segg.; MERCIER, *La reforme*

larghissimo sviluppo ed una notevole sistemazione giuridica. Così, mentre riaffermano il concetto tradizionale della morale responsabilità, pongono accanto alle pene le misure di sicurezza per i delinquenti non imputabili e per talune categorie di delinquenti imputabili.

Non mi sembra inopportuno, prima di passare all'esame delle misure di sicurezza disciplinate in modo così completo nel nuovo codice penale, di riassumere brevemente l'ampio interessante dibattito che, per molti anni, si è svolto tra i fautori dell'identità, fra le pene e le misure di sicurezza, e quelli che ne sostengono invece la diversità.

80. Classificazione delle varie teorie della diversità fra pene e misure di sicurezza. — Secondo la scuola classica l'equiparazione delle misure di sicurezza alle pene deve assolutamente respingersi. Infatti, la pena è castigo proporzionato a una colpa morale, mentre le misure di sicurezza sono provvedimenti puramente amministrativi, alla cui sostanza nulla aggiungono e nulla tolgono le cosiddette garanzie giurisdizionali.

Ma le conclusioni a cui pervengono i sostenitori della diversità non si possono ridurre a un denominatore unico, comune, perchè i più vari criteri sono stati enunciati e propugnati per dimostrare il dualismo tra pene e misure di sicurezza. L'opinione più ortodossa è stata espressa dal MANZINI, da ARTURO ROCCO, dal VANNINI ecc.

Secondo il MANZINI ¹⁾ la distinzione è nettissima: ai capaci di diritto penale corrisponde la repressione punitiva e si applica la pena; agli incapaci (pazzi, abituali, minori, assenti) corrisponde la funzione politica, sociale od amministrativa e si applicano provvedimenti di polizia.

Il MANZINI ritiene che i provvedimenti di sicurezza sono una specie del genere atti amministrativi, giacchè vi sono atti amministrativi che, pur interessando il penalista, non sono provvedimenti di sicurezza (es.: affissione e pubblicazione della sentenza di condan-

du dr. pén. en Suisse, "Revue pénitentiaire de Pologne", 1928, p. 308; HAFTER, *Pena e misura di sicurezza*, Volume per la "Riv. pen.", cit., Città di Castello 1925, p. 227 ecc. ecc.

¹⁾ *Trattato*, I, p. 393, 400, 431, 453, 454, 455.

na). Essi non perdonano tale carattere solo perchè sono affidati al giudice. Ciò avviene semplicemente per ragioni di maggiore guarentigia e di connessità, per maggiore garanzia o affinità di materie, per ragioni di economia funzionale ¹⁾, e non per ragioni che tocchino la sostanza del provvedimento. Il VALSECCHI ²⁾ chiama la teoria del MANZINI teoria dell'atto amministrativo.

Per ARTURO ROCCO ³⁾ la pena è una difesa attuata mediante reazione ad una singola azione delittuosa, esercitata volta per volta contro il delinquente, e, come tale, cioè come reazione sia pure difensiva, suppone un'azione delittuosa già avvenuta. "Ma, appunto perchè è reazione ad un'azione delittuosa già commessa — scrive l'illustre giurista —, sia pure a scopo di difesa contro azioni delittuose future (difesa repressiva), la reazione penale si distingue, dunque, nettamente, da ogni specie di difesa (sociale) anteriore ad un'offesa (difesa preventiva); e cioè: a) da tutti quei provvedimenti o misure di indole amministrativa che hanno per iscopo la lotta contro le cause in genere (fisiche, individuali e sociali) della criminalità (provvedimento di prevenzione indiretta o sociale); b) da tutti quei provvedimenti o misure amministrative che hanno indole puramente cautelare e preventiva di fronte al singolo reato ed al singolo delinquente che, cioè, hanno lo scopo d'impedire la commissione d'un reato già iniziato o che si tema possa commettersi (provvedimenti di prevenzione preventiva, polizia amministrativa di sicurezza). In altri termini, non ogni difesa o prevenzione contro la criminalità è pena; ma solo la difesa e prevenzione mediante reazione ad un'azione delittuosa già avvenuta.

La pena, come rimedio ad un male passato (il singolo reato già commesso), sia pure consistente nell'evitare futuri e più gravi mali (la delinquenza avvenire), è, quindi, mezzo, se così vuol dirsi, di terapia sociale, non già di profilassi o d'igiene sociale „

Non meno importante è il pensiero del VANNINI, il quale espone

¹⁾ Op. cit., I, n. 256, 229, 232.

²⁾ VALSECCHI, *Pene e provvedimenti di sicurezza*, "La scuola positiva", 1920, p. 217.

³⁾ *Il momento dello scopo nel dir. pen. - Contributo a una teoria filosofica del dir. di punire*, "Riv. pen.", vol. LXXIII.

su quest'argomento una teoria, che il VALSECCHI ¹⁾ chiama *integrale* o *sintetica*, perchè l'autorevole giurista assume una posizione di critica e di revisione, che investe i vari caratteri comuni e differenziali tra i due provvedimenti.

Il VANNINI ²⁾ sostiene che la misura di sicurezza è, come la pena, una reazione statale; ma, a differenza della pena, non è retribuzione, *malum passionis ob malum actionis*. La misura di sicurezza è, come la pena, conseguenza giuridica d'un'azione o d'un'omissione contraria alle condizioni fondamentali e indispensabili della vita in comune; ma, a differenza della pena, non si fonda su d'un fatto giuridico dell'uomo e quindi dell'uomo capace di diritto, bensì su d'un fatto lesivo delle condizioni fondamentali, indispensabili della vita in comune, compiuto da un uomo incapace di diritto. Vero è che la misura di sicurezza à lo stesso scopo sociale della pena (protezione delle condizioni imprescindibili della vita sociale); ma è anche vero che essa non à lo scopo giuridico.

La misura di sicurezza, invero, si propone come scopo mediato la protezione in seno della società delle condizioni indispensabili della vita sociale e, come scopo immediato, la cura delle persone inferme e la coercizione materiale; mentre la pena si propone, come scopo mediato, la tutela dell'ordine giuridico violato e, come scopo immediato, il raggiungimento della prevenzione mediante la possibilità negli uomini sani e maturi di mente di subire la coazione della pena. Ne deriva che la pena è sempre un male, un dolore, mentre la misura di sicurezza è un dolore eccezionalmente solo in quanto non se ne può fare a meno.

L'applicazione della misura di sicurezza spetta all'autorità amministrativa. Or bene, se talvolta è affidata all'autorità giudiziaria, ciò avviene per ragioni di evidente opportunità, di guarentigia e di economia, che non modificano affatto il suo carattere di funzione amministrativa.

Onde egli ritiene che la misura di sicurezza dovrebbe trovar

¹⁾ Op. cit., p. 217.

²⁾ VANNINI, *La pena come conseguenza giurid. del reato e i provvedimenti di polizia punitiva*, Siena 1913, p. 30 e segg.

posto fuori del codice penale, accogliendo il concetto già manifestato dal chiaro penalista, Prof. LODOVICO FULCI ¹⁾.

Essa, sia per l'intensità, sia per la forma e sia per la durata, va commisurata, a differenza della pena, alle condizioni psichiche morbose e non ancora sviluppate del soggetto. Infine, se la misura di sicurezza è congiunta ad una pena, i due provvedimenti non possono applicarsi contemporaneamente.

La teoria del CONTI ²⁾, che è largamente condivisa, si può riassumere in queste proposizioni: elementi essenziali alla nozione del reato sono, il fatto delittuoso ed una soggettività criminosa perfetta, cioè un uomo fornito di capacità di diritto penale. Or se uno dei due elementi viene a mancare, il reato propriamente non si avrà. Si avrà, nel caso in cui si riveli soltanto una soggettività criminosa perfetta, il così detto reato putativo o tentativo impossibile; si avrà, nel caso in cui si riveli soltanto un'oggettività criminosa perfetta, l'azione dell'inconsapevole criminalmente pericoloso. In entrambi i casi, si avrà un fatto che non può essere trascurato dal criminalista; si avrà così il *fatto di reato*, che costituisce indubbiamente un'entità pericolosa contro cui la società deve difendersi con le misure di sicurezza.

Ne consegue che l'accertamento della responsabilità, che è quanto dire l'accertamento del reato, conduce all'applicazione della pena; e che l'accertamento della pericolosità a quella del *provvedimento di sicurezza*. Ma la misura di sicurezza può aggiungersi altresì alla pena, quando la liberazione dell'individuo, dopo scontata, riuscirebbe pericolosa.

Or bene, se la misura di sicurezza riguarda soggetti capaci e sussegu a reato, assume carattere e nome di *complemento di pena*.

81. La moderna legislazione penale à accolto la dottrina del Longhi. — Una tendenza più recente e più favorevole, rappresentata da va-

¹⁾ *I cardini del nuovo prog. di cod. pen.* (Prog. FERRI), Messina. Conformemente opinano, fra gli altri, il GALIMBERTI e il MIRTO (*La teoria fenomenista dell'imputabilità*, "Rivista Penale", magg.-giu. 1928, p. 385).

²⁾ CONTI, *I complementi di pena*, "Rivista di dir. e proc. pen.", 1910, I, 265; id., *Diritto pen. e suoi limiti naturali (Le ultime sistemazioni proposte)*, Cagliari 1911; id., *Dir. pen. e suoi limiti naturali*, "Rivista pen.", 1916; *Pena e complemento di pena*, "Rivista pen.", 1914, ecc.

lorosi giuristi, fra cui eccelle SILVIO LONGHI ¹⁾, riconosce che le misure di sicurezza sono come le pene provvedimenti giurisdizionali pur rimanendo distinte da queste.

L'opinione del LONGHI si può così riassumere: lo Stato provvede a una duplice tutela: repressiva e preventiva. Or bene, alla prima corrispondono le pene, che hanno scopo di retribuzione, alla seconda corrispondono le misure di sicurezza, che hanno scopo di sicurezza. Donde una duplice categoria di sanzioni criminali: sanzioni repressive o retributive (pene) e sanzioni preventive (misure di sicurezza), le quali ultime si possono applicare anche ai responsabili dopo espiata la pena (per es. delinquenti abituali, ecc.).

Per il LONGHI le sanzioni repressive e preventive hanno caratteri comuni e formano insieme oggetto d'un cosiddetto diritto penale attuale; ma si differenziano in maniera sostanziale, giacchè fra l'altro la pena è sempre afflizione, mentre le misure di sicurezza non richiedono l'efficacia afflittiva.

Come è detto all'inizio di questo studio, il tentativo del LONGHI di conciliare sul terreno pratico le due opposte tendenze, la classica e la positiva, ha trovato la più favorevole accoglienza nel nuovo codice penale e in gran parte dei codici recenti e dei progetti stranieri.

82. Identità sostanziale delle pene e delle misure di sicurezza secondo la scuola positiva. Osservazioni di E. Florian. Il pensiero di F. Grispigni. — La scuola positiva propugna l'equiparazione delle misure di sicurezza e delle pene, e le unifica nel concetto di sanzione criminale.

La scuola positiva arriva a questa conclusione, perchè ritiene che alla sanzione debba essere estranea qualsiasi pretesa di infliggere un castigo proporzionato a una colpa morale, non valutabile da alcun giudice umano. La pena non dev'essere più intesa in funzione di retribuzione, ma in funzione di difesa sociale.

Questo postulato della scuola positiva si va vittoriosamente affermando, perchè, mentre il concetto della pena retributiva perde terreno, s'impone sempre più la necessità di pene a tempo relativamente indeterminato per alcune categorie di delinquenti.

¹⁾ *Repressione e prevenzione nel dir. pen. attuale*, Milano 1911, p. 930, 932, 952, 953, 954, 982.

Questa necessità è la conseguenza del principio che, poichè il delitto è compiuto dall'uomo, la pena dev'essere applicata considerando, non soltanto l'indole della norma giuridica, ma anche la personalità del reo. Ormai, pena-castigo, pena-afflizione, hanno scarsa risonanza nella coscienza sociale contemporanea, la quale si orienta sempre più verso quelle dottrine che caldeggiavano la rieducazione e il riadattamento del delinquente alla vita sociale. D'altra parte le misure di sicurezza estendono sempre più il loro campo di applicazione, perchè esse non sono più destinate soltanto agli autori di reato non imputabili ritenuti pericolosi, ma colpiscono anche certe categorie di imputabili già condannati dopo scontata la pena.

Or bene, quando la misura di sicurezza si aggiunge alla pena, significa che questa non basta da sola a coprire il reato e allora — come rileva il FLORIAN ¹⁾ — non esiste più equazione fra delitto e pena.

Mi sembrano decisive queste due osservazioni dello stesso FLORIAN ²⁾.

“Quando il metodo oramai universalmente accettato della individuazione della pena riguardo al delinquente che deve subirla, acquistava cittadinanza nel campo del diritto penale, evidentemente la pena andava perdendo i suoi attributi essenziali (male e sofferenza) avvicinandosi così alla misura di sicurezza.

Inversamente, quando le misure di sicurezza si estendevano a certe categorie di imputabili già condannati, con la conseguenza di applicarsi loro dopo espiata la pena, evidentemente le misure stesse si avvicinavano alla pena. Duplice linea di convergenza, imposta dalla pratica inesorabile, che doveva e dovrà portare all'unificazione concettuale dei due istituti! „

Il pensiero dei positivisti si può riassumere con queste parole del GRISPIGNI ³⁾: “Tanto le pene come le misure di sicurezza hanno per presupposto un fatto criminoso, di modo che per ambedue vale il principio: *nulla poena sine crimine*. Entrambe prendono il fatto

¹⁾ *Confluenza delle pene e delle misure di sicurezza*, “La scuola positiva „, ag.-sett. 1930, p. 339.

²⁾ *Pena e misura di sicurezza*, “La scuola positiva „, maggio 1930, p. 198.

³⁾ *Il nuovo dir. crim. negli avamprog. della Svizzera, Germania ed Austria*, “La sc. pos. „, magg. - giu. 1911, p. 29.

come indice rivelatore della personalità criminosa, non proporzionano la loro durata al fatto oggettivamente considerato, ma si flettono, nella forma e nella durata, alla pericolosità od alla adattabilità del delinquente. Mirano entrambe alla difesa sociale; hanno a comune lo scopo dell'intimidazione, perchè si presentano come minaccia di male (prevenzione generale). Riaffermano l'autorità dello Stato, perchè questo dimostra nell'un caso e nell'altro di far seguire l'attuazione della sua volontà alla violazione della norma. Attuano gli scopi loro specifici nel momento dell'applicazione (prevenzione speciale); rappresentano l'attuazione del principio retributivo, che consiste nella determinazione d'uno stato sociale o d'una perdita o d'un guadagno di benefici, in ragione del valore sociale della persona.

Sono entrambe di natura giurisdizionale, applicate dagli stessi organi con procedure e garanzie fundamentalmente identiche „.

Il GRISPIGNI ¹⁾, a confutazione dei tentativi fin qui compiuti per contrapporre o comunque soltanto distinguere, in modo essenziale, le une dalle altre, osserva: “ 1°) Non è esatto affermare che mentre la pena è per presupposto un reato, tale presupposto manca nella misura di sicurezza, perchè se ciò è vero per quei provvedimenti di polizia di sicurezza, che non sono applicati dagli organi di giurisdizione criminale, non è invece affatto vero per le misure di sicurezza previste nelle moderne leggi penali, e per le quali non soltanto l'applicazione di esse è sempre per presupposto un reato, ma talvolta si richiede perfino l'esistenza d'un reato d'una certa gravità.

Così pure non è esatto affermare che, mentre la pena è proporzionata ad un fatto, il reato, invece la misura di sicurezza è proporzionata alle condizioni psichiche della persona, alla sua pericolosità, perchè si è visto appunto come anche nei confronti della sanzione criminale la proporzione sia sempre in rapporto al valore sintomatico del reato, e perciò alla pericolosità. Tanto meno si può sostenere che la pena è per iscopo la retribuzione morale, mentre la misura di sicurezza è per iscopo la difesa contro il pericolo; perchè anche la sanzione criminale è unicamente ed esclusivamente un mezzo di difesa sociale, e la medesima prescinde da ogni finalità etico-retributiva.

¹⁾ *La sanzione crimin. nel moderno dir. repressivo*, “La scuola positiva”, 1920, p. 426 e segg.

E neppure è legittimo affermare che, mentre la pena è per iscopo unico prevalente la prevenzione generale, invece la misura di sicurezza mira alla prevenzione speciale; perchè invece la sanzione criminale è per iscopo prevalente la prevenzione speciale.

Allo stesso modo è infondato ritenere che, mentre la pena si applica ai normali, invece la misura di sicurezza si applica agli anormali, perchè la sanzione criminale si estende su tutti gli autori di reato indipendentemente dalle loro condizioni psichiche, nè, per applicare la misura di sicurezza, è affatto necessario che si tratti di anormale (si pensi infatti alla casa di lavoro applicata ai delinquenti di occasione). Analogamente non si può trovare un criterio distintivo nella durata, che sarebbe determinata nella misura di sicurezza; perchè, mentre con l'istituto della liberazione condizionale si può affermare che in definitiva quasi tutte le pene privative della libertà sono indeterminante, almeno relativamente, d'altra parte esistono dalle misure di sicurezza che sono determinate non meno delle pene „. Onde conclude: “ Del resto è superfluo insistere nel dimostrare l'insostenibilità d'una distinzione essenziale tra pena e misura di sicurezza perchè ogni tentativo in proposito s'infrange di fronte al fatto di ben evidente significazione, pel quale è possibile sostituire una pena con una misura di sicurezza, e cioè applicare l'una invece dell'altra, allo stesso individuo e per lo stesso reato, e ciò non solo nella sentenza, ma benanche nel periodo dell'esecuzione ¹⁾. La pretesa distinzione essenziale, pertanto, tra pena e misura di sicurezza non è alcuna possibilità di apparire fondata e deve perciò riconoscersi che ambedue sono comprese nel generale concetto di sanzione criminale. Mentre invece la sola ed unica parte di verità contenuta nella detta

¹⁾ LISZT, che riconosce la sostanziale eguaglianza delle pene e delle misure di sicurezza — osserva al riguardo — (*Lehrbuch*, 18 ediz., p. 252): “ Con ciò tutta la fondamentale contrapposizione tra pene e misure di sicurezza cade come una casa costruita da bambini con le carte da giuoco „.

Conformemente ENRICO FERRI (*Giustizia pen. e giustizia sociale*, “La scuola positiva”, 1911, p. 31). Anche altri giuristi di scuole intermedie — oltre al LISZT — ammettono che tra le due specie di provvedimento non vi è differenza sostanziale. Così il DELAQUIS (*Die umbildung des strafbegriffs*, negli “Festschrift Gewd-met von Liszt”, Berlino 1911) è d'accordo col LISZT nel riconoscere l'identità tra pene e misura di sicurezza, ad eccezione però per i provvedimenti per i delinquenti infermi di mente, perchè in tal caso nega che giuridicamente esista un reato.

opinione della distinzione è quella per cui, non già fuori, ma nel seno del generale concetto di sanzione criminale, è possibile distinguere le diverse forme di sanzione e precisamente la sanzione *intimidativa, educativa, eliminativa e curativa* secondo quanto al riguardo è stato già esposto più addietro.

83. **Conclusioni che si ricavano dal dibattito fra le due scuole. Il dissidio si attenua nel campo pratico.** — Sicchè, a conclusione di quanto è esposto si deduce che: la scuola positiva, di fronte al principio della morale responsabilità propugna la norma della responsabilità legale, secondo la quale la giustizia penale — che a ragione e limite nella necessità della difesa sociale — esercita il suo dominio indistintamente su tutti coloro che compiono un fatto delittuoso. Soltanto il trattamento da farsi alle varie categorie di delinquenti sarà diverso, perchè esso si dovrà adattare alle loro condizioni fisio-psichiche ed alla loro pericolosità e riadattabilità sociale. Ne consegue che, non potendo la difesa sociale legarsi al rigore di formule retributive, la pena-castigo cede il posto alla pena-difesa. Ma questa, come s'è visto, non ammette diversità fra pene e misura di sicurezza, fuorchè nei loro atteggiamenti formali. Entrambe invece sono comprese e s'identificano nel generale concetto di sanzione criminale ¹⁾.

D'altra parte è innegabile che il dissidio fra i classici e i positivisti — il quale teoricamente sembra inconciliabile — si attenua nel campo pratico, giacchè le due scuole sono ormai concordi nel riconoscere questa suprema esigenza sociale, che delinquenti-pazzi e pazzi-delinquenti non debbano essere restituiti alla società, ma debbono essere allontanati finchè lo stesso magistrato penale non riconosca cessata la loro pericolosità. Evidentemente la questione della responsabilità legale viene a perdere in pratica la sua importanza, dopo che i giuristi hanno posto accanto alle pene le misure di sicurezza, che si possono applicare, non soltanto per i non imputabili (immaturi e infermi di mente), ma anche per taluni imputabili (delinquenti abituali, professionali, semi-infermi di mente ecc.).

¹⁾ Espressione mirabile della dottrina positivista e del progetto FERRI del 1921 il quale, in relazione al postulato della responsabilità legale, non fa alcuna distinzione fra pene e misure di sicurezza, ma le compendia e le unifica nel comune concetto di *sanzioni criminali*.

Or bene, l'aver ciò fatto costituisce, come rileva il DE NICOLA ¹⁾, una nuova vittoria delle correnti positiviste ed un primo importante collegamento fra le due sponde che sembravano destinate a non avvicinarsi mai „.

84. **Pene e misure di sicurezza nel nuovo codice penale.** — Il nuovo codice penale, riaffermando il principio della morale responsabilità, distingue i delinquenti moralmente responsabili dai delinquenti non moralmente responsabili. Per i secondi — cioè per i non moralmente responsabili — attua un sistema di prevenzione (*misura di sicurezza*) avente per base la pericolosità del delinquente e per scopo la difesa sociale attraverso la rieducazione e l'eliminazione del reo; ai primi — cioè ai moralmente responsabili — riserva: da un lato la pena (pena-castigo) nel concetto tradizionale, proporzionata al delitto dal legislatore con criterio prefisso ed approssimativo, dall'altro la suddetta misura di sicurezza, per il caso che la prima si riveli, nel caso concreto, inefficace agli scopi di difesa sociale.

Le misure di sicurezza si distinguono in misure di sicurezza *personali (detentive e non detentive)* e misure di sicurezza *patrimoniali*. Esse si applicano, come abbiamo detto, non solo per i delinquenti non imputabili, ma anche per talune categorie d'imputabili, autori di reati, per i quali la pena si dimostra insufficiente, e per fino per taluni imputabili, i quali, senza aver commessi fatti penalmente illeciti, si siano rivelati soggetti capaci di delinquere, e quindi pericolosi all'ordine sociale. Le misure di sicurezza che conservano nel nuovo codice gli scopi, la natura e i caratteri che avevano nel sistema del codice ZANARDELLI, si distinguono, sia dai provvedimenti di polizia disciplinati nella legge di pubblica sicurezza, sia dalle vere e proprie pene.

85. **Differenze tra misure di sicurezza e provvedimenti di polizia.** — Le misure di sicurezza si differenziano dai provvedimenti di polizia perchè, sebbene abbiano come questi scopo prevalentemente preventivo e si adattino nei riguardi di individui pericolosi, essi si applicano *post factum* e a causa di esso (*post factum* e non *post delictum*,

¹⁾ Op. cit. p. 8.

perchè si possono adottare, come si è visto, anche in casi di non punibilità). Invece i provvedimenti di polizia si applicano *ante factum*, cioè anche prima che sia commesso un delitto, ad individui i quali si siano dimostrati con la loro condotta pericolosi ed inadatti alla vita sociale. Si può quindi dire che, mentre i provvedimenti di polizia hanno scopo esclusivamente preventivo, le misure di sicurezza sono una *repressione*, a scopo di *prevenzione*, d'un illecito già avvenuto.

Inoltre le misure di sicurezza sono pronunziate dall'autorità giudiziaria e sono normalmente accessorie o alternative della pena, eccezionalmente sostitutive di essa; mentre i provvedimenti di polizia non hanno alcuna connessione con la pena e sono emanati dall'autorità amministrativa.

86. **Differenze tra pene e misure di sicurezza.** — Le misure poi si distinguono nettamente dalle pene vere e proprie in quanto allo scopo; giacchè, mentre esse mirano alla prevenzione speciale attraverso la eliminazione o l'adattamento del delinquente alla vita sociale, la pena invece, oltre che alla prevenzione speciale, mira anche e soprattutto alla prevenzione generale, sia nel momento legislativo, con la minaccia, sia nel momento giudiziario-amministrativo, con l'esecuzione. È vero che le misure come la pena sono pronunziate dal giudice; ma solo la pena ha carattere giudiziario ed è quindi irrevocabile. Infatti il giudice, nel pronunziare una misura di sicurezza, non esercita una attività giudiziaria, ma esplica una funzione amministrativa di polizia, in occasione dell'esercizio della giurisdizione penale, per gli stretti legami che passano fra pena e misura. Ne deriva che le misure di sicurezza, avendo carattere amministrativo (giacchè per il nuovo codice soltanto la procedura è di carattere puramente giurisdizionale), sono revocabili e quindi non può essere eccepita contro di esse la *res iudicata*. Onde il provvedimento deve potersi revocare se viene a mancare lo stato di pericolosità in base al quale esso fu adottato. Ma il riesame della pericolosità può avvenire soltanto dopo che sia trascorso il minimo stabilito per la misura. La revoca può avvenire nonostante che la misura sia pronunziata in una sentenza, perchè la cosa giudicata non investe quella parte della sentenza che per la natura stessa del provvedimento che dispone, ha esclusivo carattere am-

ministrativo. Le misure conservano tale carattere anche durante il periodo di esecuzione, onde il giudice, procedendo all'esame ed al riesame dello stato di pericolosità del condannato, può revocare o prolungare la misura, ovvero sostituirla con un'altra.

Gli scopi di tali misure sono di regola — come scrive il Ministro Rocco nella sua relazione sulla "delegazione al Governo del Re della facoltà di emendare il codice penale ecc.", — socialmente eliminativi e secondo i casi anche curativi e terapeutici, ovvero educativi e correttivi. Allo scopo eliminativo sono connessi tutti i mezzi riguardanti la delinquenza abituale e le innumerevoli forme di infermi di mente pericolosi, alcolizzati, neuropatici, ecc.; allo scopo correttivo rispondono le misure concernenti la delinquenza minorile in genere, e i delinquenti rieducabili in ispecie (delinquenza occasionale).

Le misure di sicurezza si distinguono altresì dalle pene, perchè — come si legge nella relazione ministeriale — sono coattive non psicologicamente, ma solo materialmente e fisiologicamente. Possono essere pronunziate, bensì, dopo la commissione di fatti delittuosi, ma considerati, questi, sintomi della pericolosità sociale dei loro autori.

Infine, data la loro natura e lo scopo cui mirano, sono informate al principio dell'individuazione, e possono essere adottate, non già come le pene a termini fissi, ma invece a tempo indeterminato, fino al conseguimento cioè degli scopi di custodia, di cura, di educazione, d'istruzione, che le determinarono.

87. **Confutazione dei vari criteri distintivi tra pene e misure di sicurezza enunciati dal legislatore. L'opinione di Florian sul codice Rocco.** — Il merito principale e fondamentale del codice Rocco consiste nell'aver assegnato una funzione predominante alle misure di sicurezza, che hanno trovato in esso una sistemazione giuridica completa.

Questa disciplina delle misure di sicurezza rappresenta — come rilevò ENRICO FERRI ¹⁾ — certamente il progresso più avanzato che la legislazione italiana contemporanea possa registrare nei suoi annali. Or bene, hanno il dovere di riconoscere questo pregio soprattutto coloro che non condividono i vari criteri enunciati e propugnati dal legislatore per distinguere le pene dalle misure di sicurezza.

¹⁾ *Diritto criminale*, p. 811.

Criteri, che si possono confutare con i seguenti rilievi: la distinzione, secondo la quale le pene avrebbero valore di minaccia e agirebbero sulla collettività, mentre le misure di sicurezza avrebbero valore eliminativo, curativo, terapeutico, educativo e correttivo ed agirebbero esclusivamente sul delinquente, non è fondata. Infatti, la pena à anche il fine eliminativo, curativo, terapeutico, educativo e correttivo, e, d'altra parte, il valore di minaccia sulla collettività è anche un carattere delle misure di sicurezza.

Queste, collocate nel codice penale, sono destinate a preoccupare e ad esercitare la loro influenza sulla collettività allo stesso modo delle pene. Anzi le misure di sicurezza che sono, dal punto di vista delle sofferenze che apportano — come acutamente osserva il GRISPIGNI ¹⁾ —, la stessa cosa delle pene, assumono una gravità maggiore di esse, perchè fra l'altro sono sempre a tempo indeterminato, e cioè possono durare tutta la vita dell'uomo, e perchè sono più infamanti, dovendo essere precedute dalla dichiarazione di pericolosità sociale. Dal che deriva — come scrive lo stesso GRISPIGNI — la conseguenza che nel processo imputati, avvocati e giudici finiranno con l'attribuire alle misure di sicurezza una netta prevalenza sulle pene.

Non resiste neanche l'altro criterio distintivo, secondo il quale le misure di sicurezza dovrebbero essere coattive non psicologicamente, ma solo materialmente e fisiologicamente. Giacchè, quando si pone tra i fini delle misure di sicurezza quello dell'educazione e della correzione, non si può più parlare d'una coazione esclusivamente materiale e fisiologica. È innegabile — come spiega il DE MAR-SICO ²⁾, che coazione fisica e coazione psicologica sono inseparabili, e che la prima sarebbe cieca sopravvivenza di antichi deprecati sistemi penali se non fosse adoperata appunto come mezzo per raggiungere gli effetti della coazione psicologica.

Comunque, la negazione del valore psicologico delle misure di sicurezza si potrebbe giustificare, come osserva UCO SPIRITO, se queste si applicassero soltanto ai delinquenti non imputabili moralmente,

¹⁾ Osservazioni sul prog. Rocco di cod. pen., "La scuola positiva", genn.-febbraio 1928, p. 40.

²⁾ Relazione per la Commissione della Camera dei deputati, per la riforma del cod. pen., "Atti Parlamentari", n. 326.

e cioè incapaci di subire la coazione psicologica; ma il nuovo codice, come già si è detto, fa rientrare nella sfera delle misure di sicurezza anche le sanzioni dirette ai moralmente imputabili. Da ciò discende un'altra conseguenza: che, poichè le misure di sicurezza possono applicarsi insieme con le pene allo stesso soggetto imputabile, e poichè il non imputabile è sottoposto ugualmente a una misura di sicurezza, pena e misura di sicurezza finiscono con l'identificarsi nella finalità e nello scopo, e diventano mezzi difensivi della società contro la delinquenza.

Orbene, se il criterio di pericolosità è assunto anche per le pene, come dispone il nuovo codice, quando richiede che il giudice deve tener conto nella graduazione della pena della capacità a delinquere del reo, cade anche l'altro criterio distintivo secondo il quale al concetto d'imputabilità e di responsabilità corrisponderebbe la pena e a quello di pericolosità la misura di sicurezza.

È ovvio che per l'art. 134 del nuovo codice penale la responsabilità penale non à più per presupposto l'imputabilità, ma contemporaneamente la pericolosità. Ed allora à ragione il DE MAURO ¹⁾ quando scrive che "siccome due quantità eguali a una terza sono eguali fra loro, se imputabilità e pericolosità s'identificano, pena e misura di sicurezza s'identificano nel concetto di sanzione penale „.

Concludendo, si può ripetere quanto à scritto il FLORIAN ²⁾: "Il nuovo codice penale è soprattutto importante e notevole come ponte di passaggio, come fase di transazione fra un codice ispirato al criterio tradizionale della *punizione* e un codice della mera *sicurezza* sociale razionalmente inteso. Su questo punto, quindi, il nuovo codice rappresenta un progresso ed anzi a tale proposito non deve sfuggire che se le due parti, di cui consta, pene e misure di sicurezza, sono piuttosto che fuse, accostate l'una presso l'altra, un criterio comune però ad esse sovrasta o le avvince, il criterio della pericolosità sociale „.

¹⁾ "Rivista Penale", lugl. 1928, p. 20.

²⁾ *Pene e misure di sicurezza*, "La scuola positiva", magg.-giu. 1928, p. 199.

CAPITOLO V

LA LEGISLAZIONE PENALE STRANIERA
E LE MISURE DI SICUREZZA

§ 22. — ESAME DEI VARI CODICI E PROGETTI

88. Il codice penale dei soviety. Il codice turco. Il codice spagnolo. Il codice messicano. Il codice jugoslavo. Il codice cinese. — 89. I progetti svizzero, greco, svedese, colombiano, cecoslovacco, germanico, brasiliano, rumeno, cubano, peruviano, cileno. — 90. Il nuovo progetto di codice penale dell'accademia comunista della Russia.

88. Il codice penale dei soviety. Il codice turco. Il codice spagnolo. Il codice messicano. Il codice jugoslavo. Il codice cinese. — Credo opportuno per lo studio completo dell'importante argomento dare uno sguardo sommario al movimento legislativo penale straniero.

I nuovi codici pubblicati in questi ultimi tempi sono, oltre al codice russo, i codici turco, spagnolo, messicano, jugoslavo e cinese. Notevoli poi i progetti svizzero, greco, svedese, colombiano, cecoslovacco, germanico, brasiliano, rumeno, cubano, peruviano, cileno e il progetto dell'accademia comunista russa (1930).

Il codice penale dei soviety (1927) è sostituito alla tradizionale denominazione di pena quella di misura di sicurezza sociale, e dà facoltà al giudice di applicare non solo la sanzione in misura al disotto del minimo stabilito nella legge, ma di applicarne una meno rigorosa non prevista dal codice (art. 51). Questo codice sostituisce al principio *nulla poena sine lege* il principio che il giudice è facoltà di riconoscere un fatto come nocivo alla società e di applicare al suo autore una misura di sicurezza in base al principio di analogia (art. 16). Si è detto che il codice russo abbia attuato legisla-

tivamente i postulati della scuola positiva per quanto riguarda il principio della responsabilità legale; ma quest'affermazione non sembra esatta, perchè, se è vero che in questo codice si è un'evoluzione della pena in "misura di difesa sociale", nessuna evoluzione invece si è per quanto concerne il criterio della responsabilità.

Basta leggere la traduzione esatta dell'art. 11 per convincersene. Infatti, quest'articolo dispone: "Le misure di difesa sociale di carattere giudiziario-correzionale non possono essere applicate alle persone che hanno compiuto i delitti in istato di cronica malattia psichica o di temporaneo turbamento dell'attività psichica, o in altro stato morboso, se queste persone non potevano rendersi conto delle proprie azioni e controllarle, come altresì alle persone che, quantunque abbiano agito in istato di equilibrio psichico, al momento però della pronuncia della condanna siano affette da malattia. A queste persone possono essere applicate soltanto misure di difesa sociale di carattere medico". Inoltre la distinzione tra delinquenti dolosi e per negligenza dell'art. 10, come è compilato, ribadisce il principio della colpeabilità morale.

Il nuovo codice penale turco è entrato in vigore il 10 luglio 1927. Esso, che è sostituito il codice del 1858, accoglie a base della responsabilità il tradizionale concetto della morale imputabilità. Le misure di sicurezza hanno un riconoscimento limitato, quasi identico a quello che avevano le misure di sicurezza nel codice ZANARDELLI (vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, obbligatoria o facoltativa, collocamento potestativo dei minori non imputabili in casa di correzione ecc.). Quanto al trattamento degli imputabili prosciolti per infermità di mente, resta aderente alla disposizione dell'art. 46 del codice abrogato, lasciando al provvedimento di ricovero carattere esclusivamente amministrativo. Si può dire che questo codice sia ricalcato sul codice italiano del 1889.

Il nuovo codice penale spagnolo è entrato in vigore il 1° gennaio 1929. È un codice eclettico, perchè, mentre riafferma il concetto tradizionale d'imputabilità e il contenuto espiatorio e retributorio della pena, applica precetti propri d'un orientamento difensista, quali la valutazione della personalità del reo (che non è però del tutto chiara e delineata), l'adozione delle misure di sicurezza (che però in taluni casi hanno un semplice carattere pedissequo e sussidia-

rio alle pene), la considerazione della pericolosità del delinquente e dell'abitudine criminosa. Su questo codice è espresso un giudizio poco favorevole l'illustre giurista JIMÉNEZ DE ASUA ¹⁾, il quale è rilevato " ch'esso appartiene al nuovo eclettismo, e quindi: doppio criterio della perversità del delinquente e della pericolosità sociale; però nel libro secondo quegli elementi perdono l'equilibrio e prende principale risalto la difesa sociale. Certo è che questo progetto, la cui parte generale sembra composta con il deliberato proposito di renderla inapplicabile, non si sa a quale linea si attiene. Almeno il codice del 1870 era più coerente nei suoi principi fondamentali „. Le misure di sicurezza hanno nel nuovo codice spagnolo una doppia funzione: concorrono con le pene a costituire e ad integrare il sistema sanzionatorio dei delitti e delle contravvenzioni, oppure possono costituire un complemento di pena ove questa sia considerata dal giudice inadeguata o insufficiente nella sua efficacia repressiva. Esse sono a tempo indeterminato. È accolta per le misure di sicurezza la revisione periodica delle sentenze. Ad esempio, l'art. 157 prevede la possibilità che il giudice ordini il ricovero del multirecividivo in uno stabilimento destinato ad incorreggibili, per tempo indeterminato, e dispone che ogni due anni sia riveduto il provvedimento.

Il nuovo codice penale del Messico è entrato in vigore il 15 dicembre 1929. È un codice di avanguardia perchè concepisce la giustizia penale come una funzione di difesa sociale contro la criminalità e la pena come una sanzione per realizzare questa difesa ed organizzare il trattamento individuale ed a tempo indeterminato di ogni colpevole.

Il codice, se si eccettuano le emende apportatevi dalle due *Camere del Congresso federal*, è opera quasi esclusiva del giurista José ALMARAZ. Esso è accolto tutti i più importanti postulati della scuola positiva. Infatti esso sostituisce al criterio di responsabilità morale il criterio di responsabilità sociale e introduce il concetto di pericolosità (temibilità) nella scelta della sanzione o trattamento adeguato ai delinquenti. Le misure che concernono i minori, i paz-

¹⁾ LUIS JIMÉNEZ DE ASUA, *Il nuovo cod. pen. spagnolo*, "La palestra del diritto", 1929, n. 4.

zi, gli alcoolizzati, i tossicomani ecc., sono disciplinati dal codice, ma sono radicalmente distinti dalle misure per i delinquenti.

Il codice penale della Jugoslavia, promulgato dal Re il 27 gennaio 1929, è entrato in vigore il 1 gennaio 1930, dopo una preparazione di soli venti giorni compiuta da un'apposita commissione. Le misure di sicurezza a carattere preventivo sono applicate con sistema dualista accanto alle pene contro i recidivi, gli irresponsabili, i semi-infermi di mente, gli ubriachi e contro le persone dedite alla prostituzione, al vagabondaggio ed alla mendicizia.

Il codice entrato recentemente in vigore in Cina non si occupa delle misure di sicurezza pur avendo tenuto presenti i codici più moderni delle altre nazioni.

I progetti svizzero, greco, svedese, colombiano, cecoslovacco, germanico, brasiliano, rumeno, cubano, peruviano, cileno.

89. **I progetti svizzero, greco, svedese, colombiano, cecoslovacco, germanico, brasiliano, rumeno, cubano, peruviano, cileno.** — Il progetto svizzero (1918) considera la pena come la forza normale della reazione sociale contro il delitto commesso, ma aggiunge, accanto alle pene, come complemento, mezzo più efficace di lotta contro la criminalità, le misure di sicurezza per gli irresponsabili, per i delinquenti a responsabilità limitata, per i delinquenti d'abitudine, per i vagabondi, per gli ubriachi abituali ecc. Le misure di sicurezza sono applicate dall'autorità giudiziaria in sede giurisdizionale.

Il progetto di codice penale per la Grecia (1924) dispone che bisogna tener conto " dell'atto commesso, della persona del condannato e di altre circostanze „ per aggiungere alle pene una misura di sicurezza (art. 57-61).

Il progetto di codice colombiano (1925) riafferma da una parte il fondamento tradizionale dell'imputabilità (coscienza e libertà morale dei propri atti) ed affronta dall'altra il problema della pericolosità soggettiva. Intanto anche in questo progetto prevale il doppio criterio della punizione e della difesa sociale.

Il progetto di codice penale della Svezia (1926) adotta la doppia divisione dei mezzi di lotta contro i delinquenti, cioè le pene e le misure di sicurezza. Le misure di sicurezza, che ripetono le idee già espresse del prof. THYRÉN nell'avamprogetto, si applicano nei riguardi

degli infermi di mente e di alcune categorie di delinquenti più pericolosi.

Il progetto cecoslovacco (1926) comprende pene e misure di sicurezza, entrambe da applicarsi dall'autorità giudiziaria. Le misure di sicurezza sono numerose, specializzate secondo le idee oggi dominanti. Lo stato di pericolosità per l'applicazione di misure di sicurezza è stabilito dopo la seconda recidiva in rapporto all'ammontare della pena ed al movente del delitto (art. 53).

Il progetto germanico (1927) è il progetto definitivo ed è il sesto della serie (progetto 1909, 1911, 1913, 1919, 1925). Costituisce un compromesso fra le due scuole, ma accetta con prevalenza i principi affermati dal positivismo. Sono stabilite, infatti, pene fisse e determinate nel massimo e nel minimo per ogni delitto; ma d'altra parte si dà un ampio potere discrezionale al giudice penale, e accanto alle sanzioni penali vere e proprie si stabiliscono le misure di prevenzione e di sicurezza per i delinquenti abituali, alcoolizzati, infermi di mente, minorenni. Il progetto a una categoria di delinquenti professionali pericolosi (§ 69) a cui il giudice, oltre la pena, applicherà una misura di reclusione che vale ad eliminarli dalla società finché dura lo stato di pericolosità. È stabilito, però, che, trascorsi tre anni, occorre un nuovo provvedimento del giudice per prorogare il provvedimento ove sia necessario (§ 70).

Il nuovo progetto di codice penale brasiliano (1927) è un progetto il quale, pur non giungendo all'aperta affermazione del principio di responsabilità legale, attua gran parte dei principi del positivismo. Il progetto accoglie largamente le misure di sicurezza (*medidas de segurança*), le quali sono distinte dalle pene vere e proprie e concernono esclusivamente le persone inimputabili o dotate d'imputabilità ristretta. In questo progetto talvolta pene e misure di sicurezza finiscono col fondersi, anzi col confondersi. Così accade per il delinquente infermo o semiinfermo di mente, il quale è internato in uno speciale stabilimento; ma perché possa essere liberato non basta il semplice parere del medico sulla cessata pericolosità. Infatti occorre, come dispone l'art. 231, una apposita sentenza del magistrato. Per il delinquente semiinfermo e dichiarato responsabile è predisposta una *pena* (carcere specializzato) ma essa non è dal progetto collocata fra le altre pene, bensì fra le misure di sicurezza, ed alla stregua di queste

è considerata (art. 229). Anche in questo progetto si vuol realizzare una fusione fra talune conclusioni della scuola positiva e la riaffermazione, sia pure attenuata, del fondamento tradizionale dell'imputabilità; ma il tentativo non è completamente riuscito, soprattutto per l'introduzione nel codice d'ibridi istituti, i quali, accomunando i caratteri delle pene e delle misure di sicurezza, finiscono col confonderle in una medesima funzione.

Il progetto di codice penale rumeno (1928) si avvicina molto alla dottrina positivista. Le misure di sicurezza sono quasi identiche a quelle del progetto FERRI 1921. Lo studio del delinquente si unifica alla dottrina dei positivisti, mentre lo studio del delitto risente l'influenza della scuola classica. Lo stato di pericolosità è desunto dalla terza recidiva (art. 99) che porta con sé la dichiarazione di delinquente incorreggibile (art. 100). Le misure di sicurezza consistono nell'internamento in un'ospizio od in una casa di salute, o in un asilo; in una casa di lavoro per i delinquenti incorreggibili.

Il nuovo progetto di codice penale cubano (1928) è un progetto di estrema avanguardia, ed è assai più avanzato dell'altro progetto cubano del 1926. Esso è stato compilato da MOISÉS A. VIEITES e pone, come cardine unico, il principio della pericolosità soggettiva, affermando tutte le conseguenze che da essa si ricavano. Accoglie i principi positivisti della pericolosità sociale e del contenuto esclusivamente difensivo della funzione penale. È soppressa la reclusione perpetua ed è abolita la pena di morte. Sono, poi, stabilite misure preventive contro le persone, che, pur non avendo compiuto un reato, corrono il rischio imminente di violare la legge, in considerazione di circostanze espressamente prevedute.

Il delinquente è chiamato "trasgressore,, il delitto "trasgressione,, la pena "misura,, e il codice penale "codice protettore della società,,. Il progetto dà al giudice un arbitrio sconfinato, per cui i limiti preveduti per ciascuna delle pene sono assai vasti. La pena è proclamata mezzo esclusivo di difesa sociale, perché la società non deve punire, ma deve difendersi.

Il progetto di codice peruviano (1929) si orienta sostanzialmente verso il codice Rocco. Esso distingue le persone imputabili e inimputabili sottoponendo le prime alla pena, le seconde a provvedimenti di prevenzione (misure di sicurezza). La seconda parte del pro-

getto si occupa delle misure di sicurezza, che possono applicarsi in sostituzione della pena od a complemento di essa, e che possono altresì eseguirsi prima o dopo dell'esecuzione della pena, tenendo soprattutto presente l'attitudine del reo a delinquere per il futuro, anzichè il fatto già commesso. Sono soggetti a dette misure i delinquenti professionali, abituali e recidivi; gli alienati inimputabili, i selvaggi e gli psicopatici semimputabili, i selvaggi semicivilizzati ma pericolosi, gli alcoolizzati, i tossicomani e i perversi, delinquenti a cagione del loro vizio o perversimento, coloro che, apertamente e seriamente, manifestano propositi criminosi; i condannati a pena, quando la legge prescriva, in aggiunta, l'applicazione delle misure di sicurezza ecc.

Il progetto di codice penale cileno (12 giugno 1930) applica la pena alla pericolosità manifestata dal delitto riservando le misure di sicurezza per la pericolosità manifestata con altri fatti nocivi non punibili. Pertanto, come rileva il SANTORO ¹⁾, la posizione del progetto è singolare: esso accetta, quanto alle pene, la nozione dell'imputabilità concepita alla vecchia maniera, ma scarta il requisito della volontarietà, il quale dovrebbe concorrere per dar vita a ciascun reato. Le misure di sicurezza sono: internamento in manicomi od ospizi, in stabilimenti di rieducazione, in casa di salute, di lavoro; espulsione di stranieri; cauzione di buona condotta; vigilanza della autorità.

90. **Il nuovo progetto di codice penale dell'accademia comunista della Russia.** — L'accademia comunista "Sezione dello Stato del diritto", della Russia ha pubblicato nel 1930 un nuovo progetto di codice penale, il quale, come ha dimostrato il PERRIS ²⁾ in un articolo, è il primo frutto di un'elaborazione scientifica marxista del diritto penale. Questo progetto, considerando il delitto come un fenomeno essenzialmente economico, respinge il principio dell'imputabilità morale e della pena-castigo. Infatti esso elimina ogni parvenza di

¹⁾ ARTURO SANTORO, *Il progetto di cod. pen. cileno*, "La scuola posit.", ottobre-nov. 1930, p. 474.

²⁾ CORRADO PERRIS, *Le nuove teorie penali della Russia sovietica*, "La scuola positiva", genn. - febr. 1931, p. 1 e segg.

colpa, prescindendo dal dolo e dalla negligenza; afferma la pericolosità subiettiva nel delinquente, ripudia la dosimetria penale, non contiene nessuna previsione esatta dei reati, dà scarsa importanza alla pena detentiva. Ma omette ogni e qualsiasi classificazione del delinquente su basi antropologico-criminali.

Il progetto respinge altresì il mezzo della privazione della libertà personale (carcere) come fondamentale per la lotta penale, e lo sostituisce col lavoro socialmente utile dei criminali. Il progetto, ispirandosi alle finalità dell'accrescimento dell'autodisciplina sociale e della lotta con i nemici di classe, disciplina un complesso di misure, avvicinandosi per ogni singolo caso al singolo delinquente ed alla singola infrazione, mirando ad offrire la misura adeguata per la lotta, in dipendenza della fisionomia social-classista del delinquente e delle caratteristiche e circostanze del reato compiuto.

Infine, la responsabilità sociale trova in questo progetto la sua completa realizzazione. Infatti esso ha soppresso gli articoli riguardanti il dolo e la negligenza, in quanto condizioni d'imputabilità. È detto nella relazione redatta dal procuratore della repubblica N. V. KRYLENKO: "Noi poniamo il problema in modo del tutto diverso. Escludendo interamente dalla parte generale del codice penale due istituti come quelli che unicamente stabiliscono la possibilità di applicazione della repressione penale, noi li conserviamo soltanto come indici della pericolosità dell'individuo e non più, ammettendo che il giudice applichi queste o quelle misure anche contro i non imputabili. Che qualitativamente queste misure differiscano nel primo e nel secondo caso, come qualitativamente differiscono anche le cause che hanno prodotto il reato. Nel primo caso le condizioni della lotta di classe e della disuguaglianza economica; nel secondo i semplici difetti dell'organismo (non imputabilità) e nell'uno e nell'altro caso il tribunale adotta queste misure, e le adotta *immediatamente*, sempre con le stesse finalità di conservazione e difesa della società".

CAPITOLO VI

LE MISURE DI SICUREZZA PERSONALI E PATRIMONIALI

§ 23. — DISPOSIZIONI GENERALI SULLE MISURE
DI SICUREZZA PERSONALI

91. Il principio di legalità nell'applicazione delle misure di sicurezza. — 92. Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone. — 93. Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero. — 94. Applicabilità delle misure di sicurezza. — 95. Chi debba ritenersi persona socialmente pericolosa; significato della formula dell'art. 203. Da quali elementi si desuma la pericolosità sociale. — 96. Accertamento giudiziale della pericolosità. Pericolosità presunta. Quando, anche nel caso di pericolosità presunta, è necessario l'accertamento giudiziale della pericolosità. — 97. Il principio che le misure di sicurezza sono in ogni caso ordinate dal giudice nella sentenza. Quando possono essere ordinate con provvedimento successivo alla sentenza di condanna o di proscioglimento. — 98. Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza. — 99. Revoca delle misure di sicurezza. — 100. Riesame della pericolosità. — 101. Persona giudicata per più fatti, anche se commessi in tempi diversi; unica misura di sicurezza. Concorso di misure di specie diversa. — 102. Effetti dell'estinzione del reato o della pena rispetto all'applicazione ed all'esecuzione delle misure di sicurezza. — 103. Esecuzione delle misure di sicurezza. — 104. Sospensione e trasformazione di misure di sicurezza. — 105. Stabilimenti destinati all'esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro. — 106. Inosservanza delle misure di sicurezza detentive.

91. Il principio di legalità nell'applicazione delle misure di sicurezza. — Il nuovo codice regola tutta la materia delle misure di sicurezza in due capi: il primo contiene le disposizioni relative alle misure di sicurezza personali; il secondo le disposizioni relative alle misure di sicurezza patrimoniali. Il capo 1° è suddiviso in due sezioni: la prima comprende le disposizioni generali; la seconda, le disposizioni speciali.

L'art. 199 dispone che nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti. Orbene vale per la misura di sicurezza lo stesso principio che è posto per le pene (art. 1°): la legge deve fissare, con precisione, il mezzo con cui la restrizione della libertà, anche se solamente agli effetti amministrativi, si attua. Ne segue che il giudice, in omaggio al principio di legalità, non può applicare misure di sicurezza che non trovino nella legge il loro concreto riconoscimento.

92. Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle persone. — L'art. 200 stabilisce che le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione. Se la legge del tempo, in cui debba eseguirsi la misura di sicurezza, sia diversa, si applica la legge in vigore al tempo dell'esecuzione. Prevalgono, in ogni caso, le norme posteriori al tempo in cui il fatto venne commesso; giacchè, come è detto nella relazione del Guardasigilli ¹⁾ alla Commissione parlamentare, date le finalità e l'indole delle misure di sicurezza, profondamente diverse da quelle inerenti alla pena, la legge applicabile in materia non è già come per il reato quella che vige al tempo, in cui fu commesso il fatto, bensì quella che vige nel momento in cui il giudice provvede nei riguardi della persona pericolosa, ossia la legge in vigore al tempo dell'applicazione della misura. Il secondo capoverso dell'art. 200 dispone che le misure di sicurezza si applicano anche agli stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato, giacchè questo à interesse di prevenire la delinquenza rispetto a qualunque soggetto — cittadino o straniero — che, avendo ovunque commesso un reato, si trovi nello Stato italiano. Il progetto stabiliva che le misure di "sicurezza si applicassero a tutti coloro, cittadini o stranieri, che si trovano nel territorio dello Stato „. Ma nel testo definitivo del codice questa disposizione è stata modificata, perchè si è stabilito che le misure di sicurezza si applicano ai cittadini dovunque si trovano, ed agli stranieri che si trovano nel territorio dello Stato. Questa modificazione è da approvarsi, giacchè se è logico —

¹⁾ R. G., p. 251.

come dice il Ministro ¹⁾ nella relazione al Re — limitare l'applicabilità delle misure di sicurezza agli stranieri in quanto si trovino nel territorio dello Stato, non è opportuno estendere siffatta limitazione ai cittadini, i quali non si sciolgono dai loro vincoli verso lo Stato soltanto perchè si trovano all'estero.

Infine l'applicazione di misure di sicurezza allo straniero non impedisce l'espulsione di lui dal territorio dello Stato, a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

93. **Misure di sicurezza per fatti commessi all'estero.** — La prima parte dell'art. 201 dispone che la legge italiana è applicabile anche riguardo alle misure di sicurezza, quando per un fatto commesso all'estero si proceda, ovvero si rinnovi il giudizio nello Stato. Può accadere che sia stata pronunciata all'estero nei riguardi d'un cittadino o d'uno straniero una sentenza di condanna o di proscioglimento e che costoro si trovino nel territorio dello Stato.

Or bene il capoverso dell'art. 201 dispone che, nel caso in cui si faccia luogo ad applicazione di misure di sicurezza personali secondo la legge italiana, è sempre richiesto, oltre il riconoscimento della sentenza straniera, a norma dell'art. 12, n. 3, l'accertamento di pericolosità.

94. **Applicabilità delle misure di sicurezza.** — L'art. 202 dispone che le misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone *socialmente pericolose*, che abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato. Dal che deriva che due sono gl'inscindibili presupposti delle misure di sicurezza: l'aver commesso un fatto che la legge prevede come reato (delitto o contravvenzione) e il rivelarsi socialmente pericoloso. È da notare anzitutto che l'art. 202, stabilendo che le misure di sicurezza si possono applicare soltanto a chi abbia commesso un fatto preveduto come reato, pone in evidenza una particolare distinzione delle misure di sicurezza dai provvedimenti di polizia. Infatti, come avverte il GRISPIGNI ²⁾, sebbene le mi-

¹⁾ R. R., p. 101.

²⁾ FILIPPO GRISPIGNI, *La sanzione crim. nel moderno dir. repressivo*, "La scuola positiva", 1920, p. 434.

sure di sicurezze come i provvedimenti di polizia siano mezzi d'impedimento dello stesso illecito (reato) e si oppongano ad uno stesso pericolo, tuttavia nel caso delle misure di sicurezza si è già verificato un fatto di identica natura di quello temuto, ed anzi l'esistenza del pericolo è principalmente desunta da questo, mentre invece nel caso dei provvedimenti di sicurezza tale fatto non si è ancora verificato, onde l'esistenza del pericolo è desunta da altri elementi diversi dal reato. Ma il presupposto, che sia stato commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, non à un valore assoluto, perchè il nuovo codice ammette qualche deroga. Il che si verifica nei casi di accordo criminoso non eseguito e di reato impossibile, ossia nei casi (art. 202 capoverso) in cui a persone socialmente pericolose possono essere applicate misure di sicurezza per tali fatti non preveduti dalla legge come reati. Ma chi ben consideri, si accorge che anche in questi casi vi sono elementi sufficienti per affermare la pericolosità sociale, giacchè il soggetto, col suo comportamento diretto ad un evento realmente antiggiuridico, rivela la sua capacità a delinquere. Infine l'art. 202 esige, come condizione assoluta, che il fatto sia commesso da una persona socialmente pericolosa, perchè il reato commesso, pur essendo un indizio importante della pericolosità del suo autore, non può, di regola, bastare da solo a stabilirla.

95. **Chi debba ritenersi persona socialmente pericolosa; significato della formula dell'art. 203.** Da quali elementi si desuma la pericolosità sociale. — L'art. 203 dispone che, agli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale abbia commesso taluni dei fatti indicati nell'articolo precedente, quando è *probabile* che commetta nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.

Occorre quindi aver riguardo all'indole del fatto e inoltre a tutti quegli elementi (precedenti giudiziari o penali, motivi a delinquere, carattere, condizioni di vita individuale, familiare, condotta ecc.) che servono a stabilire la gravità del reato, e dei quali è già parlato, quando è esaminato le circostanze indicate nell'art. 133. È evidente che codesti elementi àno importanza anche se si tratti di persone non imputabili al momento dell'azione ed alle quali si debba applicare una misura di sicurezza.

Infatti, soltanto attraverso un'ampia valutazione di tali elementi, — come avverte il Guardasigilli nella sua relazione ¹⁾ — è possibile stabilire se l'autore del fatto sia anche persona socialmente pericolosa, se cioè sia da ritenere *probabile* che egli possa commettere nuovi fatti preveduti dalla legge come reati.

Or bene si rivela dalla lettura dell'art. 203 che l'indole e gravità del fatto commesso e le circostanze indicate nell'art. 133 sono messe due volte in conto del reo: sia quando si tratta di graduare la pena, sia quando si tratta di stabilire la qualità di persona socialmente pericolosa. Il che non mi sembra giusto, giacchè il medesimo fatto, considerato due volte a carico del reo, viene a produrre, come conseguenze inevitabile, un aumento di privazione della libertà di lui.

Si rileva altresì dalla lettura dell'art. 203 che l'accertamento della pericolosità sociale d'una persona poggia su un giudizio di *probabilità* per cui rimane escluso che sia da parlarsi di pericolosità, nel caso in cui la ricaduta nel reato si presenta soltanto come *possibile*. Infatti, come scrive il CRISPIGNI ²⁾, se da un punto di vista puramente logico il pericolo consiste nella mera possibilità d'un evento temuto, esso però non assume importanza pratica se non in quanto tale possibilità presenti una certa rilevanza, perchè psicologicamente il timore d'un evento, normalmente, non sorge se non in quanto si riconosca una "rilevante possibilità", del verificarsi dello evento stesso. Non solo, ma ove dall'esistenza o meno d'un pericolo dipenda un fatto d'importanza individuale o sociale, è evidente che non possa essere sufficiente neppure una rilevante possibilità ma sia addirittura necessario che nella fattispecie si tratti d'una grande possibilità, e cioè d'una vera e propria probabilità di verificazione dell'evento.

È irrilevante che la persona socialmente pericolosa non sia imputabile o non sia punibile. La locuzione "non punibile", riflette quell'ipotesi in cui sussistono l'imputabilità dell'agente e il reato nei suoi elementi essenziali, ma la pena viene esclusa in considerazione d'una circostanza soggettiva.

Infine è da avvertire che il concetto di pericolosità si riferisce,

¹⁾ R. G., P. I, p. 252.

²⁾ CRISPIGNI, *La pericolosità crim. e il valore sintomatico del reato*, "La scuola positiva", p. 103.

secondo il nuovo codice, sia ai delitti, sia alle contravvenzioni. Ma poichè nei casi di contravvenzione non si tien conto dell'estremo del dolo, occorre applicare le misure di sicurezza soltanto quanto riesca possibile desumere la proclività al reato da coefficienti psichici molto spiccati e decisi (ad esempio abitualità o professionalità).

96. Accertamento giudiziale della pericolosità. Pericolosità presunta. Quando, anche nel caso di pericolosità presunta, è necessario l'accertamento giudiziale della pericolosità. — L'art. 204 stabilisce che le misure di sicurezza sono ordinate, previo accertamento della pericolosità di colui che à commesso il fatto. Ma a questa regola, lo stesso articolo, nel primo capoverso, pone una deroga, perchè prescrive che, nei casi espressamente determinanti, la pericolosità è presunta dalla legge.

Il che significa che non occorre procedere al giudizio di pericolosità. Si tratta di casi eccezionali, nei quali l'applicazione di determinate misure di sicurezza è obbligatoria allorchè esiste un rapporto materiale di causalità fra persona e fatto, e questo sia dalla legge preveduto come reato.

Il Guardasigilli nella relazione alla Commissione parlamentare raggruppa tali casi in due categorie, la prima delle quali è contraddistinta, oltre che dalla gravità del fatto commesso, dalle condizioni psicologiche o d'imaturità intellettuale dell'agente (infermità di mente o minori ai quali si applicano misure di sicurezza detentive); la seconda dalle particolari condizioni psicologiche e di corruzione morale del reo messe in luce dai precedenti penali e dall'insieme degli elementi sintomatici (delinquenti abituali, professionali o per tendenza) da assegnare ad una colonia agricola o a una casa di lavoro, contravventori abituali, o professionali da sottoporre a libertà vigilata, ubriachi abituali, da assoggettare al divieto di frequentare osterie. Assodati questi presupposti della gravità del fatto, delle mentovate condizioni psicologiche o morali — si aggiunge nella relazione —, la pericolosità non può essere esclusa dal giudice.

Si riconosce ed afferma, per legge, la necessità di sottoporre l'autore del fatto a provvedimenti amministrativi di prevenzione, in-

¹⁾ R. G. P. I, p. 254.

dipendentemente dall'applicabilità o meno di sanzioni giuridiche penali.

La pericolosità è dunque presuntivamente ammessa come presupposto delle misure di sicurezza.

Trattasi d'una garanzia dell'interesse sociale di difesa contro il delitto, stabilita in taluni casi anche dal codice penale vigente e da leggi e progetti stranieri, e che è regolata nel progetto italiano con maggiore sapienza di criteri, resa possibile da una più precisa determinazione degli elementi costitutivi e delle condizioni di applicabilità delle misure di sicurezza, e, inoltre, da una disciplina organica della materia attinente alla presunzione di pericolosità. Tolto quest'ultimo aspetto sono notevoli le disposizioni contenute nello stesso art. 204, secondo le quali l'applicazione delle misure di sicurezza è subordinata all'accertamento della pericolosità se la condanna o il proscioglimento sia pronunciato: 1°) dopo dieci anni dal giorno in cui fu commesso il fatto, qualora si tratti di seminfermi di mente condannati per delitti non colpiti a pena diminuita (art. 219, cap. I), ovvero infermi di mente prosciolti (art. 222 I cap.); 2°) dopo cinque anni dal giorno in cui fu commesso il fatto in ogni altro caso.

Il I cap. dell'art. così come è formulato potrebbe ingenerare un equivoco e per la più esatta interpretazione sarebbe stato preferibile che l'ultimo inciso non fosse stato messo nell'ultima parte della proposizione, e certamente sarebbe stato più chiaro se si fosse detto: " nondimeno anche in tali casi, l'applicazione delle misure di sicurezza, se la condanna e il proscioglimento è pronunciato, è subordinata all'accertamento di tale qualità „.

È, altresì, subordinata ad accertamenti di pericolosità l'esecuzione, che non sia stata ancora iniziata, delle misure di sicurezza aggiunte a pena detentiva, ovvero relative ad imputati prosciolti, se, dalla data della sentenza di condanna e di proscioglimento, sono decorsi dieci anni, nel caso preveduto nel primo capoverso dell'art. 222, ovvero cinque anni, in ogni altro caso.

Il decorso del tempo stabilito in misura diversa secondo le varie ipotesi precennate e con relazione alla gravità del fatto commesso, fa venire meno la presunzione di pericolosità, onde è parso opportuno al legislatore di subordinare l'applicazione delle misure di sicurezza

all'accertamento da parte del giudice dell'effettiva esistenza della pericolosità sociale.

97. Il principio che le misure di sicurezza sono in ogni caso ordinate dal giudice nella sentenza. Quando possono essere ordinate con provvedimento successivo alla sentenza di condanna o di proscioglimento. — L'articolo 205 stabilisce che le misure di sicurezza sono, di regola, ordinate dal giudice nella stessa sentenza di condanna e di proscioglimento. Ma poichè non è improbabile che talora manchino, in tale momento, tutti gli elementi necessari di valutazione, il legislatore à opportunamente disposto che il giudice possa, in certi casi, prendere, sebbene tardivamente, in esame quelli fra i detti elementi, che siano da lui conosciuti dopo che il procedimento penale sia stato definito. Or bene, in questo caso, le misure di sicurezza possono essere ordinate con provvedimento successivo, ma il testo definitivo dell'articolo, contrariamente a quanto disponeva il progetto preliminare, stabilisce un limite di tempo all'esercizio di questo potere, allo scopo di non rendere incerta, come scrive il Guardasigilli nella sua relazione ²⁾, " all'infinito la sorte delle persone, la cui pericolosità mal potrebbe essere ricollegata all'antecedente criminoso qualora l'accertamento del giudice troppo si distanziasse, nel tempo, dal commesso reato „. Si viene così ad eliminare l'inconveniente che si sarebbe verificato se si fossero adottate le disposizioni del progetto preliminare, secondo le quali una persona una volta imputata di reato, condannata o prosciolta, avrebbe corso il rischio di sentirsi richiamare senza limiti di tempo dal giudice per l'applicazione d'una misura di sicurezza a tempo indeterminato.

Nel primo capoverso dell'art. 205 è pertanto disposto che il giudice può ordinare le misure di sicurezza con provvedimento successivo alla sentenza di condanna e di proscioglimento nelle seguenti ipotesi:

1°) nel caso di condanna durante l'esecuzione della pena ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Tale ipotesi si riferisce, come è detto nella stessa relazione del

²⁾ R. G., P. I, p. 258.

Guardasigilli ¹⁾, così all'eventuale omissione del provvedimento nella sentenza di condanna come al caso in cui " il giudice, allo stato degli atti, non abbia elementi sufficienti per applicare la misura di sicurezza e disponga, perciò, nella sentenza di condanna, ulteriori indagini. I limiti posti alla facoltà del giudice sono qui evidenti: egli non può ordinare la misura di sicurezza, nè dopo l'esecuzione della pena, nè durante il periodo che intercorre tra la pronuncia della condanna e l'inizio dell'effettiva esecuzione della pena.

Una sola eccezione è ammessa, nel senso che la misura di sicurezza può essere ordinata contro il condannato definitivo, il quale si sottragga volontariamente all'esecuzione della pena non ancora iniziata, ovvero in corso. Il fondamento dell'eccezione sta non tanto nell'opportunità d'un trattamento più rigoroso quanto nella circostanza che il sottrarsi volontariamente all'esecuzione della pena, e in particolar modo l'evasione, costituiscono già di per sè, un'ulteriore indagine della pericolosità del condannato.

2°) Nel caso di proscioglimento, sempre che si tratti di pericolosità presunta, e non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima della relativa misura di sicurezza.

La disposizione in esame concerne il caso in cui il giudice abbia omissso di ordinare la misura di sicurezza nella sentenza di proscioglimento, mentre la misura stessa avrebbe dovuto essere immancabilmente disposta trattandosi di pericolosità presunta dalla legge.

3°) In ogni tempo, nei casi stabiliti dalla legge.

La norma a particolare riferimento all'art. 109, secondo cui la dichiarazione di abitudine e di professionalità "può essere pronunciata in ogni tempo anche dopo l'esecuzione della pena „.

98. **Applicazione provvisoria delle misure di sicurezza.** — L'articolo 206 che prevede l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza, dispone che, durante l'istruzione o il giudizio, può essere disposto che l'imputato, minore di età, infermo di mente, o ubriaco abituale, o dedito all'uso di sostanze stupefacenti, o in istato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, sia provvisoriamente ricoverato in un riformatorio o

¹⁾ Id. id.

in un manicomio giudiziario o in una casa di cura o di custodia.

Il giudice dovrà revocare l'ordine quando ritenga che siano cessate le condizioni di pericolosità che lo determinarono. Il tempo dell'esecuzione provvisoria delle misure di sicurezza è computato nella durata minima di essa.

La necessità di ordinare provvisoriamente, nei predetti casi, durante l'istruzione o il giudizio, l'applicazione delle misure di sicurezza è spiegata dalla particolare condizione dell'impossibilità di utilizzare, riguardo alle persone indicate nell'articolo in esame, la ordinaria carcerazione preventiva.

99. **Revoca delle misure di sicurezza.** — L'articolo 207 prevede la revoca delle misure di sicurezza personali. Le misure di sicurezza personali non possono essere revocate se non sia cessata la pericolosità delle persone ad esse sottoposte.

Dal che deriva che le misure di sicurezza, contrariamente a quanto avviene per le pene, sono applicate a tempo indeterminato.

Il 1° capoverso dell'articolo in esame dispone che, in nessun caso, la revoca può essere ordinata, se non sia decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza.

Come spiega il Guardasigilli ¹⁾ nella relazione alla Commissione parlamentare, l'applicazione delle misure di sicurezza non può cessare finchè duri la pericolosità. È evidente che una qualsiasi prefissione di limiti contrasterebbe sia con l'indole stessa della misura di sicurezza, sia con la natura del provvedimento, che avendo, secondo il nuovo codice, carattere tipicamente amministrativo, può ognora essere revocato.

Vi sono casi di non rilevante pericolosità; ma, se essi si verificano, interviene opportunamente il prudente arbitrio del giudice a limitare la durata delle misure di sicurezza.

" Stabilire preventivamente per legge — rileva il Guardasigilli — che, oltre un certo limite di tempo non debba protrarsi la esecuzione della misura di sicurezza, in quanto la persona ad essa sottoposta sia da considerare non più pericolosa, varrebbe quanto

¹⁾ R. G., P. I, p. 256.

rinnegare il valore e gli scopi d' un provvedimento stabilito a garanzia degli interessi sociali. Non si è ritenuto, pertanto, di imitare quelle disposizioni di leggi o progetti stranieri (anche se concernenti le sole misure di sicurezza non detentive) che seguono un opposto criterio, dimostrando di ispirarsi ad una concezione non limpida nè rigorosa dei caratteri differenziali che contraddistinguono le misure di sicurezza dalle varie sanzioni giuridiche penali.

Tuttavia se un limite massimo di durata non può essere stabilito per legge, è al contrario imprescindibile la necessità di determinare un limite minimo, in quanto, avuto riguardo alla gravità dei casi, nei quali la misura di sicurezza è applicata e all'attività di contrasto da esercitare sui coefficienti di pericolosità, può ben presumersi che il provvedimento riuscirebbe inefficace, qualora venisse adottato per un tempo inferiore a tali limiti.

Questo criterio à innegabile valore, non soltanto nei casi di pericolosità presunta, ma anche in quelli di pericolosità accertata dal giudice, e in ordine sia alle misure di sicurezza applicate da sole, sia a quelle disposte congiuntamente a una pena.

I limiti minimi di durata sono stabiliti in considerazione, non solo della particolare efficacia delle singole misure di sicurezza, ma, per talune di esse, anche della presumibile tenacia e del grado di pericolosità sociale delle persone condannate o prosciolte; così per il ricovero in un manicomio giudiziario o in una casa di cura e di custodia e per l'assegnazione a una colonia agricola o a una casa di lavoro.

Quanto al ricovero, poichè esso tende ad eliminare la pericolosità psichica (talvolta ineliminabile) ovvero ad accertare se eventuali sintomi di pericolosità non smentiscano una pretesa cessazione dello stato patologico, non è certo arbitrario una predeterminazione del limite minimo di durata che, nè corrisponde ad esclusione d' un più breve decorso del male (come pure taluno à immaginato), nè s'ispira a un larvato principio di responsabilità che giustifichi una sanzione anche riguardo a persone non imputabili.

Più ancora evidente è la possibilità di adeguare al limite minimo di durata alla specie e al grado di pericolosità, nel caso in cui una misura di sicurezza detentiva (assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro) riguardi persone imputabili: nè,

per le ragioni accennate, sarebbe in tal caso giustificabile una modificazione del suddetto limite minimo, in conseguenza di particolari accertamenti compiuti durante l'esecuzione della pena „.

La Commissione parlamentare propose che la revoca delle misure di sicurezza avvenisse anche prima del decorso del tempo ordinario “ se si tratti di misura di sicurezza detentiva che segua una pena detentiva non inferiore ad un anno durante la quale si siano avute prove non equivoche della cessazione della pericolosità „. Ma il Ministro Rocco non accolse tale proposta, e ne spiega le ragioni nella relazione al Re, osservando che durante il tempo in cui il condannato è in espiazione di pena detentiva non è possibile una sicura indagine circa la sua pericolosità.

La durata minima delle misure di sicurezza è stabilita a garanzia dell'interesse della difesa sociale, e non è escluso che, in pratica, il minimo abbia talvolta a funzionare nel tempo stesso anche come massimo.

Ma vi sono dei casi in cui è giusto ed equo non tener fermo il provvedimento adottato, come avviene per le pene, mediante l'istituto della grazia. Senonchè l'istituto dell'indulgenza sovrana, non può funzionare rispetto alle misure di sicurezza, in considerazione del carattere amministrativo che il nuovo codice à assegnato ad esse. Onde il legislatore à disposto come mezzo atto a far cessare le misure di sicurezza, che queste possano essere revocate con decreto del Ministro della giustizia in ogni caso, anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge.

Il Ministro Rocco nella sua relazione al Re ¹⁾ scrive a questo proposito che “ nulla in verità vieta di ammettere che il più alto organo del Governo nel campo dell'amministrazione della giustizia possa esercitare un potere d'indulgenza analogo a quello della grazia, il quale, rispetto alla pena, è riservato al Capo dello Stato. È poi naturale che, data la natura e gli scopi d' un simile potere, non si debbano prestabilire condizioni per il suo esercizio; neppure quella della cessazione dello stato di pericolosità, quantunque sia logico prevedere che il Ministro nelle sue decisioni in questa materia terrà conto anche di tale elemento „.

¹⁾ R. R., n. 104.

100. **Riesame della pericolosità.** — L'art. 208 fissa un criterio fondamentale per il riesame dello stato di pericolosità, agli effetti della eventuale revoca del provvedimento di sicurezza. Esso dispone, infatti, che un primo riesame dev'essere compiuto, allorchè sia decorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza. Il Guardasigilli osserva nella sua relazione alla Commissione parlamentare ¹⁾ che con questa determinazione d'un termine legale del primo riesame, è fornita una certezza al riesame, che si risolve in una delle guarentigie più notevoli per il soggetto sottoposto a misura di sicurezza.

Il giudice stabilisce un nuovo termine per un esame ulteriore qualora la persona risulti ancora pericolosa, e nell'istessa guisa provvede dopo la scadenza del termine ora detto e di quelli che, successivamente, egli ritenga di stabilire. Ma codesti termini che, a differenza di quelli legali, sono stati fissati dal giudice, non costituiscono un vincolo inderogabile, giacchè il giudice può, in ogni tempo, procedere a nuovi accertamenti quando abbia ragione di ritenere che lo stato di pericolosità sia cessato. Questa facoltà del giudice non solo risponde ad evidenti criteri di equità, ma serve anche ad attenuare il rigore che ne sarebbe derivato se non si fosse consentito al giudice qualsiasi accertamento durante i termini successivi a quello legale.

Ora, ad evitare che durante questi termini successivi si adoperino espedienti defatigatori da parte degli interessati, è lasciata al giudice la più ampia facoltà discrezionale, nel senso di procedere a nuovi accertamenti soltanto nel caso in cui gli risultino fondati motivi di ritenere che sia cessato lo stato di pericolosità.

101. **Persona giudicata per più fatti, anche se commessi in tempi diversi; unica misura di sicurezza. Concorso di misure di specie diversa.** — L'articolo 209 afferma il principio che la pericolosità non può essere suscettiva di frazionamenti e di valutazioni unilaterali ma dev'essere stabilita in modo integrale e unitario. Epperò l'articolo in parola dispone che, quando una persona à commesso, anche in tem-

¹⁾ R. G., P. I, p. 256.

pi diversi, più fatti per i quali siano applicabili più misure di sicurezza della medesima specie, è ordinata una sola misura di sicurezza.

Se i fatti importino più misure di specie diversa, si applicano quelle, cioè una o più, che corrispondono ad una valutazione complessiva della pericolosità sociale.

Debbono in ogni caso essere applicate le misure di sicurezza detentive conseguenti ad ipotesi di pericolosità presunta dalla legge, e ciò per impedire che, attraverso una valutazione complessiva, si possa venir meno all'applicazione di quelle misure di sicurezza, le quali, essendo ordinate in correlazione ad ipotesi di pericolosità presunta, hanno carattere inderogabile.

Le regole esaminate si applicano anche nel caso di misure di sicurezza delle quali non sia stata ancora iniziata l'esecuzione.

Infatti, in tutte le anzidette ipotesi, rimane immutato il fondamento della disposizione, che è quello della necessità d'una valutazione complessiva della pericolosità sociale.

102. **Effetti dell'estinzione del reato o della pena rispetto all'applicazione ed all'esecuzione delle misure di sicurezza.** — L'art. 210 si occupa degli effetti dell'estinzione del reato ovvero della pena in relazione all'applicazione ed alla cessazione delle misure di sicurezza.

Esso dispone che l'estinzione del reato impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e, quando già siano state disposte, come, per esempio, nelle ipotesi di applicazione provvisoria delle misure durante l'istruzione o il giudizio (art. 206) e in quella dell'amnistia impropria, ne fa cessare l'esecuzione. Questa norma è stata consigliata dalla necessità di evitare procedimenti che la causa estintiva del reato denuncia come inopportuni e talora pregiudizievole nel campo della repressione.

Quanto ai casi di estinzione della pena, l'articolo stabilisce che l'estinzione della pena impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza tranne che si tratti di quelle che possono essere ordinate in ogni tempo (delinquenti abituali o professionali). Quest'eccezione trova la sua giustificazione nella maggiore pericolosità di tali categorie di delinquenti e nella natura stessa di tali misure, che, potendo essere ordinate in ogni tempo, devono prescindere, necessariamente, dalle cause estintive della pena.

Lo stesso articolo dispone altresì che l'estinzione della pena non impedisce neppure l'esecuzione delle misure di sicurezza che sono state già ordinate dal giudice (anche successivamente alla condanna) in relazione ad una condanna alla reclusione per più di dieci anni. Quando, tuttavia, si tratti della colonia agricola e della casa di lavoro, è sostituita la libertà vigilata.

Infine, l'ult. capov. dell'articolo stabilisce che, se per effetto di indulto e di grazia, non debba essere eseguita la pena di morte, ovvero, in tutto o in parte, la pena dell'ergastolo, il condannato è sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore ai tre anni. La norma trova la sua giustificazione nell'imprescindibile esigenza di cautelarsi contro condannati per delitti gravissimi.

103. Esecuzione delle misure di sicurezza. — L'art. 211 dispone che le misure di sicurezza, aggiunte ad una pena detentiva, sono eseguite dopo l'esecuzione, e, comunque, dopo l'estinzione della pena; che quelle aggiunte, a pena non detentiva, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile; e che quelle temporanee non detentive, le quali sono aggiunte a misure di sicurezza detentive, sono eseguite dopo l'esecuzione di quest'ultime.

104. Sospensione e trasformazione di misure di sicurezza. — L'articolo 212 prevede i casi di sospensione o trasformazione di misure di sicurezza personali.

Il primo caso di sospensione si verifica se una persona imputabile, sottoposta a misura di sicurezza, deve scontare una pena detentiva per altro reato. La misura di sicurezza riprende il suo corso dopo l'esecuzione della pena.

I capoversi dell'art. 212 prevedono le ipotesi in cui la persona sottoposta ad una misura di sicurezza detentiva ovvero non detentiva sia colpita da un'infermità psichica. Se la misura di sicurezza in corso d'esecuzione è detentiva, il giudice ordina il ricovero in un manicomio giudiziario ovvero in una casa di cura e di custodia. Ma appena l'infermità è cessata, il giudice, accertato che la persona è socialmente pericolosa, ordina che essa sia assegnata ad una colonia agricola e ad una casa di lavoro, ovvero ad un riformatorio giudiziario, se non crede di sottoporla a libertà vigilata. Nel caso invece in

cui l'infermità psichica colpisce persona sottoposta a misura di sicurezza non detentiva o a cauzione di buona condotta, e l'infermo venga ricoverato in un manicomio comune per ordine dell'autorità amministrativa di polizia o a cura dei parenti dell'infermo, a termine della legge sui manicomi, cessa l'esecuzione della misura di sicurezza non detentiva.

Rispetto allo straniero rimane salva, però, a norma del capoverso dell'art. 200, la facoltà di espulsione, in conformità delle leggi di pubblica sicurezza.

Tuttavia se si tratta di persona sottoposta a misura di sicurezza personale non detentiva, il giudice, cessata l'infermità, procede ad un nuovo accertamento di pericolosità ed applica una misura di sicurezza personale non detentiva, la quale può essere anche diversa da quella applicata prima dell'internamento nel manicomio comune. E ciò si spiega perchè il giudice, avendo accertata una pericolosità diversa da quella anteriore, abbia così la possibilità di adeguare la misura di sicurezza personale non detentiva alla nuova pericolosità.

105. Stabilimenti destinati all'esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoro. — L'art. 213 afferma l'esigenza dell'individualizzazione delle misure di sicurezza detentive, disponendo che queste sono eseguite negli stabilimenti a ciò destinati. Le donne sono assegnate a stabilimenti distinti da quelli destinati agli uomini.

Ora è evidente che, in corrispondenza alle finalità proprie delle misure di sicurezza, il particolare regime educativo e curativo e di lavoro dei ricoverati debba uniformarsi alle tendenze, alle abitudini criminose di costoro e, in genere, alla pericolosità. L'art. 213 dispone altresì la remunerabilità del lavoro e l'obbligo di rimborsare le spese di mantenimento.

Queste sono prelevate esclusivamente dalla remunerazione tratta dal lavoro, onde la persona, sottoposta a misura di sicurezza, non è obbligata al rimborso con altri mezzi patrimoniali. Sulla remunerazione del lavoro non sono prelevate le somme e le spese indicate nell'art. 145.

Per quanto concerne il mantenimento dei ricoverati nei manicomi giudiziari si osservano le disposizioni sul rimborso delle spese

di spedalità (v. gli art. 78 e seguenti della legge 17 luglio 1890 N. 6972 sulle istituzioni pubbliche di assistenza a beneficenza, e gli art. 35 e seguenti del R. Decreto 30 dicembre 1923 N. 2841).

§ 24. — DISPOSIZIONI SPECIALI SULLE MISURE DI SICUREZZA PERSONALE

106. Inosservanza delle misure di sicurezza detentive. — 107. Categorie delle persone alle quali si applicano le misure di sicurezza. Misure di sicurezza personali detentive e misure di sicurezza personale non detentive. Casi in cui la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie; quale misura di sicurezza si applica. Osservazioni e critiche alla classificazione delle misure di sicurezza fatta dal legislatore. — 108. Assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro. — 109. Durata minima dell'assegnazione. — 110. Esecuzione. — 111. Assegnazione ad una casa di cura e di custodia. Durata del ricovero. — 112. Esecuzione dell'ordine di ricovero. Quando avviene. Revoca del provvedimento di ricovero. Condannato dimesso dalla casa di cura e di custodia; sottoposizione all'esecuzione della pena, che gli rimane a scontare. — 113. Ricovero in una casa di cura o di custodia delle persone condannate per delitti commessi in istato di ubriachezza abituale e per delitti commessi sotto l'azione di sostanze stupefacenti, all'uso delle quali siano dedite. Quando può essere sostituita la libertà vigilata. — 114. Il ricovero in un manicomio giudiziario. Durata minima del ricovero. Osservazioni e critiche contro il termine fisso stabilito dal legislatore. Ricovero dei minori nel manicomio giudiziario. — 115. Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario. — 116. Minore non imputabile. Quando il ricovero nel riformatorio giudiziario deve sempre essere ordinato. Minore non imputabile che abbia compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, nel momento in cui è commesso il fatto; disposizioni che si applicano. — 117. Minore imputabile: riformatorio giudiziario o libertà vigilata. — 118. Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza. — 119. Riformatori speciali. — 120. Libertà vigilata. — 121. Casi in cui può essere ordinata la libertà vigilata. — 122. Casi nei quali dev'essere ordinata la libertà vigilata. — 123. Trasgressione agli obblighi della libertà vigilata. — 124. Minori o infermi di mente in istato di libertà vigilata. — 125. Divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più provincie. — 126. Divieto di frequentare osterie o pubblici spacci di bevande alcoliche. — 127. Espulsione dello straniero dallo Stato. Trasgressione all'ordine di espulsione; conseguenze che ne derivano.

106. Inosservanza delle misure di sicurezza detentive. — L'art. 214 prevede il caso in cui la persona sottoposta a una misura di sicurezza si sottrae volontariamente all'esecuzione di essa. Pertanto in forza della prima parte di quest'articolo il periodo minimo di durata della misura di sicurezza ricomincia a decorrere dal giorno in cui a questa è data nuovamente esecuzione.

Il capoverso dell'art. 214 stabilisce che tale disposizione non si applica nel caso di persona ricoverata in un manicomio giudiziario o in una casa di cura o di custodia. Questa deroga è giustificata dalla particolare indole delle predette misure di sicurezza.

107. Categorie delle persone alle quali si applicano le misure di sicurezza. Misure di sicurezza personali detentive e misure di sicurezza personali non detentive. Casi in cui la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie; quale misura di sicurezza si applica. Osservazioni e critiche alla classificazione delle misure di sicurezza fatta dal legislatore. — È evidente che, dovendosi la misura di sicurezza applicare, non solo in considerazione del reato assunto nel suo valore sintomatico, ma anche in considerazione di specialissimi coefficienti della personalità, il provvedimento di sicurezza non possa essere unico e indistinto, ma richieda l'applicazione d'una varietà di mezzi che si adattino alla varietà dei coefficienti della pericolosità.

Ne deriva che le misure di sicurezza si differenziano tra loro in considerazione delle categorie di persone alle quali devono essere applicate. Queste categorie di persone sono le seguenti:

1°) Delinquenti prosciolti per infermità di mente (art. 222) o condannati a pena diminuita per infermità psichica o per sordomutismo o per intossicazione cronica prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti (art. 219) e ubriachi abituali (art. 221).

2°) Delinquenti abituali, professionali o per tendenza (art. 216).

3°) Minori, siano imputabili o non imputabili (art. 223, 224, 225, 226, 227).

4°) Autori di certi delitti segnati di volta in volta nel codice (art. 417, 532, 534, 535, 536).

5°) Autori di particolari manifestazioni che non siano obbiettivamente criminose (art. 49 ult. cap. art. 115).

6°) Oziosi o vagabondi. Se commettono un reato, che tragga occasione dal loro tenore di vita, la legge di P. S. dispone che alla pena debba essere aggiunta la libertà vigilata. Per i mendicanti abituali è stabilita, non solo la pena da infliggere per la contravvenzione, ma anche una misura di sicurezza che è ugualmente il fine di eliminare abitudini di vita atte a sospingere nella facile via del delitto.

Oltre che in relazione a categorie determinate di individui pericolosi, il codice stabilisce misure di sicurezza anche per i condannati che non rientrano in tali gruppi, avendo riguardo alla pericolosità rivelata segnatamente dalla peculiare indole e gravità di fatto commesso (divieto di soggiorno — art. 223), libertà vigilata (art. 228, 229); espulsione dello straniero dallo Stato (art. 235).

Le misure di sicurezza assumono e rivestono quindi nel nuovo codice penale queste tre distinte funzioni:

1°) Complemento di pena per gl'imputabili condannati.

2°) Sostitutivo di pena per i non imputabili assolti.

3°) Prevenzione di reato per i socialmente pericolosi, nonché autori di reato.

Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive. Sono detentive: l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro; il ricovero in una casa di cura o di custodia; il ricovero in un manicomio giudiziario; il ricovero in un riformatorio giudiziario. Sono non detentive: la libertà vigilata; il divieto di soggiorno in una o più provincie, in uno o più comuni; il divieto di frequentare osterie o pubblici spacci di bevande alcoliche; la chiusura di un pubblico esercizio; l'espulsione dello straniero dallo Stato.

Il codice stabilisce talora una misura di sicurezza senza indicarne la specie. L'ultimo capoverso dell'art. 215 stabilisce che, in tali casi, il giudice dispone la libertà vigilata a meno che, trattandosi d'un condannato per delitto, ritenga di ordinare l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

A tale regola fa eccezione l'art. 229, n. 2, secondo il quale, nei casi in cui il codice autorizza una misura di sicurezza per fatto non preveduto dalla legge come reato (art. 49, 115), può essere ordinata soltanto la libertà vigilata.

La classificazione delle misure di sicurezza fatta dal legislatore à sollevato alcune critiche.

Il ROVELLI ¹⁾ rileva che le misure di sicurezza sono provvedimenti che si applicano al soggetto indipendentemente dalla volontà

¹⁾ Osservazioni intorno al prog. prelim. di un nuovo cod. pen., Milano, p. 130 e segg.

di esso, provvedimenti che non si dirigono alla volontà per ottenerne l'adesione, mentre invece le misure di polizia sono provvedimenti intrinsecamente giuridici; norme coattive di volontà. Egli ritiene pertanto che le misure non detentive del nuovo codice, concretandosi tutte in imperativi giuridici, non sono altro che misure di polizia.

Così la libertà vigilata è una misura di polizia, perchè essa à una somiglianza soltanto estrinseca con le misure di sicurezza propriamente dette, mentre per la sua struttura è e si comporta come una vera e propria misura di polizia. Ora, quando il nuovo codice pone sotto un'unica figura le misure di sicurezza detentive e le non detentive, non fa che riunire sotto un'unica denominazione due figure sostanzialmente diverse, le quali àno solo di comune di essere ambedue mezzi di prevenzione mediata dei reati.

Il ROVELLI trova la conferma del suo assunto nel codice stesso. Infatti le *disposizioni generali e comuni*, le quali, come dice il titolo della sezione, dovrebbero aver valore tanto per le misure personali quanto per le misure patrimoniali, sono disposizioni che possono valere solo per le misure detentive. Il citato autore giunge alla conclusione che le misure di polizia, comportandosi come ogni altro comando giuridico, non avrebbero bisogno di avere nel codice una trattazione sistematica e completa. Soltanto le eventuali disposizioni d'indole generale riguardanti le misure di polizia come mezzi di prevenzione mediata dei reati, avrebbero posto più adatto nella parte generale riguardante le sanzioni penali e gli accessori e le conseguenze di queste.

Il GALIMBERTI ¹⁾, poichè sostiene che la misura di sicurezza si dovrebbe applicare soltanto o per il difetto di reato verso persone socialmente pericolose o per la riconosciuta mancanza d'imputabilità per incapacità d'intendere e di volere, vorrebbe far rientrare nella sanzione-pena tutti i provvedimenti che sono presi nei confronti del condannato sussidiariamente, alternativamente o successivamente alle pene in senso stretto stabilite dal legislatore. Onde l'assegnazione ad una colonia agricola o casa di lavoro; l'assegnazione ad una casa di cura e di custodia; tutte le misure di sicurezza non detentive; la chiusura d'un pubblico esercizio e la confisca speciale, sarebbero

¹⁾ Pene e misure di sicurezza, "La scuola positiva", ott.-nov. 1930, p. 438.

vere pene nel caso in cui seguissero un'affermazione di responsabilità (reato e imputabilità) sanzionata da una condanna. D'altra parte sarebbero caratteristiche misure di sicurezza il ricovero in un manicomio giudiziario, il ricovero in un riformatorio giudiziario, e la cauzione di buona condotta fra le patrimoniali; mentre tutte le altre patrimoniali e le non detentive e lo stesso ricovero in una casa di cura possono diventare vere e proprie misure di sicurezza nel caso in cui, allontanato da esso il carattere di pene, fossero applicate, mutata la denominazione, con le caratteristiche proprie delle misure.

Per ENRICO FERRI ¹⁾ sono misure di polizia, fra le altre, il divieto di frequentare talune località, la cauzione di buona condotta, l'espulsione dello straniero, la sospensione dall'esercizio di un mestiere ecc. La libertà vigilata può essere misura di sicurezza *ex delicto*, ma è piuttosto una misura di polizia. Sono misure di sicurezza: l'internamento in un manicomio (criminale o comune); l'internamento in un riformatorio giudiziario. Sono complementi di pena: la segregazione in una casa di lavoro o colonia dei condannati per oziosità e vagabondaggio, il prolungamento di reclusione (dopo scontata la pena) per i delinquenti abituali.

Io ritengo col FLORIAN ²⁾ che le misure di sicurezza, avendo per scopo il miglioramento, l'educazione e l'ulteriore segregazione di coloro che commettono reati, dovrebbero essere soltanto personali, e come tali avere esclusivamente carattere detentivo o scopo di sorveglianza. Mi sembra, quindi, che il legislatore abbia nel nuovo codice allargata eccessivamente la sfera delle misure di sicurezza, facendo rientrare fra esse alcune non detentive e le patrimoniali che sono vere misure di polizia o provvedimenti che seguono alla condanna come conseguenze ed effetti della stessa.

108. Assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro. — L'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro è misura di sicurezza detentiva, stabilita per i delinquenti sani di mente e maggiori di età.

¹⁾ *Pene e misure di sicurezza*, "La scuola positiva", 1925, p. 47.

²⁾ *Pene e misure di sicurezza*, cit., p. 199.

La colonia agricola e la casa di lavoro sono due specie del medesimo istituto. È dato pertanto facoltà al giudice di stabilire se la misura di sicurezza debba essere eseguita nell'uno o nell'altro luogo. Egli deciderà, tenendo conto delle condizioni e delle attitudini della persona, a cui la misura di sicurezza deve essere applicata.

Sono assegnati ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro: 1°) coloro che siano dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza; 2°) coloro che, essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo più sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione dell'abitualità, della professionalità o della tendenza a delinquere; 3°) Le persone, condannate o prosciolte, negli altri casi stabiliti dalla legge (vedi per esempio gli art. 212, 215 ult. cap., 223, 226, 231 c. p.).

109. Durata minima dell'assegnazione. — L'articolo 217 stabilisce che il limite minimo di durata dell'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro è per i delinquenti abituali, professionali o per tendenza rispettivamente di due, tre e quattro anni. Per ogni altra categoria di persone pericolose, la durata è di un anno.

« Questo limite minimo — rileva il Guardasigilli ¹⁾ — è giustificato dalla necessità di adottare mezzi per specie e per durata idonei al fine di disperdere le fonti psicologiche della pericolosità.

Poichè la pena per i delinquenti abituali, professionali e per tendenza non è aumentata, se non in dipendenza della recidiva, ed è aumentata soltanto del doppio riguardo ai delinquenti per tendenza, era necessario rincalzare la pena con congrui e non irrisori provvedimenti di sicurezza, per rintuzzare la speciale pericolosità criminale di tali soggetti. Presumere che in periodi più brevi potessero rimanere elise le note di una pericolosità che, in simili soggetti, rappresenta il grado più alto d'intensità e di resistenza, sarebbe valso disconoscere l'altissimo potenziale del pericolo, che promana da tali categorie di soggetti. Ma, d'altra parte, poichè rispetto all'una e all'altra di dette categorie non può negarsi che i coefficienti di pericolosità non siano in egual grado tenaci e profondi, è disposto che il

¹⁾ *R. G.*, P. I, p. 268.

periodo minimo di durata della misura di sicurezza sia diverso per ciascuna di esse „.

110. **Esecuzione.** — L'art. 218 stabilisce che i delinquenti abituali, professionali e per tendenza sono assegnati a sezioni speciali.

Il giudice stabilisce se la misura di sicurezza debba essere eseguita in una colonia agricola, ovvero in una casa di lavoro, tenuto conto delle condizioni, delle attitudini, della persona a cui il provvedimento si riferisce.

Il provvedimento può essere modificato nel corso dell'esecuzione. Contro il decreto del giudice di sorveglianza non è ammesso ricorso (art. 644 cod. proc. pen.).

111. **Assegnazione ad una casa di cura e di custodia. Durata del ricovero.** — Una particolare misura di sicurezza detentiva è il ricovero in una casa di cura e di custodia stabilita per coloro che abbiano commesso il fatto in istato d'imputabilità grandemente scemata per infermità psichica o per sordomutismo, o per intossicazione cronica prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti.

Ormai è un dato accertato — come rileva il Guardasigilli nella sua relazione ¹⁾ —, in base ad insegnamenti psichiatrici sempre meno controversi ²⁾, che sia possibile uno stato psichico intermedio fra la sanità mentale e la vera e propria infermità di mente, o che

¹⁾ R. G., p. I, p. 270.

²⁾ ARTURO DEL GIUDICE, nel suo pregevolissimo studio su *La parziale infermità di mente nella riforma penale* ("Il foro penale napoletano", 1928, p. 2), dopo aver dimostrato, con dotte argomentazioni, la necessità di mantenere la diminuzione dell'imputabilità a causa di parziale infermità di mente, così conclude: pena o cura? Bivio fatale innanzi a cui poteva la coscienza del giurista o del legislatore rimanere in una perplessità angosciata, sembrando crudele, inumano e improvvido limitarsi ad applicare una pena a chi — pur se delinquente — avesse bisogno di cura. Ma oramai da tempo la scienza criminalistica, in pieno accordo con la psichiatria, ha trovato la vera via che, non rinnegando le ragioni del punire, armonicamente contempera le esigenze della tutela giuridica e il dovere statale di assistenza e di cura a questi esseri, nei quali la sventura e la colpa si uniscono e si confondono in orrendo connubio. Pena e cura: sono la soluzione. Ove rimanga accertata la pericolosità dell'anormale, il giudice deve poter ordinare che, questi scontata la pena, sia rinchiuso, a tempo indeterminato nel manicomio criminale.

vi possano essere infermità mentali che non tolgono del tutto l'imputabilità. L'art. 219 dispone che la durata della misura di sicurezza non è inferiore a un anno, quando la pena, stabilita dalla legge, non sia inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione.

La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a tre anni, se per il delitto commesso è stabilita dalla legge (in astratto), la pena di morte o dell'ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni.

Se si tratti di altro reato, anche colposo, per il quale la legge stabilisca la pena detentiva, occorre che il giudice accerti la pericolosità prima di ordinare il ricovero per un tempo non inferiore a sei mesi.

Il giudice può, tuttavia, sostituire la libertà vigilata. Questa sostituzione non può essere fatta, se si tratta di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica, da alcool o da sostanze stupefacenti.

L'articolo in esame dispone, infine, che, quando debba essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia, non si fa luogo all'applicazione di ogni altra misura detentiva. Il fondamento della disposizione sta nell'incompatibilità della misura di sicurezza con altra detentiva, attesi gli scopi di cura ad essa inerenti.

112. **Esecuzione dell'ordine di ricovero. Quando avviene. Revoca del provvedimento di ricovero. Condannato dimesso dalla casa di cura e di custodia; sottoposizione all'esecuzione della pena, che gli rimane a scontare.** — Si è molto discusso circa il tempo in cui debba essere eseguito il ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia.

Il nuovo codice, ispirandosi al criterio adottato nei progetti stranieri, stabilisce all'art. 220 p. p. che l'ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia, è eseguito dopo che la pena restrittiva della libertà personale sia stata scontata o altrimenti estinta, onde il legislatore ha ritenuto che non fosse opportuno accogliere la proposta dell'opposta corrente scientifica, la quale sosteneva la necessità di far precedere l'applicazione della misura di sicurezza alla esecuzione della pena detentiva.

Ma il legislatore ha mitigato il rigore della regola, accolta nel nuovo codice, disponendo che, nel caso in cui le condizioni d'infer-

mità siano tali da non consentire l'immediata esecuzione della pena, il giudice à facoltà di disporre che il ricovero sia eseguito prima che sia iniziata o abbia termine l'esecuzione della pena restrittiva della libertà personale. Tale provvedimento discretivo serve ad impedire che l'esecuzione immediata della pena influisca a cagionare nel condannato uno stato di completa demenza.

Il I cp. dell'art. 220 dispone anche che il giudice, per l'esercizio della sua facoltà, deve tener conto delle particolari condizioni d'infermità psichica del condannato. Senonchè il provvedimento è revocato e la pena è eseguita, quando vengono meno le ragioni che lo determinarono. Tuttavia, anche in questo caso, il provvedimento non è revocato, se non sia decorso il termine minimo stabilito nell'art. 219.

Infine l'articolo dispone che il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia, è sottoposto all'esecuzione della pena o di quella parte di pena che non sia stata ancora scontata.

113. Ricovero in una casa di cura o di custodia delle persone condannate per delitti commessi in istato di ubriachezza abituale e per delitti commessi sotto l'azione di sostanze stupefacenti, all'uso delle quali siano dedite. Quando può essere sostituita la libertà vigilata. — L'articolo 221 dispone che il ricovero in una casa di cura o di custodia è ordinato dal giudice quando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva anche in riguardo dei condannati alla reclusione per delitti commessi in istato di ubriachezza, qualora questa sia abituale, o per delitti commessi sotto l'azione di sostanze stupefacenti, all'uso delle quali siano dedite. Tuttavia, se si tratta di delitti, per i quali sia stata inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, alla casa di cura e di custodia può essere sostituita la libertà vigilata.

L'ultimo cap. dell'art. 221 dispone che il ricovero à luogo in sezioni speciali della casa di cura e di custodia, ed à la durata minima di sei mesi. Il giudice non deve procedere a previo accertamento della pericolosità dell'agente, perchè questa è presunta nei casi preveduti nell'art. 221.

114. Il ricovero in un manicomio giudiziario. Durata minima del rico-

vero. Osservazioni e critiche contro il termine fisso stabilito dal legislatore. Ricovero dei minori nel manicomio giudiziario. — Il nuovo codice adotta criteri risolutivi ed organici nei confronti di coloro che abbiano commesso il fatto in istato di alienazione mentale.

Con la disposizione prevista nell'art. 222 il legislatore vuole prevenire i funesti risultati d'un incompleto ordinamento di mezzi difensivi contro individui incoscienti per lo stato di follia. Il Guardasigilli, nella sua relazione alla Commissione parlamentare, scrive che anche per costoro s'impone la necessità di prescindere, nei più gravi casi, da accertamenti specifici riguardanti lo stato di pericolosità. " Assodata, invece — spiega il Ministro ¹⁾ —, la capacità di trascendere, sebbene inconsapevolmente, a fatti lesivi, che costituirebbero delitti, se commessi da persone non inferme nè immature di mente, bastano la gravità dell'azione e l'inerzia morbosa della facoltà inibitrice, per ritenere, senz'altro, la grande pericolosità dell'agente,,.

È ammessa, inoltre, una presunzione di persistenza nella pericolosità, per un tempo corrispondente alla durata minima del ricovero; presunzione che, come fu già avvertito, non costituisce affatto una larvata affermazione di responsabilità penale, nè intende fare della misura di sicurezza un surrogato della pena. Or bene, l'art. 222 stabilisce una presunzione di pericolosità in ogni caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, disponendo che il ricovero dell'imputato in un manicomio giudiziario deve avere una durata non inferiore a due anni. Ma se si tratta di contravvenzione, o delitti colposi, o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, vien meno la presunzione di pericolosità. In questo caso non è più ordinato il ricovero dell'imputato in un manicomio giudiziario, ma la sentenza di proscioglimento è comunicata all'autorità di pubblica sicurezza, che potrà, se occorra, disporre l'internamento del prosciolto in un manicomio comune.

Il primo cap. dell'articolo dispone che la durata minima del ricovero nel manicomio giudiziario è di dieci anni se per il fatto

¹⁾ R. C., P. I, p. 271.

commesso la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo. Ma il predetto termine si riduce a cinque anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni.

Parve alla Commissione parlamentare che la durata minima del ricovero in un manicomio giudiziario, stabilita in dieci anni per gli autori dei fatti più gravi, fosse eccessiva nel caso in cui la guarigione avvenisse prima dello spirare di detto termine. Fu perciò proposto che, verificandosi tale ipotesi, l'imputato prosciolto fosse sottoposto ad un'altra misura di sicurezza per il tempo intercedente tra la guarigione e lo spirare del termine di dieci anni, sembrando inumano tener persone sane di mente nel manicomio. Ma la proposta della Commissione parlamentare, non fu accolta dal Ministro, il quale giustifica nella relazione al Re il mantenimento del predetto termine di dieci anni osservando che "se si consentisse di accettare la guarigione prima del decorso del termine minimo, la pericolosità non sarebbe più presunta, e quindi ne rimarrebbe alterato il sistema.

È inoltre da considerarsi la facilità delle simulazioni, che non sempre la scienza riesce a svelare a tempo. Quando un delinquente saprà che, simulando la pazzia, correrà il rischio di rimanere in un manicomio giudiziario per non meno di dieci anni, molto probabilmente troverà conveniente rinunciare alla finzione.

Nè si deve dimenticare — aggiunge il Ministro — che la guarigione dell'infermità di mente è talora soltanto apparente o precaria, come è dimostrato dai non rari delitti, talvolta atrocissimi, perpetrati da persone dimesse da manicomi perchè ritenuti guariti „.

L'articolo infine dispone che nel caso in cui la persona ricoverata in manicomio giudiziario debba scontare una pena restrittiva della libertà personale, l'esecuzione di questa è differita finchè perduri il ricovero nel manicomio.

Le disposizioni esaminate in questo articolo si applicano anche ai minori, i quali, trovandosi in alcuna delle condizioni in esso specificate, commettano un fatto preveduto dalla legge come reato. La norma concerne, sia i minori degli anni quattordici, cioè in ogni caso non imputabili, sia i minori tra i quattordici e i diciotto anni, che il giudice ritenga non imputabili.

Sicchè è chiaro per l'ultimo cap. dell'articolo che, se il minore

prosciolto per ragione di età, è infermo di mente, la misura di sicurezza che deve applicarsi non è quella relativa all'età bensì quella propria dell'infermità di mente.

La disposizione di quest'articolo, secondo la quale la persona prosciolta come non imputabile debba, sempre e in ogni caso, essere internata in un manicomio giudiziario, e la durata minima di questo internamento sia di dieci anni, quando si tratti d'un fatto punibile con la pena di morte o l'ergastolo, è stata vivamente criticata — e non a torto — da autorevoli giuristi. Mi sembra decisiva l'osservazione che il GRISPIGNI ¹⁾ oppone al punto di vista del legislatore: "Tutti sanno che esistono infermità mentali temporanee determinate da cause transitorie e per tanto non è ammissibile che sia tenuta per non meno di dieci anni in un manicomio giudiziario — ad esempio — la madre che, nel delirio puerperale, uccida la propria creatura, quando è certo che, cessato il delirio puerperale, viene a cessare anche la pericolosità della persona,„.

L'ALTAVILLA ²⁾ obietta al GRISPIGNI che "il criminalista, ispirato alle esigenze della difesa sociale, non può non approvare la precauzione del legislatore, sia per il giusto rilievo del Ministro: "Non si deve dimenticare che la guarigione dell'infermità di mente è talora soltanto apparente, o precaria, come è dimostrato da non rari delitti, talvolta atrocissimi, perpetrati da persone dimesse da manicomi perchè ritenute guarite „; sia per gli offesi dal reato che potrebbero reagire vedendo dopo poco in libertà l'autore d'un grave delitto „. Ma l'argomentazione dell'ALTAVILLA non mi sembra convincente, perchè non è giusto che una persona inferma di mente, dichiarata guarita, sia mantenuta in luogo di cura, quando viene a cessare l'infermità, causa unica del delitto e dirimente dell'imputabilità. L'ulteriore permanenza del ricoverato nel luogo di cura non potrebbe essere giustificata, nè come mezzo terapeutico, nè come preventiva difesa, giacchè questi non si conciliano con l'avvenuta guarigione di lui, nè, infine, come sanzione repressiva, giacchè il le-

¹⁾ Op. cit., "La sc. pos. „, genn. - febr. 1928, p. 40.

²⁾ *Lineamenti di diritto penale*, Napoli, p. 267. Conformemente, GAROFALO, *Pazzia e ubriachezza nel nuovo codice penale italiano*, pubblicata nel "Pensiero„ del PENSO ("Il pensiero giuridico-penale „, Messina 1930, p. 232 e seg.).

gislatore nega tale carattere alle misure di sicurezza. Anche un siffatto provvedimento, da un lato riesce minimamente opportuno, come dall'altro si presenta massimamente ingiusto e contraddice ai principî generali del nuovo codice.

Evidentemente, come ben fu rilevato ¹⁾, « l'infermità di mente, essendo causa dell'azione o motivo della misura di sicurezza, essa stessa ne deve essere il dosimetro, esclusa ogni idea di limite minimo del provvedimento, come non esiste rapporto qualsiasi fra la gravità del reato e gli sviluppi successivi della infermità „».

Il ricovero in un riformatorio giudiziario è misura di sicurezza speciale per i minori, e non può avere durata inferiore ad un anno.

115. Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario. — L'articolo 223 dispone altresì che, se il ricovero nel riformatorio debba essere applicato o eseguito, in tutto o in parte, dopo che il minore abbia compiuto gli anni ventuno, il giudice à facoltà di sostituire la libertà vigilata, salvo che ritenga di ordinare l'assegnazione del minore ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

116. Minore non imputabile. Quando il ricovero nel riformatorio giudiziario deve sempre essere ordinato. Minore non imputabile che abbia compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, nel momento in cui à commesso il fatto; disposizione che si applicano. — La disciplina del ricovero dei minori in un riformatorio giudiziario è opportunamente coordinata con le disposizioni del codice relative all'imputabilità ed alla responsabilità penale dei minori.

L'art. 224 prevede il caso del minore non imputabile, che abbia commesso un delitto grave per il quale la legge stabilisca la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratti di delitto colposo. In tal caso la pericolosità del minore è presunta, ed il suo ricovero in un riformatorio giudiziario è obbligatorio, e non può avere una durata inferiore a tre anni.

Invece la pericolosità è oggetto d'indagine giudiziale, se per il fatto sia comminata una pena inferiore nel minimo a tre anni. In

¹⁾ GALIMBERTI, op. cit., « La scuola positiva „, p. 442.

tal caso, il giudice, tenuto conto delle condizioni morali della famiglia in cui il minore è vissuto, à facoltà di ordinare la libertà vigilata, invece del ricovero nel riformatorio.

Le disposizioni precedenti si applicano anche al minore che, nel momento in cui à commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile a norma dell'art. 98.

117. Minore imputabile: riformatorio giudiziario o libertà vigilata. — L'articolo 225 dispone che, ove il minore degli anni diciotto sia riconosciuto imputabile, il giudice può ordinare che alla pena sia aggiunta una misura di sicurezza (riformatorio giudiziario o libertà vigilata) tenuto conto delle circostanze indicate nella prima parte dell'articolo precedente.

Il capv. dell'articolo stabilisce che è sempre applicata una delle predette misure di sicurezza al minore che sia condannato per delitti durante l'esecuzione d'una misura di sicurezza, a lui precedentemente applicata per difetto d'imputabilità. Anche in questo caso, la pericolosità del minore è presunta, ed il giudice à facoltà di adeguare la misura di sicurezza alle varie ipotesi concrete, applicando il ricovero nel riformatorio giudiziario o la libertà vigilata.

118. Minore delinquente abituale, professionale o per tendenza. — L'articolo 226 prevede altre ipotesi di pericolosità presunta rispetto ai minori degli anni diciotto, che siano delinquenti abituali, o professionali ovvero delinquenti per tendenza. Per essi il ricovero è obbligatoriamente ordinato per il tempo minimo di tre anni.

Quando il minore à compiuto gli anni ventuno, il giudice ne ordina l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

Infine, la legge determina gli altri casi nei quali dev'essere ordinato il ricovero del minore in un riformatorio giudiziario.

119. Riformatori speciali. — I riformatori sono ordinari e speciali. Quest'ultimi possono essere costituiti da stabilimenti separati, ovvero da sezioni speciali degli stabilimenti ordinari.

Sono obbligatoriamente assegnati ad uno stabilimento speciale, o ad una speciale sezione — come stabilisce l'art. 227 — i minori

dei quali debba essere ordinato il ricovero senza che debba precedere l'accertamento di pericolosità, ossia nei casi di pericolosità presunta. Possono altresì esservi assegnati i minori i quali si siano rivelati particolarmente pericolosi durante il ricovero in stabilimenti ordinari.

120. Libertà vigilata. — Gli articoli dal 228 al 232 si occupano della libertà vigilata.

Il legislatore è soprattutto ritenuto che la vigilanza debba continuare ad essere affidata all'autorità di P. S., perchè soltanto questa — organo dello Stato — è i mezzi atti ad esercitarla convenientemente; onde non è aderito al voto di coloro che avrebbero voluto affidare la vigilanza ai comitati di patronato.

L'art. 228 stabilisce che il giudice deve imporre prescrizioni idonee ad impedire le occasioni di nuovi reati e stabilisce altresì che la sorveglianza dev'essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale. Il legislatore è ciò prescritto, sia perchè la misura di sicurezza riesca davvero un mezzo efficace di prevenzione criminale e di profilassi sociale, sia perchè il sottoposto a vigilanza speciale sia sottratto alla possibilità di abusi da parte dell'autorità che esercita la vigilanza. Esempi di prescrizioni — le quali possono essere successivamente modificate o limitate dal giudice — sono: *a)* l'obbligo di darsi a stabile lavoro; *b)* il divieto di trattenersi fuori la propria abitazione nelle ore notturne; *c)* il divieto di frequentare osterie o pubblici spacci di bevande alcoliche; *d)* il divieto di associarsi abitualmente a persone pregiudicate; *e)* il divieto di soggiornare nel comune in cui il reato fu commesso e in quello ove risiede la persona offesa.

La libertà vigilata non può avere una durata inferiore ad un anno. L'ultimo capov. dell'articolo dispone che per la vigilanza sul minore devono essere osservate le medesime disposizioni che valgono per i maggiorenni in quanto non provvedano leggi speciali. Tra queste è notevole la legge 10-12-1925, n. 2277, sulla protezione ed assistenza della maternità e dell'infanzia, modificata col R. decreto-legge 21 ottobre 1926, n. 1904.

121. Casi in cui può essere ordinata la libertà vigilata. — L'ar-

ticolo 229 dispone che la libertà vigilata può essere ordinata, oltre quanto è prescritto da speciali disposizioni di legge: *a)* nel caso di condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno; *b)* nei casi in cui il codice autorizza una misura di sicurezza per fatti non preveduti dalla legge come reato.

122. Casi nei quali dev'essere ordinata la libertà vigilata. — La libertà vigilata è, invece, come dispone l'art. 230, ordinata obbligatoriamente, in forza d'una presunzione di pericolosità: *a)* se sia inflitta la reclusione per non meno di dieci anni; in tal caso la durata minima è di tre anni. *b)* Quando il condannato sia ammesso alla liberazione condizionale. *c)* Quando il contravventore abituale o professionale, non essendo più sottoposto a misure di sicurezza, commetta un nuovo reato, il quale sia nuova manifestazione di abitudine o professionalità. *d)* Negli altri casi determinati dalla legge.

L'ultimo capv. dell'articolo stabilisce che, nel caso in cui sia stata disposta l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, il giudice, al termine dell'assegnazione, può ordinare che la persona da dimettere sia posta in libertà vigilata, ovvero può obbligarla a cauzione di buona condotta.

123. Trasgressione agli obblighi della libertà vigilata. — L'art. 231 dispone che, nei casi meno gravi di trasgressione agli obblighi imposti, il giudice può aggiungere alla libertà vigilata la cauzione di buona condotta. Si evita, così, che ogni lieve inosservanza determini l'applicazione d'una misura di sicurezza detentiva. Ma se la trasgressione sia particolarmente grave o si ripeta, ovvero se il trasgressore non presti la cauzione, il giudice può sostituire alla libertà vigilata l'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro, ovvero, se si tratti di minore, il ricovero in un riformatorio giudiziario.

Tali norme non sono applicabili, se il trasgressore sia un liberato condizionalmente; in tal caso, come stabilisce l'art. 177, la liberazione condizionale è revocata.

124. Minori o infermi di mente in istato di libertà vigilata. — Il nuovo codice detta particolari regole circa la libertà vigilata nei rapporti dei minori e dei semi-infermi di mente. Ora è evidente che,

rispetto a tali persone, la libertà vigilata non può raggiungere il suo scopo, se non quando sia possibile affidarle ai genitori, o a coloro che abbiano obbligo di provvedere alla loro educazione od assistenza, ovvero ad istituti di assistenza sociale.

Onde l'art. 232 stabilisce che se tale affidamento non sia possibile o non sia ritenuto opportuno, il giudice deve ordinare o mantenere, secondo i casi, il ricovero nel riformatorio o, rispettivamente, nella casa di cura o di custodia. Può altresì avvenire che durante l'esecuzione della libertà vigilata il minore non dia prova di ravvedimento, ovvero che la persona in istato d'infermità psichica dia nuova manifestazione di pericolosità. Se si verificano tali casi, l'ultimo capoverso dell'articolo dispone che alla libertà vigilata è sostituita rispettivamente il ricovero in un riformatorio, o il ricovero in una casa di cura o di custodia. A questo proposito il Guardasigilli nella sua relazione alla Commissione parlamentare ¹⁾ spiega: "Desidero avvertire che è preferito per il minore la formula " non dà prova di ravvedimento „, all'altra " dà prova di non essersi ravveduto „, perchè essa consente al giudice una maggiore discrezionalità; tuttavia è chiaro che la norma va messa in relazione con l'art. 131, dal quale risulta che non ogni trasgressione agli obblighi della libertà vigilata, da parte del minore, ne impone il ricovero nel riformatorio. La formula dell'art. 232 dev'essere pertanto intesa nel senso che, a prescindere dalle vere e proprie trasgressioni, il giudice deve prendere in esame la condotta del minore durante l'esecuzione della libertà vigilata, per una valutazione complessiva della personalità di lui, diretta ad accertare se, soprattutto nell'interesse del minore, convenga lasciarlo in libertà vigilata ovvero disporre il ricovero nel riformatorio giudiziario.,.

125. Divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più provincie. — L'art. 233 prevede l'applicazione di quella particolare misura di sicurezza che è il *divieto di soggiorno* in dati centri o regioni. Questo provvedimento, che à spiccati caratteri differenziali rispetto alla pena del confino del codice del 1889 e rispetto al confino di polizia, può essere adottato nei riguardi di chi abbia commesso un

¹⁾ R. G., p. 276.

delitto per motivi politici occasionati da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo. L'articolo prescrive che il giudice deve indicare il comune od i comuni ovvero la provincia o le provincie in cui l'individuo non debba soggiornare. Il divieto di soggiorno à una durata non inferiore ad un anno. Nel caso di trasgressione ricomincia a decorrere il termine minimo e può essere ordinato inoltre la libertà vigilata. La Commissione parlamentare propose di aggiungere il divieto di soggiorno nel luogo di residenza della parte lesa. Ma questa proposta della Commissione non fu accolta dal Ministro ¹⁾, il quale osservò che, poichè il divieto di soggiorno è applicabile ai colpevoli di delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero di delitti commessi per motivi politici o occasionati da particolari condizioni sociali o morali esistenti in un determinato luogo, è difficile che, in simili ipotesi, ci sia "una parte lesa,, nel senso presupposto dalla Commissione, cioè una persona privata offesa dal reato. Se ci fosse, nulla vieterebbe al giudice di inibire al colpevole il soggiorno nel Comune o nella provincia in cui abita questa persona.

126. Divieto di frequentare osterie o pubblici spacci di bevande alcoliche. — L'art. 234 prevede la particolare misura del divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche. Questa misura è un'integrazione dei mezzi repressivi contro l'alcoolismo, causa di degenerazioni fisiche e di perturbamenti profondi del senso morale e di ogni altra attività psichica. Il divieto à la durata minima d'un anno: esso è sempre aggiunto alla pena, quando si tratta di condannati per ubriachezza abituale o per reati commessi in istato di ubriachezza, sempre che questa sia abituale. Nel caso di trasgressione, può essere aggiunta la libertà vigilata o la prestazione d'una cauzione di buona condotta.

127. Espulsione dello straniero dallo Stato. Trasgressione all'ordine di espulsione; conseguenze che ne derivano. — L'art. 235 dispone che, oltre che nei casi preveduti dalla legge, l'espulsione (perpetua dello straniero) debba essere ordinata dal giudice soltanto nell'ipotesi di condanna

¹⁾ Relazione al Re, p. 113.

alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni. Allo straniero che trasgredisce all'ordine di espulsione, pronunciato dal giudice, si applicano le sanzioni stabilite dalle leggi di sicurezza pubblica pel caso di contravvenzione all'ordine di espulsione emanato dall'autorità amministrativa. Giova ricordare quanto scrive il Ministro Guardasigilli ¹⁾ nella sua relazione alla Commissione parlamentare intorno a questa misura di sicurezza: " Quanto all'espulsione dello straniero dallo Stato, è ritenuto opportuno un più stretto coordinamento con l'attività ordinaria di polizia in confronto delle disposizioni accolte nel progetto preliminare, che attribuiva al giudice la facoltà di sostituire tale misura di sicurezza ad altra detentiva, aggiunta a pena restrittiva della libertà personale. Peculiari motivi di convenienza politica, i quali sfuggono alla possibilità d'una adeguata valutazione dell'autorità giudiziaria, spesso infatti s'impongono nel senso di non predisporre in questa materia vincoli troppo rigidi. E quindi mi sono limitato a disporre che, oltre nei casi preveduti dalla legge, l'espulsione dello straniero debba essere ordinata dal giudice soltanto nell'ipotesi di condanna alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni. Sono applicabili, nelle ipotesi meno gravi, le altre misure di sicurezza stabilite nel progetto, ma è riservata all'autorità di P. S. la facoltà di ordinare, invece, l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, a norma appunto delle leggi di P. S. ..."

Il progetto definitivo disponeva nell'art. 241 che lo straniero il quale trasgredisce all'ordine di *espulsione* dal territorio dello Stato, emesso dal giudice, dev'essere assegnato ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro per un tempo non inferiore ad un anno. Ma tale disposizione è stata modificata nel testo definitivo del codice, perchè il Ministro è ritenuto che fosse inutile stabilire misure speciali, quando lo scopo di sicurezza, che si vuol conseguire, si ottiene parimenti con l'applicazione delle sanzioni stabilite dalla legge di P. S. (articolo 152) per il caso d'infrazione all'ordine di espulsione emanato dall'autorità amministrativa. È vero — spiega il Ministro nella sua relazione al Re ²⁾ — che " nel caso in esame l'ordine di espulsione

¹⁾ R. G., P. I, p. 277.

²⁾ R. al Re, n. 114.

emana dal giudice, ma ciò non toglie che il provvedimento, come ogni altra misura di sicurezza, abbia carattere obiettivamente amministrativo. Devesi inoltre tener presente che l'ipotesi dell'infrazione dell'ordine di espulsione riguarda l'esecuzione del provvedimento, esecuzione che a tutti gli effetti, è affidata all'autorità di P. S. ..."

§ 25. — DELLE MISURE DI SICUREZZA PATRIMONIALI

128. Misure di sicurezza patrimoniali: specie. Cauzione di buona condotta. Inadempimento dell'obbligo di prestar cauzione; conseguenze che ne derivano. Adempimento o trasgressione dell'obbligo di buona condotta. — 129. Confisca. Confisca facoltativa e confisca obbligatoria. Nozione e differenze.

128. Misure di sicurezza patrimoniali: specie. Cauzione di buona condotta. Inadempimento dell'obbligo di prestar cauzione; conseguenze che ne derivano. Adempimento o trasgressione dell'obbligo di buona condotta. — Sono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di legge: la cauzione di buona condotta e la confisca. L'art. 236 stabilisce che si applicano anche alle misure di sicurezza patrimoniali le disposizioni degli art. 199 e 200, I parte, 201, I parte, 205, I parte, e n. 3 del I capv. e, salvo che si tratti di confisca, le disposizioni del I e del II capv. dell'art. 200 e quelle dell'art. 210. Alla cauzione di buona condotta si applicano altresì le disposizioni degli art. 202, 203, 204, I parte, e 207.

" La cauzione di buona condotta — spiega il Guardasigilli nella sua relazione alla Commissione parlamentare ²⁾ — che anche nella legislazione vigente è caratteri nettamente distinti da quelli propri delle pene (mallevaria di buona condotta nel caso della riprensione giudiziaria; cauzione in tema di libertà provvisoria durante il provvedimento penale) è innegabilmente uno dei più idonei mezzi psicologici di prevenzione individuale. In confronto dei surricordati istituti del diritto positivo in vigore, il provvedimento di sicurezza accolto nel progetto è un contenuto giuridico essenzialmente diverso, in quanto non si surroga ad una pena, nè garantisce obblighi attinenti ad un procedimento penale; ma, sul presupposto della commissione d'un fatto preveduto dalla legge come reato, mira ad impedire

²⁾ R. G., P. I, p. 278.

che siano commessi nuovi fatti criminosi. Talora, come si è visto, la cauzione di buona condotta è disposta nell'ipotesi di trasgressione ad altra misura di sicurezza personale. Come, per le misure personali, anche per la cauzione di buona condotta, il presupposto della sua applicazione è l'accertamento di pericolosità del colpevole.

L'art. 237 dispone che la cauzione di buona condotta è data mediante il deposito presso la cassa delle ammende d'una somma non inferiore a L. 1000, nè superiore a L. 20.000. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione d'una garanzia mediante ipoteca, od anche mediante fideiussione solidale. La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore ad un anno nè superiore a cinque; e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata.

L'art. 238 dispone che il giudice sostituisce alla cauzione la libertà vigilata nel caso in cui il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia non sia prestata.

L'art. 239 dispone che l'obbligo di buona condotta si considera inadempito, quando, durante l'esecuzione della misura di sicurezza in esame, sia commesso un delitto, ovvero una contravvenzione, per la quale la legge stabilisca la pena dell'arresto. In questo caso, la somma depositata e garantita a titolo di cauzione, è devoluta a favore della cassa delle ammende. Invece, se viene osservato, durante il termine dal giudice prefisso, l'obbligo di buona condotta, è ordinata la restituzione della somma depositata o la cancellazione della ipoteca; e se fu prestata fideiussione, questa si estingue.

129. **Confisca. Confisca facoltativa e confisca obbligatoria. Nozione e differenze.** — L'art. 240 si occupa dell'altra misura di sicurezza patrimoniale: la confisca. Esso riunisce in un'omogenea disciplina giuridica i vari casi preveduti empiricamente e in rapporto alle singole specie di delitti nel codice dell'89, e, completando le linee fondamentali dell'istituto, elimina alcune dispute d'interpretazione sorte nella dottrina e nel campo giurisprudenziale.

L'articolo dispone che, in caso di condanna, la confisca non si limita soltanto alle cose che sono il prodotto del reato, ma si estende anche al profitto ottenuto, mediante l'azione criminosa. Infatti — come rileva il Guardasigilli nella sua relazione — le utili trasformazioni dell'immediato prodotto del reato, gli impieghi redditizi del

denaro di provenienza delittuosa, non debbono nè possono impedire che al colpevole venga sottratto ciò che era precisamente oggetto del disegno criminoso e che egli sperava di convertire in mezzo di maggior lucro ed illeciti guadagni. È rispondente, d'altro lato, a giustizia impedire il danno di chi, inconsapevole dell'illecita provenienza, abbia acquistato onerosamente ciò che sia prodotto o profitto o prezzo del reato.

Il codice pertanto distingue tra confisca facoltativa e confisca obbligatoria. Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto. La norma presenta una maggiore estensione di fronte alla prima parte dell'articolo 36 del codice ZANARDELLI, perchè si riferisce sia ai delitti, sia alle contravvenzioni e perchè comprende anche le cose che sono il profitto del reato.

La confisca è obbligatoria: a) rispetto alle cose che costituiscono il prezzo del reato; b) rispetto alle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione — non la sola vendita — delle quali costituisca reato, anche se non sia stata pronunciata condanna. L'art. 240 dispone, altresì, a tutela dei diritti dei terzi, che non si fa luogo a confisca delle cose, che costituiscono il prezzo del reato, se la cosa appartiene a persona estranea al reato.

Infine, in ordine ad altre ipotesi, ad esempio a quelle in cui la cosa sequestrata non possa essere restituita se non previa trasformazione della cosa medesima, provvederà, appunto, in vista della particolarità delle ipotesi di fatto, la legislazione speciale.



IMMINENTE.

**SCRITTI TEORICO-PRATICI
SUI NUOVI CODICI PENALI ITALIANI**

di eminenti penalisti italiani e stranieri

ANNO III

1931-IX

IL PENSIERO GIURIDICO-PENALE

RIVISTA INTERNAZIONALE DI DOTTRINA

DIRETTA DA

GIROLAMO PENSO

COMITATO SCIENTIFICO DI DIREZIONE

PROF.: M. CALOYANNI (Atene) - E. CARNEVALE (Palermo) - U. CONTI (Pisa) - H. DONNEDIEU DE VABRES (Parigi) - L. FULCI (Messina) - W. GLEISPACH (Vienna) - J. GOLDSCHMIDT (Berlino) - E. HAFTER (Zurigo) - S. LONGHI (Roma) - E. MAKINO (Tokio) - G. MARCIANO (Napoli) - E. NEYMARK (Varsavia) - V. PELLA (Bucarest) - Y. M. PERITCH (Belgrado) - A. POZZOLINI (Pisa) - J. P. RAMOS (Buenos Aires) - E. S. RAPPAPORT (Varsavia) - G. SABATINI (Urbino) - Q. SALDANA (Madrid) - S. SASSERATH (Bruxelles) - A. ZERBOGLIO (Macerata)

Delegato alla pubblicazione dei Lavori del « Gruppo Italiano » dell'ASSOCIAZ. INTERNAZ. DI DIRITTO PENALE
PROF. D. RÉNDE (Roma)

CASA EDITRICE GIACOMO D'ANNA - MESSINA